CLXXXI.

2ª TORNATA DI SABATO 27 GIUGNO 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:
Relazioni (*Presentazione*):
Istituto Nazionale di Torino (PICARDI). . *Pag.* 6647
Esercizio provvisorio del bilancio (CADOLINI) . 6649
Liste elettorali (TECCHIO). 6649
Commemorazione dell'ex deputato Gigante:
Oratori:
FLAÙTI 6632
PRESIDENTE 6632
Dimissioni del deputato Barbato 6704
Disegni di legge:
Canoni, censi, ecc. (*Discussione*). 6639
Oratori:
ARCOLEO, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. 6639
GALLI 6639-40
LUCIFERO 6640
MECACCI, *relatore* 6639
Bilancio del tesoro (*Discussione*) 6642
Oratori:
ARTOM DI SANT'AGNESE. 6662
BERTOLINI 6702
COLOMBO, *ministro del tesoro* 6652
6662-64-66-69-71-72-6701-03-04
DILIGENTI 6642-63 66
IMBRIANI 6649
NASI. 6670-72
PALIZZOLO. 6669
RICCI V. 6647 61
RUBINI 6657
SANGUINETTI 6667-69-70
SAPORITO, *relatore*. 6659
6668-69-70-6701 03-04
ZAVATTARI. 6652-64
Domanda a procedere contro il deputato Vagliasindi 6638
Interrogazioni:
Tabacchi:
Oratori:
BRANCA, *ministro delle finanze* . . . *Pag.* 6632
VENDRAMINI 6632
Parroco di Camporgiano:
Oratori:
COSTA, *ministro guardasigilli* 6633-38
NASI 6635
PELLERANO 6637
Votazione segreta 6704

La seduta comincia alle 14,5.

Miniscalchi, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

5408. La Camera di commercio di Torino fa voti che, per compensare la finanza della abolizione del dazio d'uscita sugli zolfi, vengano aumentati i dazi sopra alcune merci a vantaggio della produzione nazionale.

5409. I Consigli comunali di Naro e di Villafranca Sicula fanno voti che il Parlamento approvi il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Gallo per l'abolizione delle decime in Sicilia.

5410. Il Consiglio comunale di Capaccio chiede che la Camera non approvi la propo-

sta di legge d'iniziativa dell'onorevole Giuliani pel trasferimento della sede del Collegio elettorale politico da Capaccio a Roccadaspide.

5411. Elena Pigliacelli, vedova Passeri, chiede siano restituiti dallo Stato alla sua famiglia i beni confiscati dal governo borbonico a Giorgio Vincenzo Pigliacelli.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Mel, di giorni 10; Cavagnari, di 15. Per motivi di salute gli onorevoli: Rampoldi, di giorni 6; Capoduro, di 15; Fasce, di 10. Per ufficio pubblico, l'onorevole Carenzi, di giorni 15.

(*Sono conceduti*).

Commemorazione funebre dell'ex deputato Gigante.

Flaùti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Flaùti. È morto ieri a Napoli l'avvocato Raffaele Gigante, che fu membro di questa Camera nelle legislature IX, X ed XI per il Collegio di Formia e nella XII per quello d'Agnone.

L'integrità del carattere ed il fine e colto intelletto lo resero degnissimo dei numerosi ed importanti ufficii che tenne con assidua e disinteressata operosità.

Fu liberale di vecchio stampo e di quelli ai quali la partecipazione alla cosa pubblica parve l'adempimento d'un non facile dovere anzi che la palestra di non giustificabile ambizione.

Nell'arringo forense tenne posto notevole ed anche all'amministrazione comunale della mia città consacrò parte non indifferente della sua attività. A me, che lo conobbi sin dai miei anni più giovani ed a cui parve sempre bello esempio di virtù civili e politiche, è sembrato doveroso ricordarne la figura e penso che neppure ai colleghi torni inopportuna una voce che suoni rimpianto per la memoria di lui e conforto agli sconsolati superstiti. (*Approvazioni*).

Presidente. Sento il dovere di associarmi a nome della Camera ai sentimenti espressi dall'onorevole Flaùti per la memoria del nostro compianto collega. (*Approvazioni*).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Vendramini il quale interroga il ministro delle finanze « per sapere se intenda ordinare una inchiesta amministrativa per l'accertamento dei fatti denunciati dai sindaci della Valle del Brenta con la rimostranza 7 maggio ultimo scorso, o se creda ormai sufficientemente stabilita la necessità di provvedimenti adatti a ricondurre la fiducia dei coltivatori nell'opera del direttore dell'agenzia dei tabacchi in Carpanè ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, *ministro delle finanze.* Io credo che l'onorevole Vendramini, che è membro del Consiglio tecnico dei tabacchi, sia informato quanto me, del modo con cui procedono le cose nell'agenzia dei tabacchi.

Egli quindi non ignora, che dovette essere mutato tutto il personale dell'Agenzia di Carpanè, e che vi fu anzi qualche processo per il modo troppo irregolare nel quale essa funzionava.

Ora è chiaro che i coltivatori che dipendono da quell'Agenzia, essendo abituati ad un regime molto rilassato, non possono sopportare quello più regolare, che vi è stato sostituito.

Si comprende come i coltivatori, specialmente in annate cattive, quando la rimunerazione del prodotto non è molto larga, possano dolersi che l'Amministrazione sia molto oculata; ma assicuro che nessuna offesa è stata fatta ai loro interessi. Vi fu qualche malcontento, ma esso deve attribuirsi non ad atti dell'Agenzia, ma ad una normale del Consiglio tecnico dei tabacchi.

Ad ogni modo ho chiesto informazioni al prefetto e, quando le avrò avute, se lo riterrò necessario, ordinerò un'inchiesta, ma non intendo assumere nessun impegno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vendramini.

Vendramini. L'argomento della mia interrogazione, e, più ancora, i fatti cui essa si riferisce, darebbero argomento ad uno sviluppo della questione più ampio di quello, che le circostanze mi consentano.

Io non posso discutere ora i fatti che furono tema delle rimostranze, assai rispettose,

inviate da nove sindaci della valle del Brenta al ministro delle finanze.

Da parte mia però debbo dichiarare che quei fatti li ritengo veri per varie ragioni; prima di tutto, perchè non posso dubitare della serietà delle persone che hanno firmato quelle rimostranze; poi perchè informazioni mie particolari mi assicurano della giustizia dei lagni.

Debbo anche aggiungere che il direttore delle coltivazioni dell'agenzia di Carpanè non mi pare l'uomo più adatto per mantenere i buoni rapporti con i coltivatori e con le popolazioni.

Se l'onorevole ministro vorrà informarsi di qualche precedente, potrà trovare che qui alla Camera un mio collega ha vivamente protestato contro la condotta di quel direttore in altra agenzia richiamando sopra di essa l'attenzione delle autorità.

Il ministro aveva certamente la facoltà di fare indagini sulla verità dei fatti onde avere gli elementi per dare un giudizio. Senonchè, di fronte a tale facoltà, stava pure un diritto; derivante dalla fiducia riposta nelle decisioni del Ministero.

Ed era da attendersi che sarebbero state richieste informazioni nella forma consueta e con la certezza di un giudizio pronto ed equanime. Lo ripeto, io oggi non contendo sui fatti; mi dolgo della noncuranza in cui venne lasciata una rimostranza, ove specificamente erano indicate le cause del malcontento; una rimostranza che portava le firme di nove sindaci, e che fu presentata al ministro da tre deputati.

In casi consimili ho sempre visto, che il ministro manda un ispettore, affinchè chiarisca e riferisca sullo stato delle cose, perchè così soltanto possono aversi decisioni con piena cognizione di causa. Nel caso concreto invece, per quanto mi risulta, nulla è stato fatto; si è posta a dormire la rimostranza, ed intanto l'agitazione continua, e quei nove sindaci, male tollerando la noncuranza del Governo, intendono dare le loro dimissioni.

Non mi pare che sia opportuno lasciare inasprire le cose in questo modo; trattandosi di una questione che nelle sue conseguenze potrebbe dare resultati spiacevoli.

Io comprendo che l'onorevole ministro delle finanze abbia a difendere l'operato del funzionario locale; ma prima di approvarne il contegno, bisogna avere degli argomenti più solidi, ed una cognizione più esatta di quanto è avvenuto nell'agenzia dei tabacchi di Carpanè. Allo stato delle cose il direttore della coltivazione è esautorato e maleviso, e posso aggiungere che l'opera sua non è per nulla giustificabile. Io mi attendeva dall'onorevole ministro e dalla sua saviezza un diverso contegno; Egli però con le sue ultime parole mi ha lasciato sperare, che l'inchiesta amministrativa da me indicata non mancherà qualora le informazioni che attende, concordino con le circostanze che furono esposte e dai ricorrenti e da me oggi.

Non posso però dichiararmi sodisfatto delle risposte avute e dichiaro anzi, che se un provvedimento pronto non fosse preso, mio malgrado, sarei costretto a tramutare la mia interrogazione in una interpellanza.

Non è questo il momento di tenere un contegno ostile verso i coltivatori della valle del Brenta e di contendere loro la giusta mercede seminando il malcontento in quella regione contro il Governo.

Presidente. Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Farinet.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, la sua interrogazione è cancellata.

Segue quella dell' onorevole Nasi al ministro di grazia e giustizia « sulle misure di rigore minacciate contro il parroco di Camporgiano, per fini elettorali, dall' Autorità giudiziaria, a nome e per incarico del ministro guardasigilli. »

Un'altra interrogazione fu presentata dagli onorevoli Pellerano e Cimati al ministro di grazia e giustizia « per sapere se sia vero che il pretore di Camporgiano interrogò il parroco don Nelli intorno alle sue opinioni politiche, minacciando di prendere contro di lui gravi provvedimenti pel caso che avesse continuato a prendere parte alle lotte politiche del collegio. »

Prego l'onorevole ministro di rispondere a queste due interrogazioni.

Costa, *ministro guardasigilli*. L'argomento delle interrogazioni alle quali debbo rispondere è così grave e delicato che mi costringe a dare alla Camera notizie particolareggiate e precise.

Nel 29 novembre 1895 perveniva al Ministero di grazia e giustizia, col mezzo di

uno stampato e per ragione di competenza, una petizione di parecchi paesani di Camporgiano nella quale si facevano vivaci accuse contro il parroco di quel paese don Nelli, accuse le quali si compendiavano in queste due: trascuranza dell'adempimento dei doveri religiosi; illecita e violenta inframmettenza nelle lotte politiche del paese. Pongo la petizione a disposizione della Camera, nel caso ne volesse udire la lettura.

In questa petizione c'è questo di notevole: che, accusandosi il parroco d'intromettersi nelle lotte politiche ed amministrative non si dava alcun indizio per comprendere a favore di quale delle parti, nelle quali si suppone sia diviso il paese, il don Nelli si intromettesse; per cui si può dire che si trattava di un'accusa esclusivamente obbiettiva.

Questa petizione, anche col mezzo di uno stampato, veniva trasmessa al procuratore generale presso la Corte di Genova, per assumere informazioni e riferire col suo parere.

Nessuno più si occupò di questa petizione e del parere che era richiesto; e soltanto nel 19 maggio 1896, senza che negli atti vi sia traccia di una sollecitazione qualsiasi, pervenivano dalla autorità giudiziaria del distretto di Genova le informazioni richieste.

Mentre, da un lato, le informazioni attestavano la perfetta onorabilità e l'ottima condotta morale del Don Nelli, il quale si diceva superiore a qualunque censura, dall'altro lato però confermavano completamente le accuse esposte nella petizione, ed aggiungevano anzi due fatti importanti: che, cioè, nel 20 settembre del 1895 certi partigiani, resi alticci con vino, fornito, pare, da questo Don Nelli, erano andati a un pelo da commettere violenze contro quelli del partito contrario; e che la condotta del Don Nelli, nei rapporti della agitazione locale, era ritenuta così accentuata, che l'autorità politica gli aveva tolto il permesso di portare la rivoltella.

Aggiungeva quella autorità giudiziaria che conveniva fare al Don Nelli, ripeto la testuale parola, un severo richiamo, perchè non si intromettesse nelle lotte politiche, e lasciasse che ognuno facesse il piacer suo.

In base a questa relazione il Ministero, senza dare veramente importanza al fatto e, diciamolo pure, dandogliene forse meno di quella che meritava, si è limitato a scrivere al Procuratore generale di Genova, prendendo atto delle sue informazioni, e convenendo nella proposta da lui fatta, colle frasi precise che leggo, perchè possono essere importanti:

« Associandosi alla concorde proposta fatta da lei e dalle altre autorità informanti, anche questo Ministero stima opportuno che *V. S.* faccia un severo richiamo al parroco di Camporgiano sacerdote Cristoforo Nelli, perchè in avvenire attenda solo all'adempimento dei suoi doveri religiosi e ometta assolutamente di prendere parte attiva nelle lotte politico-amministrative, soggiungendogli che, in caso contrario, saranno adottate contro di lui misure di rigore. »

Le quali misure di rigore si comprende perfettamente che, trattandosi di un parroco il quale è investito di un benefizio, e gode una congrua, potevano consistere nella privazione della congrua, ed eventualmente nella riduzione del beneficio a mano regia.

Il Ministero non seppe altro. Ma privatamente io seppi poi, per una cortese comunicazione, che il Don Nelli era stato chiamato dal pretore di Camporgiano, il quale, redigendo un verbale in suo confronto gli aveva fatto un severo richiamo perchè in avvenire attendesse soltanto all'adempimento dei suoi doveri, precisamente come è detto nella nota ministeriale.

Il Ministero, appena ebbe cognizione di questo verbale, dovette accorgersi che le sue intenzioni erano state fraintese, e che si era grandemente esagerato nell'eseguire la disposizione che esso aveva dato. E però il Ministero, fin dal 22 giugno, e cioè tre giorni prima che fosse annunciata questa interrogazione, scriveva al procuratore generale questa lettera della quale io credo opportuno dar lettura, perchè rivela chiaramente l'intendimento del Ministero. « Avuta privatamente copia di un verbale col quale il pretore di Camporgiano ha dato esecuzione alle istruzioni contenute nella nota 8 corrente relativa al contegno del parroco Nelli di Camporgiano, ho dovuto rilevare, da un lato, che forse non fu esattamente reso in questa nota il pensiero del Ministero, e dall'altro che all'avvertimento fu dato una forma più solenne e perentoria di quanto nella nota stessa si consigliava di fare. Il Ministero non ha pensato nè poteva pensare di porre un ostacolo qualsiasi al diritto elettorale od all'esercizio di ogni altro diritto politico

spettante ai parroci come a qualsiasi altro cittadino: ha inteso invece di fare comprendere al parroco come al suo carattere sacerdotale più che la lotta convenisse opera di pacificazione. »

Imbriani. Non siete mica vescovi!

Costa, *ministro guardasigilli.* « E siccome la S. V. Ill.ma riferiva che il parroco Nelli aveva trasceso nella forma, in maniera da poter incorrere in responsabilità, reputava conveniente di consigliarlo a più miti procedimenti. In fatto il richiamo fatto al parroco Nelli è andato oltre questa misura; e perchè non rimanga l'impressione che siasi, contro diritto, inteso di vincolare la sua libertà, la prego di volere invitare il pretore di Camporgiano a chiamare presso di sè il parroco Nelli e leggergli questa lettera e dichiarargli che il precedente verbale, redatto unicamente per memoria della comunicazione fattagli, non ha e non può avere alcun effetto giuridico, rimanendo circoscritto ad esprimere il voto che nel libero esercizio dei suoi diritti l'opera sua riesca ai suoi parrocchiani esempio di prudenza e di moderazione ».

Ora, riassumendo, due cose io debbo notare. Primo: che in tutti gli atti non c'è una parola dalla quale si possa desumere che il Ministero sia mai stato a cognizione od abbia avuto argomento per conoscere in qual senso parteggiasse il parroco Nelli. Il Ministero anche in questo momento ignora per quale partito il parroco avesse voluto parteggiare.

La seconda osservazione, ch'io devo fare è questa: che il Ministero, fino dal primo istante ch'ebbe cognizione del modo nel quale le sue istruzioni erano state eseguite, ha dovuto notare che il pensiero suo era stato assolutamente esagerato. Non solo non aveva mai inteso porre un vincolo qualsiasi alla libera azione ed al libero esercizio dei diritti di quel cittadino (non importa se parroco o no); ma è stato lontanissimo poi dal pensiero suo, che il consiglio, ch'egli intendeva si dovesse dare al parroco, dovesse assumere una forma così solenne, una forma la quale veramente ripugna all' intento stesso, al quale il consiglio era diretto.

Io sono convinto, che tutto questo fu l'effetto o d'eccesso di zelo o di malinteso. Ma quello ch' è certo si è che, se io potessi essere convinto, che qualcheduno avesse sorpreso la buona fede del Ministero, facendogli fare un atto, che non era nelle sue intenzioni di fare, sarei il primo a far pagare a chi si deve questa mancanza grave ai propri doveri.

Non aggiungo che in tutto questo il Ministero ha agito senza alcun intendimento partigiano, perchè spero che la Camera sappia, che la mia vita è stata tutta intesa a dimostrare che io pongo al di sopra di ogni cosa il rispetto al diritto ed alla libertà dei cittadini.

Presidente. L'onorevole Nasi ha facoltà di parlare, per dichiarare se sia o no sodisfatto.

Nasi. (*Segni d'attenzione*) Prima di tutto mi piace di constatare, che la risposta dell'onorevole ministro è quale un uomo di valore può dare, quando sia costretto a difendere una cattiva causa.

Reso quest'omaggio all'ingegno, io credo che lo stesso onorevole ministro sia, al pari di me, persuaso che la sua risposta non è adeguata nè alla gravità nè alla natura della questione. Egli non è venuto a nessuna risoluzione pratica, anzi a me pare che abbia inutilmente complicato la questione.

L'onorevole ministro si è servito di parecchi documenti. Permetta che io mi serva del solo documento di cui dispongo. Egli ha letto la nota che trasmise al procuratore generale a discarico della responsabilità ministeriale. Io mi credo nella necessità di leggere il verbale, che è un capolavoro del genere, e che non fu opera capricciosa del pretore, ma fu scritto per ordine superiore.

Il verbale è questo:

« L'anno 1896 e alli 17 del mese di giugno.

« Avanti di noi avv. Achille Boggiani pretore del mandamento di Camporgiano,

« È comparso Nelli Don Cristoforo fu Nicolao, parroco di Camporgiano, al quale, ai sensi della nota riservata numero 885 dell'illustrissimo signor procuratore del Re in Castelnuovo, e per incarico del superiore Ministero, viene fatto un severo richiamo perchè in avvenire attenda *soltanto* all'adempimento dei suoi doveri religiosi e *smetta assolutamente* di prender parte attiva nelle lotte politiche e amministrative, avvertendolo che, in caso contrario saranno adottate contro di lui *misure di rigore.* (*Senso*).

Imbriani. Che razza di Procuratore del Re, perdio!

Presidente. Faccia silenzio.

Nasi. « Il signor Nelli Don Cristoforo risponde: che, qualora avesse mai potuto prevedere come oggi si facciano le elezioni spe-

cialmente politiche, giammai vi avrebbe preso parte. Ma stante l'impegno nel quale egli si trova di fronte all'uno ed all'altro partito, egli, nei limiti consentitigli dalla legge, proseguirà, senza mai venir meno al rispetto degli altrui diritti e libertà, a prender parte attiva nelle lotte politiche e amministrative; che eventualmente e conseguentemente a precedenti fatti, possano avvenire, *senza tener conto alcuno delle misure di rigore che contro di lui saranno prese dal superiore Ministero e da chiunque.* »

Imbriani. Bravo Nelli, benissimo! C'è nerbo di cittadino! (*Si ride*).

Presidente. Onorevole Imbriani, la prego di non interrompere.

Nasi. Il ministro ha detto che questo verbale non ha effetto giuridico ed è troppo facile comprendere che non può averne alcuno; ma frattanto il fatto non si può cancellare, e rimane senza nessuna riparazione; perchè l'onorevole ministro non ci ha annunziato nulla in proposito. Dire che il padre Nelli si è occupato eccessivamente delle lotte elettorali è un'asserzione, che potrebbe essere anche una calunnia. Comunque sia, non è mai una denunzia siffatta che potrà giustificare l'atto gravissimo compiuto dal Ministero.

Io non mi voglio abbandonare nè alle impressioni esilaranti, nè a quelle malinconiche, che può destare questo documento. Certo è che tutti quanti ci lamentiamo sempre di una grande perturbazione, che si verifica nel campo della vita pubblica, e cerchiamo di scaricarne sugli altri la responsabilità, dandone colpa ora ai preti, ora ai rivoluzionari, poi ai partiti, in fine al Paese. Sarebbe, forse, più giusto il dire che ne siamo responsabili tutti, incominciando dal Governo, il quale, appunto perchè Governo, è più responsabile degli altri.

Presidente. Onorevole Nasi, la prevengo che i cinque minuti sono passati.

Nasi. Rispondo al ministro.

Presidente. Ma il regolamento s'impone a tutti.

Nasi. Del resto, onorevole presidente, io non entro in particolari, me ne manca la possibilità; perchè se l'onorevole ministro si è creduto nel diritto di affermare e di proclamare, che egli in tutta questa vertenza non è stato mosso da nessun sentimento partigiano, egli comprenderà che io ne sono interamente libero.

Io non appartengo ai luoghi dove questo fatto si è svolto, non conosco le persone, e perciò la mia interrogazione non ha fini elettorali, nè personali. Ma detto ciò, debbo anche aggiungere che questa mia interrogazione si risolveva evidentemente e logicamente in alcuni quesiti ben determinati, a cui l'onorevole ministro non ha risposto.

Io parlo per la difesa di un diritto. A che vale il dire che il Don Nelli è accusato di soverchia attività elettorale? Contro questa testimonianza potrei citare quella di un egregio nostra collega, che fu giudice di una elezione nel collegio di Garfagnana, l'onorevole Cappelli, il quale, essendo stato relatore della Commissione d'inchiesta per le elezioni del 1892, ebbe a conoscere il parroco Nelli ed ebbe ad assicurarsi delle buone sue qualità personali.

Sono così rari ormai gli esempi dell'indipendenza del carattere e del coraggio civile, che vale proprio la pena in questo momento di mandare un saluto ed un incoraggiamento a questo bravo parroco; il quale, nell'esercitare il suo diritto, tutto poteva aspettarsi, tranne che di doversi trovare innanzi ai fulmini dell'autorità governativa. (*Bene!*)

Io non so come classificare questi atti.

Il Governo ha dichiarato di essere liberale e conservatore. Io vorrei anche consentire che esso sia radicale, perchè l'atto compiuto è veramente eccessivo. Per classificare questo provvedimento bisogna ricorrere al Codice penale: è un vero abuso di potere, onorevole ministro. Ora io, che ho reso omaggio al suo ingegno, sono disposto a credere che la sua buona fede sia stata sorpresa in questa congiuntura; ed avrei preferito che Ella fosse venuto qui a riconoscerlo. Non è poi un grande errore per un ministro, che ha tante cose cui pensare, tante carte da firmare, il non accorgersi di una nota che, non si sa come, potè pervenire sul tavolo dell'onorevole guardasigilli. Ma Ella ha voluto soltanto dimostrare che c'è stato eccesso nel fine, ed ha difeso il provvedimento, senza neppure accennare a qualche misura di ordine disciplinare.

Non basta il dire che, se venisse ad accertare la intromissione di persone interessate in questo strano evento, colpirebbe con severità; bisogna anche dirci se questa ricerca l'ha fatta, quali ne sono i risultati e quali provvedimenti Ella intenda adottare, perchè tutti

possano credere che il Governo rispetti e fa rispettare la libertà individuale.

Non aggiungo altro, perchè il presidente mi richiama...

Presidente. Mi rincresce; ma non è possibile.

Nasi. ... ma tutto quello che il ministro ha detto, in linea di fatto, meriterebbe una più larga discussione; e lascio agli altri interroganti, che conoscono meglio di me uomini e cose, di provvedere a una maggiore difesa del vero e del giusto in questa singolare vertenza. (Bravo! *a sinistra.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellerano.

Pellerano. Onorevoli colleghi, l'onorevole Cimati ed io nulla abbiamo da aggiungere a quel che è stato detto dall'amico nostro onorevole Nasi.

Dico di più: nulla vi è da aggiungere alla lettura del verbale, che vi è stata fatta testè, e la quale ci dà una prova luminosa di una ingerenza governativa nelle lotte elettorali, quale credo non si sia mai verificata. (*Ooh! ooh!*)

Imbriani. Oh, questo poi, no! (*Ilarità.*)

Pellerano. Questa è la mia opinione.

Gianturco, *ministro dell'istruzione pubblica.* È molto fallace questa opinione.

Pellerano. Un ministro di giustizia che scrive ad un procuratore generale, per invitarlo a chiamare all'ordine un parroco, di null'altro colpevole, che di avere vivamente preso parte a lotte politiche, è, per me, una cosa enorme. (*Interruzioni a Sinistra.*)

Una voce. È giusto questo!

Zavattari. Vi diremo del sottoprefetto di Civitavecchia....

Presidente. Onorevoli colleghi, non interrompano.

Pellerano. E poi, il procurator generale che scrive al procuratore del Re, ed il procuratore del Re che scrive al pretore, ed il pretore che sente il bisogno di tramandare ai posteri questo fatto, quasi che fosse la cosa più giusta e più naturale, è cosa anche più enorme. (*Interruzione dell'onorevole Imbriani.*)

Presidente. Onorevole Pellerano non raccolga le interruzioni.

Pellerano. Ma io ci godo alle interruzioni.

Presidente. Onorevole Pellerano, parli alla Camera.

Pellerano. L'onorevole Nasi vi ha letto il verbale che fu fatto. Credo sia pregio dell'opera il leggere anche la nota riservata del procuratore del Re.

« Castelnuovo Garfagnana, 13 giugno 1896.

« Nota n. 885 del procuratore del Re. »

Gianturco, *ministro dell'istruzione pubblica.* Come l'ha?

Imbriani. E che v'importa? Ma che razza di ministro siete? Dite solo se è vero o no. Non sono cose da dirsi dal banco dei ministri!

Pellerano. Il signor Procuratore generale mi scrive quanto segue:

« Il ministro di grazia e giustizia e culti mi ebbe a riferire, in ordine al contenuto della nota controdistinta e m'incaricò di fare al parroco di Camporgiano, Don Cristoforo Nelli, un severo richiamo, perchè in avvenire attenda *soltanto* all'adempimento dei propri doveri religiosi e smetta *assolutamente* di prendere parte attiva nelle lotte *amministrative e politiche*, avvertendolo che in caso contrario saranno adottate contro di lui misure di rigore. (*Commenti*).

« Prego quindi si rivolga in tal senso al parroco Nelli, in nome del cennato superiore Ministero e di porgermi poi un cenno d'assicurazione. »

Imbriani. Anche l'assicurazione? (*Si ride*).

Pellerano. « A mia volta prego la S. V. di volere con tutta sollecitudine esaurire l'incarico del superiore ufficio, accertandone con verbale (il povero pretore non faceva che obbedire) con verbale l'adempimento; avvertendo che, trattandosi di materia disciplinare, non è necessario l'intervento del cancelliere ». (*Ilarità*).

L'onorevole ministro di grazia e giustizia comprenderà che la questione è molto grave, giacchè trattasi di difendere il principio della libertà del voto di qualunque cittadino, prete, o non prete; e che quindi nè l'onorevole Nasi, nè l'onorevole Cimati, nè io possiamo essere sodisfatti della risposta che egli ci ha dato.

Se vi sono degli impiegati che hanno sorpreso la sua buona fede, faccia un'inchiesta, e li punisca, ed allora solo saremo sodisfatti.

Ma finchè cerca di difendere il provvedimento, finchè egli non fa che dire che i pubblici ufficiali, i magistrati hanno con troppo rigore interpretata l'idea del Ministero, siccome il fatto sussiste ed è grave, noi dobbiamo protestare, e non possiamo accontentarci.

Si è voluto buttare una luce cattiva sopra

il parroco Don Nelli. Ma se voi, onorevole ministro di grazia e giustizia, conosceste quel prete dalla faccia franca e leale (*Oh! oh!*), avreste un'altra opinione di lui.

Del resto la risposta che egli ha dato al pretore, vi indica che si tratta d'un uomo che alla fierezza dei propri diritti, contrappone un alto sentimento dei propri doveri.

Io son amico del parroco Don Nelli. (*Oh! oh!*) O sta a vedere che non si può essere amico d'un prete!

Imbriani. Noi mandiamo un plauso a questo nobile cittadino!

Pellerano. Ripeto, io sono amico di questo Don Nelli; conosco le persecuzioni di cui è stato vittima, per essersi occupato delle lotte politiche ed amministrative; so i dispiaceri che ha dovuto soffrire; ma so ancora che egli ha sempre risposto alla chiamata dei suoi amici, che richiedevano il suo valido appoggio essendo persona di un forte carattere e onesto. Onorevole ministro, (e finisco)...

Presidente. È ben tempo!

Pellerano. ... se Ella farà più ampie dichiarazioni e prometterà un'inchiesta, noi potremo appagarci, se no trasformeremo in interpellanza la nostra interrogazione; perchè qui si tratta della difesa di un diritto sacrosanto, ed in questo tutti dobbiamo essere uniti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Costa, *ministro guardasigilli.* Trattandosi di rispondere semplicemente ad una interrogazione, credo mio dovere di non uscire dai limiti delle semplici informazioni di fatto; perchè l'entrare nel merito mi trarrebbe sopra un terreno assai più ampio, ed a considerazioni le quali evidentemente esorbiterebbero dal tema dell'odierna interrogazione.

Il Governo, per mio mezzo, ha affermato che non ha mai avuto nessuna intenzione d'intromettersi nelle lotte elettorali politiche od amministrative. Potrebbe anche aggiungere che una lettera scritta nell'8 giugno 1896 non può aver esercitato alcuna influenza in una elezione seguita nel maggio 1895. (*Interruzioni*).

Ma, prescindendo da questo, io debbo rilevare una circostanza di fatto. L'onorevole Nasi e l'onorevole Pellerano hanno letto l'uno il verbale del pretore e l'altro la lettera del procuratore del Re di Genova. Ebbene io non li aveva letti, unicamente perchè mi pareva che bastasse leggere la Nota ministeriale dalla quale questi documenti derivano. Però dalla lettura della lettera del procuratore del Re, che io non conosceva, perchè non fu mandata al Ministero, ho rilevato che l'idea del verbale di ammonizione è precisamente nata nella mente del procuratore del Re, perchè nè la Nota del Ministero, nè quella del procuratore generale ne facevano cenno.

Se ciò sia bene o male è questione di merito, sulla quale io ora non credo di dovere entrare.

L'onorevole Nasi mi ha detto che io poteva molto facilmente levarmi d'impaccio venendo a dire alla Camera che la mia buona fede era stata sorpresa.

No, onorevole Nasi, io questo non lo faccio, nè lo farò mai; perchè io rispondo di tutti gli atti del mio Ministero.

L'onorevole Pellerano ha detto che, se io non dichiarassi di voler fare una inchiesta, egli avrebbe presentato una interpellanza. Questo è nel suo diritto ed io non intendo di fare su questo suo diritto osservazione alcuna.

Se però io troverò che vi sia qualcuno che abbia abusato della buona fede del Governo, lo punirò; ma questo è affare che riguarda il Governo e non la Camera innanzi alla quale io solo debbo rispondere. (*Bene!*)

Imbriani. Riguarda anche la Camera, signor ministro! (*Commenti*).

Domanda di autorizzazione a procedere.

Presidente. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, queste si intendono per oggi esaurite.

Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Vagliasindi.

Le conclusioni della Giunta incaricata di esaminare questa domanda di autorizzazione sono le seguenti:

« Per tutto l'insieme dei fatti e delle considerazioni rassegnatevi, la Commissione vi propone che sia negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Paolo Vagliasindi, chiesta dal procuratore del Re di Catania il 24 maggio 1896. » (*Pausa*).

Nessuno essendosi inscritto, o chiedendo di parlare, metto a partito queste conclusioni della Giunta.

(*Sono approvate*).

Discussione del disegno di legge per l'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni in Sicilia.

Presidente. Viene ora in discussione il disegno di legge per la proroga dei termini per l'affrancazione dei canoni, censi, livelli, ed altre prestazioni perpetue e disposizioni circa la censuazione dei beni già ecclesiastici di Sicilia.

Prego l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze di dichiarare se consenta che la discussione abbia luogo sul disegno della Commissione.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Sì, acconsento.

Presidente. Allora si dia lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato*, n. 217-A).

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli Roberto.

Galli Roberto. Io veramente non aveva intenzione di prendere parte alla discussione di questo disegno di legge, ma poichè vedo che nessuno se ne interessa, mi permetto di domandare all'onorevole sotto-segretario di Stato ed alla Commissione uno schiarimento.

Vorrei sapere perchè, mentre nell'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, si disponeva che si possano fare le concessioni di enfiteusi a trattativa privata, purchè il canone da corrispondere non sia superiore ad annue lire 500, la Commissione abbia invece ridotta tale facoltà per i canoni inferiori a lire 300. Mi pare che questo non solo non corrisponda agli scopi della legge, ma sia in contraddizione con ciò che nella sua elaborata relazione ha detto il relatore.

Infatti in una parte della relazione si dice giustamente, che la legge ha per iscopo di impedire la ricostituzione del latifondo; in un'altra si rileva che il Governo vuole risolvere il problema del latifondo con l'istituto dell'affrancamento e col ricostituire la classe dei piccoli proprietari, che si chiamano il nerbo degli Stati moderni, mentre io credo che non i piccoli, nè i grandi proprietari, ma soltanto il popolo sia il nerbo degli Stati moderni.

Se questo è l'intendimento del Governo, manifestato anche così chiaramente dalla Commissione, perchè essa diminuisce il limite proposto dal Governo e non concede la facilitazione che quando il canone non sia superiore a lire 300? Dirò di più: perchè non accrescere piuttosto questo limite di 500 lire? Questa è la domanda; se la risposta sarà esauriente non avrò altro da aggiungere, ma spero di non aver sollevato invano la questione, e che tanto la Commissione quanto il Governo troveranno giuste le mie osservazioni e vorranno ritornare alla prima proposta del Governo.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Mecacci, *relatore.* L'onorevole Galli avrà compreso la ragione dell'emendamento della Commissione, che fu deliberato d'accordo col Governo.

Trattandosi di concessione a trattativa privata occorre una certa larghezza, un certo arbitrio. Ora quando si tratta di piccoli lotti, fino alle 300 lire, non c'è pericolo di inconvenienti possibili, ma se si sale ad una somma maggiore, allora gl'inconvenienti sono più facili e qualche volta c'è anche il pericolo del favoritismo.

L'on. Galli vorrebbe che la facoltà della trattativa privata fosse accordata anche pei canoni superiori alle 500 lire; ma la Commissione, per misura di prudenza, per evitare inconvenienti, ha creduto di proporre invece il limite tassativo di 300 lire, il quale non contraddice punto all'intento della legge.

Io prego quindi l'onorevole Galli di desistere dalla sua opposizione e di associarsi alla proposta della Commissione.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Il Governo non ha nulla da aggiungere a ciò che ha detto l'onorevole relatore e crede che l'onorevole Galli vorrà contentarsi del limite che la Commissione ha proposto per una misura di prudenza. Non si tratta di garantire un diritto, ma di facilitare una concessione; ed ecco perchè la Commissione ha creduto di discendere dalle 500 alle 300 lire; ed in ciò credo che non ci sia alcun inconveniente.

Del resto il Governo se ne rimette alla Camera, di cui la Commissione parlamentare è l'espressione ed ha creduto di far buon viso ad una proposta, che gli veniva fatta concordemente dalla Commissione, nella quale sono parecchi deputati siciliani che conoscono meglio le condizioni locali.

Galli. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Galli. Si tratta di una questione abbastanza grave, ed io mi richiamo ai deputati siciliani, i quali sanno quanto grande sia il numero di questi beni, che son ritornati al Demanio, per mancato pagamento dei canoni di cui erano gravati.

Io ho chiesto uno schiarimento e dello schiarimento avuto rimango scandalizzato.

Lucifero, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

Galli. Il ministro, che conosce tutte le difficoltà della trattativa privata, propone 500 lire, la Commissione, che dovrebbe essere la emanazione della Camera e quindi dovrebbe rappresentare l'elemento liberale, perchè la parte fiscale è rappresentata dal Governo, propone invece 300 lire.

Ma, in nome di Dio, dove andiamo? Si nomini un'altra Commissione e si toglierà qualunque vantaggio! Io ho invocato l'equanimità del Governo e della Commissione, ma confesso di avere avuto torto.

Avevo sperato che questi poveri individui potessero avere dei vantaggi; non li avranno; per me non faccio alcuna speciale proposta, lasciando la responsabilità al Governo ed alla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero, *segretario della Commissione*. Ho chiesto di parlare come componente della Commissione, per far notare al collega Galli che mi pare si sia abbandonato ad un movimento oratorio, di gran lunga superiore alla importanza della legge che discutiamo. Non è il caso di discutere se il nerbo della nazione o della civiltà nuova siano i grandi o i piccoli proprietari...

Galli. Sono parole della relazione.

Lucifero, *segretario della Commissione*. ...o se lo sia il popolo. I grandi e i piccoli proprietari fanno parte del popolo, come quelli che non sono nè grandi nè piccoli.

La questione mi pare che debba esser posta così. La trattativa privata dà maggior possibilità di correttezza di procedura, o ne dà meno?

Se l'onorevole Galli avesse provato che dalla trattativa privata la procedura potrebbe essere meno facilmente violata, che la correttezza potesse essere maggiormente rispettata, che i brogli, le piccole clientele, potessero imporsi meno, allora o la Commissione indubbiamente si sarebbe accostata al pensiero suo, od avrebbe consentito a ritornare al limite di lire 500.

Ma poichè (e certo l'onorevole Galli lo deve sapere, e la Commissione lo ha saputo perchè i deputati siciliani glielo hanno detto), ordinariamente nelle trattative private s'infiltra non di rado un interesse che non si trova modo di eliminare. Ora, pur riconoscendo il pensiero che aveva avuto nel proporre che si autorizzasse la trattativa privata, il Governo ha creduto opportuno di limitarla a cifre minori, non già perchè nelle cifre minori sia eliminato ogni pericolo, ma perchè questo pericolo sia meno grave.

Consenta dunque l'onorevole Galli che io non convenga con lui e che la Commissione con me non convenga nel pensiero suo che l'emendamento introdotto in questo articolo di legge abbia portato una menomazione di vantaggi.

Io credo invece che esso introduca una garanzia maggiore della regolarità di queste concessioni enfiteutiche; e di questa regolarità l'onorevole Galli come la Commissione, come il Governo, come la Camera, deve ritenersi geloso custode.

Per queste ragioni io non chiederò già che l'onorevole Galli receda dalla sua opposizione, ma spero che a questa sua opposizione non abbia ad associarsi la Camera.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È prorogato al 1° luglio 1899 il termine stabilito colla legge 29 giugno 1893, n. 347, per la cessione od alienazione, giusta l'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e dell'azienda dell'Asse ecclesiastico in Roma.

« Fino a quando non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita delle dette rendite e prestazioni, potranno i debitori delle medesime domandarne l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tasse ed esenzione di emolumenti stabiliti dalle citate leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893. »

Metto a partito quest'articolo.

(*È approvato, e sono pure successivamente approvati senza discussione i seguenti*):

« Art. 2. Nelle provincie dell'isola di Sicilia, pei fondi o parti di fondi di provenienza eccle-

siastica ai quali sia applicabile la legge 10 agosto 1862, n. 743, l'Amministrazione demaniale potrà farne la concessione in enfiteusi a trattativa privata, purchè il canone da corrispondersi non sia superiore ad annue lire trecento.

« L'Amministrazione demaniale e quella del Fondo pel culto potranno concedere di nuovo in enfiteusi fondi già censiti e ritornati per qualunque motivo in possesso dell'Amministrazione direttaria. »

« Art. 3. Nelle operazioni di censuazione e ricensuazione saranno osservate le procedure della predetta legge 10 agosto 1862. I tre incanti saranno però ridotti a uno solo, e le funzioni delle Commissioni circondariali e dei Tribunali, saranno esercitate dalle Intendenze di finanza coi metodi e le procedure in uso per le vendite. »

« Art. 4 È proibita la concessione in enfiteusi di più lotti alla stessa persona. L'enfiteuta avrà obbligo di coltivare direttamente il fondo, oppure di tenerlo a mezzadria, e non potrà cederlo a terzi senza il consenso dell'Amministrazione concedente. »

« Art. 5. Per l'affrancamento dei canoni delle censuazioni e ricensuazioni vecchie e nuove saranno applicate le leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893, citate nell'articolo 1. »

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, già approvati dalla Camera.

Si faccia la chiama.

D'Ayala-Valva, *segretario, fa la chiama:*

Prendono parte alla votazione:

Aguglia — Amadei — Anselmi — Anzani — Arcoleo — Artom di Sant'Agnese.

Badini-Confalonieri — Baragiola — Barzilai — Beltrami — Berio — Bertolini — Biancheri — Biscaretti — Bombrini — Bonacci — Bonin — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brena — Brin — Brunetti Gaetano — Brunicardi — Buttini.

Cadolini — Caetani Onorato — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carcano — Carmine — Casale — Casalini — Casilli — Castelbarco-Albani — Castorina — Cavallotti — Celli — Cerutti — Chiaradia — Chimirri — Cimati — Cocco-Ortu — Cognata — Colajanni Federico — Colombo Giuseppe — Comandù — Compagna — Compans — Conti — Coppino — Corsi — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Curioni.

Damiani — Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Della Rocca — De Marinis — De Martino — De Salvio — Di Belgioioso — Di Lenna — Diligenti.

Elia — Episcopo.

Falconi — Fazi — Fede — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrucci — Finocchiaro-Aprile — Fisogni — Flaùti — Fortis — Fortunato — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco Ludovico.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galimberti — Galli Roberto — Gallini — Gallo Niccolò — Garavetti.

Imbriani-Poerio.

Lampiasi — Lazzaro — Leali — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lorenzini — Lucifero — Luzzatto Attilio.

Magliani — Mangani — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Martini — Masci — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Mecacci — Mercanti — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Modestino — Morandi.

Nasi.

Omodei.

Paganini — Palizzolo — Panattoni — Pansini — Pantano — Papa — Papadopoli — Pastore — Pavia — Pellerano — Picardi — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pipitone — Piovene — Pottino — Prinetti.

Raggio — Randaccio — Rava — Ricci Vincenzo — Rinaldi — Rizzo — Romano — Roncalli — Rossi Milano — Rubini — Ruffo — Ruggieri Giuseppe — Russitano.

Salandra — Salaris — Sanguinetti — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Silvestrelli — Sineo — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino-Sidney — Squitti.

Talamo — Tecchio — Terasona — Tiepolo — Tittoni — Tondi — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi Francesco.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.
Zainy — Zavattari.

Sono in congedo.

Afan de Rivera — Arnaboldi.
Bastogi — Benedini.
Calleri — Calvanese — Campi — Canzi — Capoduro — Civelli — Clemente — Clementini — Colpi — Cremonesi — Cucchi.
Dal Verme — De Giorgio - Di San Donato — Donati.
Farinet — Ferrero di Cambiano — Fili-Astolfone — Freschi — Frola — Fusinato.
Gemma — Gianolio — Ginori.
Luzzati Ippolito.
Marescalchi-Gravina — Marsengo-Bastia — Marzotto — Matteucci — Mel — Mocenni — Morpurgo
Pais-Serra — Poggi — Pozzi — Pullè.
Ricci Paolo — Romanin-Jacur — Rovasenda.
Sacchetti — Sani Severino — Scalini — Scotti — Silvestri — Sormani — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.
Tacconi — Testasecca.
Visocchi.

Sono ammalati:

Calpini.
Di Frasso-Dentice.
Fagiuoli.
Marcora — Meardi — Menafoglio.
Nicastro.
Pisani — Prampolini.
Radice.
Suardo Alessio.
Trompeo.
Zabeo.

Assenti per ufficio pubblico:

Peroni — Pini.
Rummo.
Tizzoni — Toaldi.

Sono in missione:

Facheris.
Gallotti.
Morelli-Gualtierotti.
Pennati.
Ronchetti.
Sola.
Tortarolo.

Discussione del bilancio del Tesoro.

Presidente. Lascieremo le urne aperte e procederemo, nell'ordine del giorno, il quale reca: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97.

La discussione generale è aperta.

Primo iscritto è l'onorevole Diligenti, il quale ha facoltà di parlare.

Diligenti. La sorveglianza e direzione degli Istituti d'emissione, di cui quasi esclusivamente mi occuperò per non dilungarmi troppo, fu affidata con uno dei decreti-legge, dell'onorevole Sonnino, al Ministero del tesoro.

Ed io non mi dorrò di codesto concentramento, mentre mi pare d'avere anzi altre volte deplorato, il dualismo, che esisteva a questo proposito fra i due Ministeri d'agricoltura industria e commercio e del tesoro.

Il ministro del tesoro certamente ha troppo importanti rapporti colle Banche d'emissione, perchè non sia giusto che egli assuma da solo una tale responsabilità.

E, se questo si fosse fatto prima, si sarebbero, non dico evitati i disastri sofferti, ma si sarebbero precisate meglio le responsabilità e si sarebbe forse potuto provvedere più presto ai ripari.

Ma ho parlato di direzione e non credo di aver detto troppo, perchè gli ultimi provvedimenti, che la Camera votò, quasi a tamburo battente, sono provvedimenti di tutela e di sindacato continuo.

Il Consiglio superiore della Banca si può dire che oramai non possa muovere più un passo, senza che sia sorvegliato o infrenato dal ministro del tesoro se così vuole.

Io non so se per tal modo si eviteranno nuovi guai nell'avvenire, ma noto che con questo il Governo ha assunto una grave responsabilità, perchè nessuna Banca di emissione privata fu posta in nessun altro luogo in simili condizioni. Ciò risponde forse ai concetti manifestati dall'onorevole Sonnino nella discussione della legge bancaria, quando diceva che essa fondava l'ordinamento della circolazione sul falso e rappresentava il cumulo di tutte le operazioni sbagliate fatte nell'ultimo decennio, concludendo: Povero paese se il suo credito dipende da questa legge! E l'onorevole Sonnino e l'onorevole Saporito, oggi relatore, coerentemente a cotesti concetti, presentavano la proposta di

un Istituto nuovo. Ma la loro proposta non fu accolta, ed anzi l'onorevole Sonnino, salito poco dopo al potere, dovè applicare quella legge che così ferocemente aveva condannata.

Ora son passati due anni e mezzo dalla applicazione della legge, e quali sono gli effetti visibili? È lecito fare questa domanda in una Camera, che non si è più occupata di una così grave questione sulla quale però fervono gravi e allarmanti polemiche a cui non si può negare la maggiore attenzione.

Guardiamo innanzi tutto il credito dell'Istituto. L'autore della legge bancaria osservava non potersi negare credito ad un Istituto, le cui azioni erano a tre o quattrocento franchi sopra la pari. Infatti allora veramente le azioni costavano 1300 e 1400. Ma oggi sono a 700. La cosa forse parrà poco importante, ma non certo a coloro che hanno innalzato un enorme piedistallo all'onorevole Sonnino, per il rialzo dei valori avvenuto sotto la sua amministrazione. Certo le campagne di borsa conducono a prezzi artificiali, ma esse hanno una durata limitata e dopo le esagerazioni viene la reazione ed i prezzi ritornano ad uno stato normale e non lontano dal vero. Ora del tempo dalla votazione della legge ne è passato e credo che dei movimenti di speculazione ci siano stati, ma ritengo pure che oggi ci sia calma assoluta per non dire quasi completa inazione nel mercato. Dunque si può credere che i prezzi attuali siano pressochè normali. Se fosse altrimenti, i capitalisti si affretterebbero a profittarne, e su forti domande certamente i prezzi rialzerebbero. Ora ognuno sa che i prezzi delle Banche di emissione hanno sempre riportato un fortissimo premio. Le azioni della Banca di Francia, che da 1000 hanno superato il 4000, oggi sono a 3700, e ciò soltanto io credo, perchè i gruppi socialista e radicale frappongono dei ritardi al rinnovamento del privilegio benchè quell'Istituto offra garanzie esuberanti. E la stessa nostra Banca, prima che si sdoppiassero le azioni al 1872, le vedeva salire a 5000. Sdoppiate che furono raggiunsero il corso di 3000. Oggi invece perdono un quarto sul versato. E che cosa sarebbe stato senza la legge del 1893?

Può una Banca d'emissione fare astrazione dal credito? La Banca d'emissione, specie se quasi unica come la nostra, deve essere il pernio, il motore principale del credito. Ad essa debbono fare capo tutti i grandi affari del paese, ad essa deve ricorrere l'erario nei momenti difficili. Ognuno ricorda gli immensi servizi resi dalla Banca di Francia nei terribili anni 1870 e 1871 quando il paese giaceva affranto da una guerra sfortunatissima e sotto il peso di un'enorme indennità da pagare.

La Banca di Francia, in poco tempo potè mettere insieme un miliardo e mezzo per il Governo, e quindi agevolare la grande operazione del pagamento dei 5 miliardi. E tutto ciò valendosi pochissimo del corso forzoso, perchè non era ancora sgombrato il suolo francese dall'invasione straniera, che già i biglietti di quella Banca facevano premio sulla carta del vincitore.

Ditemi ora: che cosa potremmo invece attenderci noi dal nostro Istituto? Io credo non esagerare affermando che forse lo Stato dovrebbe soccorrere la Banca anzichè attenderne soccorso. Imperocchè non vi pare che qui abbiamo che fare con un malato che si risente ad ogni grossa intemperie, e che paralizza le forze di colui che lo sorregge?

Guardate che cosa è avvenuto nell'ultimo periodo della nostra sciagurata impresa africana. All'indomani di Abba-Garima i biglietti della Banca d'Italia schizzarono dall'8 al 13 per cento di perdita. E qui non si trattava di aver compromessa la sicurezza nazionale.

Che avverrebbe, però, se si trattasse di una guerra in Europa? O se fossimo alla vigilia di una guerra generale? Io, quindi, non comprendo come gli onorevoli Crispi e Sonnino, che hanno sempre voluto una politica estera grandiosa, una politica imperiale, non abbian visto che quasi il primo strumento di codesta politica è appunto una Banca forte, una Banca che possa soccorrere efficacemente il Governo, in un momento scabroso. Essi invece ci hanno dato una Banca che riceve i primi colpi dello sgomento che sorge, quando l'orizzonte politico od anche semplicemente finanziario, si oscuri sul serio. Allora, l'aggio, come ho già detto, che sembrava innocuo, quasi dormiente, fa dei salti terribili e semina scompiglio e rovina, riducendo il Governo, che vi deve fare i conti, presso che all'impotenza.

Ma vediamo, senza funestarci con la guerra, che cosa ci dà la Banca d'Italia in tempo di pace e di bonaccia.

Ho detto che le azioni sono a 700 lire; ma qualcuno dice che nemmeno questo corso

conserverebbero, se non fosse appoggiato ad un dividendo che è stato distribuito, con poca legittimità, od almeno con poca opportunità, per l'interesse dello Stato e della Banca medesima.

Il Governo ha invero dalle ultime leggi il diritto ed il dovere di esaminare se può a ragione distribuirsi quel dividendo; perchè, in sostanza, se questo non si attingesse ad utili veri, se si pregiudicasse così l'azienda bancaria, non si farebbe che aggravare il carico finale del paese. E che su questo punto circolino dei dubbii non disprezzabili è inutile negarlo. E del resto non sono i membri della caduta Amministrazione che possano meravigliarsene.

Discutendosi la legge bancaria l'onorevole Maggiorino Ferraris disse: « Se al nuovo Istituto si dovesse applicare rigorosamente il Codice di commercio e la stessa legge che ci viene proposta dai suoi amministratori dovrebbero esser posti immediatamente sotto processo per la responsabilità civile; e dubito perfino che non dovrebbe essere posta sotto processo la prima situazione della Banca d'Italia per la responsabilità penale. » È vero, alcuni di questi amministratori, che già erano stimati il *non plus ultra* della sapienza e della potenza bancaria non sono più, ma l'ossatura della Banca è sempre la stessa. E se gli oratori del 1893 per essere poi saliti al potere hanno dimenticato ciò che dissero, vi sono altri pur competenti che ne hanno preso il seguito, e senza forse i sospetti della politica. Ed uno di essi, a cui competenza non si può negare, perchè anche i capitani sfortunati conoscono la guerra e possono parlarne meglio di quelli che non vi sono mai stati, dimostrava testè in una delle più autorevoli nostre riviste, che la Banca d'Italia, con una massa complessiva d'attività lorda che essa stima ad 1 miliardo e 330 milioni, ed egli ad 1 miliardo e 110 milioni, non ebbe, nell'ultimo esercizio, che un utile netto inferiore a 1 per cento, che il servizio di tesoreria fu passivo di 600,000 lire che gli accantonamenti del 1895 furono illusorii, che di una passività permanente di oltre 1,000 milioni di cui 800 rappresentati in biglietti soltanto 150 in media furono destinati alla vera circolazione.

Infine dice: « La Banca ha una serie di crediti chirografarii ed ipotecarii per 358 milioni verso una quantità di persone, vittime tutte delle più sfrenate ed infelici speculazioni, d'una folla di delinquenti, d'una folla composta di elementi eterogenei, che innalzarono sul credito tutto un castello di imprese, di speculazioni, di ardimenti.

« Le immobilizzazioni poi che la Banca » al 31 dicembre 1895, « valuta in 358 milioni ei le porta a 494, comprendendovi 97 milioni della Banca Romana, su cui prevede una perdita di 80 milioni, e di 30 milioni del capitale di Credito fondiario.

« E sui 358 milioni di crediti sopraccennati, egli presagisce una perdita del 60 per cento e coll'andazzo attuale, soltanto in 40 anni si aspetta il termine delle immobilizzazioni.

« Quanto poi al Credito fondiario della Banca, si rileva, non dal solo Frascara, che il conto corrente a debito della medesima giunge a 47 milioni.

« Eppure » e questo torna a proposito del dividendo, « eppure negli utili della Banca figurano 1,200,000 lire d'interessi su cotesto capitale.

« Ora come si fa a riscuotere codesti interessi e quando la Banca deve aggiungere tutti gli anni somme cospicue per far fronte al pagamento degli interessi e dell'ammortamento delle cartelle di codesto Istituto? Questo credito fondiario poi, come è impegnato coll'Immobiliare? È questa una domanda che viene oggi alla mente dopo l'ultima catastrofe. Ma come si risponde a queste domande che pure meritano una risposta? »

L'onorevole ministro in una recente interrogazione rispondeva che le condizioni dell'Istituto migliorano di giorno in giorno. E quindi si udirono le solite frasi contro i pretesi demolitori del credito. Ma oramai si dovrebbe capire che di codeste frasi si è abusato anche troppo. Certo vi furono demolitori del credito e del risparmio nazionale; ma l'onorevole ministro sa meglio di me chi essi furono; indubitatamente coloro che fondarono macchine per creare aumenti colossali, dopo essersi ficcati nelle amministrazioni i cui titoli dovevano servire di strumento al loro aggiotaggio, e che, falsando i bilanci, distribuendo dividendi falsi, e quindi facendo montare le azioni due o tre volte sopra il valore, riuscirono a gettare una gran parte di codesti titoli nelle mani degli ingenui e degli onesti, cagionando la rovina d'innumerevoli famiglie.

Ed il seguito di codeste intraprese, che furono pur troppo raccomandate qui da tutti gli uomini di Governo che si sono succeduti (almeno la maggior parte), furono poi ricoverate in quest'ultimo rifugio della Banca di emissione.

Però oggi dopo così terribili lezioni se non si fosse giunti a capire la causa del male, bisognerebbe disperare affatto dell'avvenire del nostro Paese.

Oggi del resto soltanto con la più rigida verità voi potrete ottenere il concorso a qualsiasi impresa anche la migliore, anche la più fruttuosa.

Il primo dovere del Governo è quindi, oggi più che mai, quello di dire le cose come stanno e di non rifuggire dalle risoluzioni anche le più gravi e dolorose.

A questo modo soltanto e con buone leggi e con buoni giudici noi potremo ristabilire la fiducia e giungere a ravvivare le depresse, se non spente, iniziative economiche del nostro Paese.

L'onorevole Colombo rispondeva anche ad un'altra domanda che gli veniva fatta, mi pare, dall'onorevole Giampietro su questo argomento, dicendo che egli non avrebbe fatto che eseguire la legge.

Ma la stessa cosa diceva l'onorevole Sonnino nel dicembre 1893 e poco dopo egli codesta legge profondamente cambiava con i suoi decreti, sicchè ne disparvero alcune basi precipue, ed, a mio credere, taluna delle migliori.

Noi non abbiamo più infatti nè le smobilizzazioni biennali, nè il limite dei depositi fruttiferi che, secondo me, davano maggiori garanzie di quelle che dànno le disposizioni le quali vi furono sostituite.

Chi ci dice che non sorga il bisogno di qualche altra riforma all'opera dell'onorevole Sonnino; della quale del resto non solamente le condizioni del credito, ma anche le operazioni della Banca, secondo me, non provano l'eccellenza?

Si può infatti domandare a che cosa serva una Banca, per cui si sono imposti incalcolabili sacrifici al popolo italiano, una Banca la quale non ha più che 150 milioni di portafoglio, a cui aggiungendo 70 o 75 milioni dei Banchi Meridionali si va a 220 o 225 milioni! Ma è così stremata l'attività economica italiana, da permettersi appena un portafoglio di poco più che 200 milioni? E ciò, notisi, dopo caduta questa miriade di Istituti di Credito, i quali promossero, per la maggior parte, una pessima speculazione come ho già detto, ma sovvenivano anche in parte alle industrie ed ai commerci fruttiferi.

Ora io non dico che si debba rimpiangere l'enormezza dei portafogli di una volta, dei portafogli edilizio e borsista, ma nemmeno è giusto il credere che il movimento economico italiano, non offra campo ad un portafoglio sano maggiore dell'attuale. Ed infatti l'offre, ma non alla Banca d'Italia. La Banca assorbita dalle immobilizzazioni, oppressa da aggravi sproporzionati alla sua attività, deve invero sopperire con gli utili del poco portafoglio sano a tante deficenze; e quindi tiene lo sconto ad un saggio, che allontana sempre più da lei molte operazioni e disgraziatamente le migliori. E lo dicono un poco anche le sofferenze confessate nell'ultimo esercizio che rappresentano sempre 123 per 100 mila lire, mentre nella Banca di Francia rappresentano 4.65 per 100 mila e 7.60 nella Banca di Bruxelles.

Lo sconto al 5 per cento, mentre a Londra e a Parigi resta da tanto tempo invariato al 2 per cento e mentre nello stesso mercato industriale italiano non va che dal 2 a 3 per cento, evidentemente riesce allo scopo opposto a quello che la Banca stessa si è prefisso.

È vero che l'onorevole Sonnino autorizzò gli Istituti a ridurre lo sconto al 4 per cento; ma soltanto per le firme di prim'ordine. Ora io vorrei sapere quali proporzioni abbia avuto questa disposizione nel suo sviluppo. È andata a vantaggio della vecchia clientela della Banca, o ne ha attivata una migliore?

Ma in conclusione a me sembra che questa imposizione del tasso dello sconto sarebbe assolutamente miglior partito abbandonarla, tanto più in un paese come il nostro in cui da un punto all'altro si verifica una grande disparità nell'interesse del danaro.

Infatti non si può dire che lo sconto di Milano e Genova sia quello di Napoli e Palermo. E poichè mi è venuto in mente il Mezzogiorno, dico subito che non intendo parlare del Banco di Napoli, le cui condizioni pure credo tutt'altro che perfette; e che non credo possa ridursi in via di miglioramento per gli espedienti, escogitati dall'onorevole Sonnino, sebbene quell'Istituto abbia

la fortuna di non avere azionisti, che domandino il dividendo.

Ma di ciò, credo, parleranno altri oratori di quella regione.

E tanto meno parlerò del Banco di Sicilia, che io ho sempre creduto una fortunata eccezione nel nostro paese, tanto che meritò di esser posto accanto alle rimpiante Banche toscane.

Per concludere io ritengo che non è con gli indugi e coi rattoppi, che potremo ridurci in condizioni normali e neanche con le concessioni, come si è fatto finora, e come in ultimo si fece con la cessione della tesoreria dall'onorevole Sonnino.

Le concessioni non giovano più agli Istituti, che non hanno la forza necessaria per approfittarne.

Che cosa giovò, infatti, la concessione del Credito fondiario alla stessa Banca Nazionale, e quella successiva al Mobiliare, all'Immobiliare e alla Banca Generale col nuovo Credito fondiario italiano di cui costoro furono fondatori?

Per utilizzare una concessione finanziaria ci vuole anzitutto il credito, ci vuole il capitale. Io però credo che, avendo voluto realmente venire in soccorso di questa infelice Banca, ed avendo voluto gettare le basi di una vera sua ricostituzione, avrebbesi dovuto tenere tutt'altro modo di procedere.

Avrebbesi dovuto cioè francamente dire al paese, che ci voleva un forte sacrificio in danaro. E certamente cotesto sacrificio sarebbe costato molto meno che questi sacrifizi dissimulati che vi danno il prolungamento della crisi, il sacrifizio del credito, il disturbo della circolazione ed il ritorno di un aggio elevatissimo, dopo aver pagato per il solo prestito per l'abolizione del corso forzoso 700 milioni. Ma disgraziatamente codesto sistema, che certo non avrebbe potuto raccomandarsi da un altro punto di vista, dal punto di vista della giustizia e della moralità, perchè lo Stato non ha il diritto di far pagare al paese le colpe di pochi, codesto sistema che però avrebbe risposto all'idea opportunista della maggioranza, non si è voluto seguire per mal concepita grettezza; ed oggi se ne risentono le conseguenze.

Infatti a codesto istituto che non pagava nessuna tassa quando distribuiva il 25 per cento di utili, quando le sue azioni erano a 3000, oggi s'impone una tassa di circolazione 10 volte di più della Banca di Francia, 5 volte di più che quella del Belgio. Quanto alle smobilizzazioni, è vero, si fecero grandi abboni delle tasse di registro; ma le smobilizzazioni non si fanno: dunque cotesto è uno sgravio pressochè inutile sebbene costituisca un grosso privilegio sugli altri contribuenti.

Invece date almeno certe condizioni della Banca, io credo che gioverebbe grandemente diminuire la tassa di circolazione.

Ed io, posto che si giudichi indispensabile tener su questa Banca, e quando ben inteso si ottenessero efficaci garanzie del buon uso che si farebbe di questa maggiore larghezza, e si ottenesse un efficace concorso degli azionisti, io da quel feroce avversario che a taluni sono sembrato, sarei il primo a proporla. Perocchè la logica m'insegna che mal si pretende di estrarre gli ultimi rimasugli di sangue da un corpo anemico, e dopo ciò di volerlo tenere in movimento, come se fosse nella pienezza delle sue forze.

La tassa della circolazione, signori miei, suppone una circolazione utile, non suppone una circolazione pietrificata. Ma, ripeto, con ciò non intendo di dar torto a coloro che ritengono ingiusto che il pubblico indennizzi, in qualsiasi modo, chi fece pessimo uso di una concessione che avrebbe dovuto arricchirlo.

Però lasciando di questo stato di cose la responsabilità a chi l'ha veramente, aggiungo: o si vogliono seguire i principî, o si vuol seguire l'opportunità; o si vuol liquidare la Banca o si vuol renderla vitale. Il partito intermedio, di tenere una Banca inferma, impotente e gravata di tasse che non corrispondono ai suoi utili, che superino di alcune centinaia di mila lire quello che fu testè distribuito agli azionisti, è secondo me il pessimo dei partiti, anche nell'interesse del paese; ed io credo anche sapere che nessun paese abbia dato un esempio simile.

Però badi l'onorevole ministro, che questa politica di struzzo, di chiudere gli occhi ai pericoli che ci sovrastano e ci stringono molto più che in generale non si pensi, è una politica che non ha dato ancora le peggiori conseguenze che se ne debbono aspettare.

È vero, che il ristagno della nostra attività economica, l'intermittenza dei nostri traffici conturbata da violente oscillazioni de' cambi, l'insufficienza del lavoro, la degradazione dei salari, dipendono, già secondo co-

loro che hanno occhi in testa, in gran parte da codesta politica, che ha creato i guai di questa inqualificabile nostra circolazione. Ma a Lei, che ha ormai dalla legge e anche dai precedenti dell'onorevole suo antecessore i poteri più larghi, che mai abbia avuti un Governo sopra una Banca privata, non esclusi quelli a cui spetta la nomina degli amministratori come in Francia; a Lei spetta, dico, onorevole ministro, l'ufficio di provvedere.

La responsabilità certo è gravissima! E pensi anche che la Banca nelle strane condizioni in cui fu posta oggi, non è divenuta soltanto il pernio, sebbene poco attivo, del credito, ma è divenuta l'ufficio più grande d'amministrazione e quasi di liquidazione del nostro paese, e da essa dipendono le sorti, non solo della ricchezza mobiliare, ma anche in gran parte della ricchezza immobiliare, specie in alcune parti d'Italia, dove si può dire che sia diventata in buona parte cosa sua. A lei dunque il giudicare se coloro, i quali hanno sulle loro spalle un tanto peso siano all'altezza del loro mandato.

L'onorevole Colombo ha potuto ottenere un rapido rilevamento del credito dello Stato, che, secondo alcuni, pareva che potesse farsi esclusivamente da cotesti Istituti, che oggi giacciono in una polvere inonorata, e che altri ritenevano aggiogati al carro dell'onorevole Sonnino.

Io lo felicito per cotesti risultati ed anche per la conclusione del prestito ultimo, fatto ad assai buone condizioni, checchè siasi detto, e con esito piuttosto brillante.

Ma egli sa meglio di me che il rialzo della rendita ed anche, fino ad un certo punto, il ribasso dei cambi dipendono, non solamente da cause interne, ma, forse molto più, dalle disposizioni del mercato internazionale.

È vero che per l'onorevole Sonnino si dimenticò che i ribassi, alla fine del 1893, si dovevano, oltrechè alla legge bancaria e alle esagerate inquietudini interne, alla depressione straordinaria del mercato europeo in quell'epoca verificatasi; come i rialzi della seconda metà del 1894 si dovevano alla enorme ripresa di tutti i fondi internazionali.

Ma anche oggi i rialzi si fondano in gran parte sull'abbondanza del denaro disimpiegato, sugli effetti delle conversioni e sui confronti coi corsi delle altre rendite estere. Non è strano infatti che il 4 per cento italiano tocchi oggi a Parigi il 90 mentre il 2 3[4 inglese, che fra sei anni sarà 2 e mezzo, si è spinto sin a 114 ed il 3 per cento francese, anche sotto la minaccia di una grave imposta, è sempre sopra la pari. Ad ogni modo, se non ottenute coi mezzi che anni sono denunziava in questa Camera l'onorevole collega Sanguinetti, queste migliorie del credito sono avventurose perchè esse dànno modo di agevolare la diminuzione dell'interesse del denaro e quindi di promuovere efficacemente la ripresa nella produzione e nel lavoro nazionale. Ma il miglioramento definitivo del credito, onorevole ministro, intenderà meglio di me che non può aversi senza il risanamento della circolazione. Infatti gli sbalzi dell'aggio, come quelli che salutarono i successi, come la caduta dell'onorevole Sonnino, arrecano gravissimi danni non solo alla finanza, ma a tutti gli affari del paese, a tutti gli interessi dei cittadini cominciando da quelli dei più umili e più laboriosi. Ci pensi adunque il Governo se vuole restaurare stabilmente la salute economica del paese e provvedere attraverso le angoscie del presente ai conforti ed alle speranze dell'avvenire. (*Bravo! Bene!*)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Picardi a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Picardi. A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate, oltre gli interessi e le spese del giudizio.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del bilancio del Tesoro.

Presidente. Continuando nella discussione del bilancio del Tesoro, ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Vincenzo.

Ricci Vincenzo. Mi limiterò a poche parole

per svolgere l'ordine del giorno che ho presentato.

La prima parte di esso si riferisce ad una questione che intendevo di trattare in una interrogazione già presentata alla Camera e che non potè avere il suo seguito perchè coll'onorevole ministro del tesoro e coll'onorevole ministro dei lavori pubblici rimanemmo d'accordo per rinviarla alla discussione di questo bilancio.

È noto che gli intraprenditori di opere pubbliche fanno talora dei ribassi così eccessivi che le opere stesse non si possono costruire con la diligenza necessaria.

Ne deriva un impiego di materiali spesso inferiori di qualità, ne nascono gravissimi litigi.

In epoca recente abbiamo avuto parecchi esempi di questi fatti, in cui le opere che che si costruiscono riescono in condizioni deplorevolissime, mentre si dà luogo a litigi che in genere non hanno un esito favorevole per lo Stato.

Al Ministero dei lavori pubblici si pratica un sistema che io ritengo alquanto arbitrario; ed è questo. Quando avviene un ribasso eccessivo, si annulla l'asta. Ora, io ritengo che, anzichè a questo sistema, che proprio mi sembra arbitrario, si debba ricorrere a qualche temperamento; si debba trar partito da quelle disposizioni che già esistono nella legge di contabilità e nel regolamento per l'applicazione di questa legge. Nel regolamento di contabilità dello Stato vi è un sistema d'asta che è quello che si dice a *candela vergine*; ma non so se quel regolamento si possa applicare nel senso di stabilire un massimo ed un minimo del prezzo di appalto.

La questione cui accenno è già stata trattata, con molta competenza, dall'onorevole Ferrucci, in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici; e mi pare che egli abbia appunto sollevato questo dubbio: se, stando ai termini specifici di quel regolamento, sia possibile di stabilire il massimo ed il minimo.

È certo che molte Amministrazioni importanti, per esempio le Amministrazioni ferroviarie, non seguono il sistema di appalti, che è usato dallo Stato. Spesso fanno delle gare, delle licitazioni private, e domandano quegli impresari che sono meglio conosciuti come capaci di eseguire convenientemente e lodevolmente i lavori che vengono loro commessi; ed è certo che questa disposizione che viene adottata da Amministrazioni pubbliche, come le Amministrazioni ferroviarie, potrebbe essere convenientemente, a mio avviso, adottata anche dallo Stato.

È certo che questi ribassi eccessivi producono l'effetto di allontanare spesso dagli appalti i migliori intraprenditori: poichè, sapendosi che non c'è assolutamente nessun limite nei ribassi che si fanno da taluni, quelli che vogliono eseguire i lavori con maggior coscienza, spesso si trattengono dall'intervenire all'asta. E questo è un grave danno pei lavori che si eseguiscono dalle pubbliche Amministrazioni.

Io non ho bisogno di rammentare al ministro tutti i mezzi a cui si ricorre da coloro che si presentano alle gare. Gli stessi capitolati d'appalto sono sempre studiati preventivamente; e si sa che prima di adire ad un'asta si cerca di vedere se vi può essere col tempo qualche appiglio per dare luogo ad una questione giudiziaria. Gl' intraprenditori certo fanno il loro interesse e nessuno può biasimarli, ma mi pare che lo Stato possa far questo, studiare il mezzo di prevenire questa gara di ribassi che è assolutamente qualche cosa di nocivo e d'immorale.

E vengo alla seconda parte del mio ordine del giorno che si riferisce ai lavori eseguiti dalle cooperative. Abbiamo una legge, la quale dapprima concesse alle associazioni cooperative di prendere parte alla esecuzione dei lavori pubblici entro il limite della somma di 100 mila lire; questo limite venne poi successivamente portato a lire 200 mila. È un fatto che questa disposizione di legge non ebbe finora un effetto molto utile.

Alcuni dicono che i lavori eseguiti da queste cooperative non furono lodevoli. Si dice che questa disposizione in sostanza non ha potuto avere effetto utile: io posso assicurare che in alcune circostanze ed in alcuni luoghi ho avuto campo di assicurarmi che i lavori eseguiti da associazioni cooperative in quella misura alla quale le medesime effettivamente potevano arrivare furono molto lodevoli, e si ebbero buonissimi risultati. Io credo che la ragione per la quale non si ebbero buoni effetti in talune circostanze dipende da questo fatto: che quelle cooperative non erano organizzate conveniente-

mente per assicurare il buon esito dei lavori ai quali aspiravano; e probabilmente erano organizzate in modo da non poter sodisfare a tutte le esigenze dei lavori che avevano assunto. Si è detto che talora le cooperative dopo avere in qualche luogo eseguito una parte, la parte più facile di certi lavori, lasciarono insodisfatti i bisogni dell'opera e la parte più difficile del lavoro.

Ma io posso dichiarare alla Camera che tutte le volte che una cooperativa fu costituita per fare un determinato lavoro, che entrava nel limite delle possibilità, delle competenze di quelle cooperative, il lavoro fu eseguito convenientemente e lodevolmente.

Ed è perciò che io ho voluto nel mio ordine del giorno esprimere questo concetto, che pur allargando il limite attualmente stabilito dalla legge per l'entità dell'opera, sia conveniente di far sì che negli appalti si specializzino le opere, e si facciano dei gruppi di determinati lavori; perchè così vi potranno essere varie cooperative, composte di elementi omogenei, le quali potranno concorrere convenientemente a questi lavori. Ed anche ciò può essere un mezzo per porre d'accordo l'interesse dello Stato con quello delle associazioni cooperative dei lavoratori, anche di fronte alla prima parte del mio ordine del giorno, ed agli enormi ribassi degli impresari.

Ed io non volendo tediare la Camera con un'ulteriore esposizione d'idee, che mi paiono molto semplici e chiare, mi limito a raccomandare all'onorevole ministro di fare buon viso al mio ordine del giorno, certo che così si farà cosa utile allo Stato, ed ai lavoratori.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito gli onorevoli Cadolini, e Tecchio a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

Cadolini. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione intorno al disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio, durante il mese di luglio 1896, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1896-97 non approvati dal Parlamento entro il 30 giugno 1896.

Tecchio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge d'iniziativa parlamentare, relativo ad una disposizione transitoria per l'applicazione dell'articolo 5 n. 5 della legge 24 settembre 1882 circa l'iscrizione nelle liste elettorali.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Seguita la discussione del bilancio del Tesoro.

Presidente. Riprendendo la discussione del bilancio del Tesoro, la facoltà di parlare spetta all'onorevole Imbriani.

Imbriani. Gli Istituti di emissione, i quali si trovano adesso sotto il controllo del ministro del tesoro, richiamano l'attenzione dell'intero paese il quale vede nelle loro mani tutti i mezzi di circolazione, tutto l'effettivo che può esistere, e l'accrescersi o il diminuirsi della moneta artificiale, secondo le richieste e i bisogni del tesoro o le speculazioni che essi intendono di fare.

Il ministro, come è naturale, risponderà che il servizio di questi Istituti è regolare; che le esposizioni fatte provano che essi si aggirano nell'ambito della legge, e infine che la circolazione sta nei limiti dalla legge prescritti.

Però non è questa l'opinione generale del paese, la quale è che se la Banca d'Italia non godesse del privilegio dell'emissione e della coniazione della moneta fittizia, della moneta artificiale, essa si troverebbe già in pieno stato di fallimento.

Alla Banca d'Italia si è data la liquidazione della Banca Romana. Le due Banche toscane, che erano forse le sole che veramente andassero a dovere e si mantenessero nei limiti legali, furono ingoiate da questa grande piovra che è la Banca d'Italia, alla quale si fece una condizione sotto tutti gli aspetti privilegiata, mettendola in condizione da non temere concorrenze e da dover presto divorare gli altri Istituti di emissione.

Alla Banca d'Italia si è dato il privilegio sommo del servizio di tesoreria, e si è creata così una nuova posizione di squilibrio per gli altri Banchi di emissione.

Ora la Banca d'Italia subirà una nuova e rilevante perdita col fallimento dell'Immobiliare. Certamente il ministro del tesoro, il quale deve tenere vigile il suo occhio su

questa Banca, avrà portata tutta la sua attenzione intorno a questo fatto speciale.

Signor ministro! Questo Istituto si trova in condizione di dover creare vantaggi fittizi, lucri fittizi: e credete voi che si possa perciò consentirgli il pagamento dei dividendi sulle azioni? Quando voi avete costituito quest'Istituto in modo che esso sia l'ipomoclio di tutto il credito italiano; quando gli avete dato in mano la circolazione di tutto il paese, almeno tenetelo con quei freni coi quali deve essere tenuto. E quando voi vedete che evidentemente nei suoi bilanci esso crea lucri che sono, ripeto, fittizii perchè non esistono, come e con quale animo potete voi consentire che si paghino i dividendi agli azionisti?

Ora questa condizione privilegiata sotto tutti gli aspetti, ha messo in tali condizioni di inferiorità i Banchi Meridionali e specialmente quello di Napoli, che essi si trovano in una lotta disuguale.

Le loro operazioni sono state limitate; ad essi è stata tolta una gran fonte di lucro. La loro circolazione è rigorosamente sorvegliata, lo che non accade per quella della Banca d'Italia! La circolazione del Banco di Napoli è sorvegliata e mantenuta nei suoi stretti limiti.

Nè io vi biasimo, anzi vi lodo di questo. Solamente vi domando: sorvegliate voi anche abbastanza attivamente alcune operazioni illegali del Banco di Napoli?

Come va, per esempio, che alla succursale di Bologna accadono sconci che recano al Banco stesso perdite che non sono ancora precisate, e che, per quante ricerche si sieno fatte, non ancora hanno potuto essere stabilite nei loro veri termini?

È vero o no che alla succursale di Bologna sono stati concessi fidi che hanno recato perdite che alcuni fanno ascendere a somme che non voglio neppure determinare, ma che altri indica in parecchie centinaia di migliaia di lire?

E perchè sono stati concessi questi fidi che si dice abbiano una origine politica, non essendo i firmatari persone solvibili, non essendo conosciuti sulla piazza come persone che avessero potuto fare operazioni di quel genere?

Io spero che l'attenzione del signor ministro si sia rivolta specialmente su questi fidi, perchè è dolorosissimo che si lasci dilapidare il patrimonio del Banco di Napoli a questo modo.

A Genova fu pagato uno *chèque* di 500,000 lire, senza che fossero osservate le norme legali. È giusto che questo denaro sia perduto dall'Istituto?

E quali misure avete voi prese contro i direttori delle Sedi del Banco a Bologna e a Genova? (*Interruzione dell'onorevole De Bellis*).

La semplice sospensione!

Ma si fanno liquidare grosse e grosse pensioni.

Dirò di più, poichè il deputato De Bellis richiama alla mia memoria altri fatti: dirò di più: dirò, cioè, che ai direttori delle sedi, l'anno, agli effetti della pensione, con gli antichi regolamenti, è computato di ventiquattro mesi; essi liquidano la pensione sull'anno raddoppiato. Non vi pare che ciò sia qualche cosa di veramente strano?

E a questi signori i quali fanno in tal modo gli interessi del Banco, è data la sospensione semplice, per poi dar loro la pensione, la quale, liquidata secondo quei regolamenti, porta, nelle loro tasche parecchie migliaia di lire all'anno, come compenso della trascuratezza o del loro mal fatto.

Io non voglio invadere il campo del caro amico Pansini, il quale ha diretto una interrogazione al ministro circa i regolamenti amministrativi del Banco, che pur trovano intoppi; ma dico che l'amministrazione, così come è adesso, è tanto piena di pastoie che non può fare operazioni, (concede però ai privilegiati parecchi favori) e non può adempiere al dover suo, come pur dovrebbe.

Signor ministro, circa il Banco di Napoli bisogna che ci intendiamo apertamente, ed io chiedo una risposta efficace e tassativa. Quali sono in proposito le intenzioni del Governo? Si vuole che i Banchi Meridionali vadano a precipizio?

Volete voi che il Banco di Napoli, quell'istituto solidissimo, senza azionisti, che poteva essere chiamato ad un compito altissimo nello Stato stesso, dal momento che avete tanta mania di accentrare e di bancheggiare, debba andare in rovina, in omaggio alla gran mole di questo Dio Belial che è la Banca d'Italia? (*Commenti*).

Eh! capisco: quando si tocca la Banca d'Italia, si toccano tante cose! È il Dio Moloch! È il Dio d'oro del momento! O meglio è il Dio della carta; ma, infine, poichè la carta si

sconta anche come oro, con una piccola perdita; e per chi non guarda tanto per il sottile, anche la perdita non monta, perchè resta la maggior parte.

Ora dunque va ingenerandosi di mano in mano questo dubbio; e malgrado la grande utilità che il Banco di Napoli ha recato colle sue sedi in molte parti d'Italia, valutate specialmente a Milano ed a Torino, cioè nei due centri commerciali ed industriali più serii ed importanti d'Italia, e che per le loro industrie hanno maggior bisogno di ricorrere al credito, malgrado ciò, dico, si va ingenerando un dubbio: cioè, che nella mente del Governo o dei Governi che si vanno succedendo, non ci sia altro scopo che di annullare a poco a poco i Banchi Meridionali e specialmente il Banco di Napoli il quale, per la sua importanza e per la vastità della sua azione reca maggiore ombra alla Banca d'Italia. È necessario dunque, intorno ciò, lo ripeto, parlarci chiaramente, perchè ogni parola contorta non gioverebbe a raggiungere lo scopo. Io credo che sarebbe un delitto contro tutto il credito italiano quello che conducesse per la condizione delle cose, a questo scopo. Un vero e grande delitto.

Perchè, se c'è un istituto che abbia in sè tutti gli elementi per poter progredire, per poter essere utile al paese; un istituto il quale non abbia bisogno di render conto agli azionisti, nè di somministrare dividendi ad essi, è proprio il Banco di Napoli: esso potrebbe giovare socialmente a tutti. Ma, ristretta la sfera della sua azione, amministrato nel modo con cui lo fate amministrare, con le perdite continue che una vigilanza trascurata e la mancanza di energia immediata produce, esso finirà per andare in rovina. Ciò noi non vogliamo; contro ciò noi ci ribelliamo; e vi richiamiamo sopra la attenzione del Governo e del paese, perchè appunto non vogliamo che il Banco di Napoli per causa del poco affetto che per esso nutre il Governo vada in rovina, per giovare unicamente agli interessi della grande piovra della Banca d'Italia.

Spero che ci sarà un'azione energica comune sui banchi della Camera e in tutte le Provincie d'Italia, senza eccezione, per opporsi a questo fatale andamento, per far argine a tutto ciò che conduca alla distruzione di un istituto non solo tanto benemerito, ma che è chiamato ad uffici centomila volte più alti della Banca d'Italia, la quale non è se non una compagnia di speculatori; e non può essere altro.

Comprendo che giova ai Governi avere a loro disposizione questo grande meccanismo di tutto il credito italiano, di tutte le fortune, di tutta la circolazione e di tutto il movimento italiano. Il Governo vi attingerà, secondo i suoi bisogni. Ma se questo, prima di tutto, è un brutto metodo di Governo, d'altra parte bisognerà ripagare, perchè la Banca d'Italia non farà niente per i begli occhi del Governo; e bisognerà ripagarla, chiudendo gli occhi sulla circolazione, aumentandole i privilegi ed, insomma, erigendola assolutamente arbitra di tutte le fortune d'Italia.

Ciò non possiamo volere assolutamente! Ed ora, signor ministro, fo punto su ciò. E domando: quando una legge dello Stato stabilisce una spesa, qual'è il primo dovere del ministro? È quello di stabilire questa spesa in bilancio.

Naturalmente mi risponderà il ministro, che c'è un'altra legge di buona amministrazione, cioè, che nessuna spesa possa essere stabilita, se non vi sia l'entrata corrispondente. Questo è logico, e sono due norme corrette da seguirsi. Però tocca al ministro del tesoro di procurare i mezzi.

Una voce. No! Spetta al ministro delle finanze.

Imbriani. Tocca al ministro del tesoro!

Il ministro delle finanze deve fare la proposta; ma spetta al ministro del tesoro di procurare i mezzi.

Ora, signor ministro, sono sei anni circa che fu votata la legge per il monumento a Giuseppe Mazzini in Roma. Avete trovato i mezzi per erigere la statua a Quintino Sella e la statua a Marco Minghetti. Troverete i mezzi per erigere chi sa ancora quanti monumenti, e per il monumento a Giuseppe Mazzini, a colui che intuì qui in Roma la terza vita d'Italia, e le diede coscienza della sua missione, a colui che ebbe tanta parte nel risorgimento italiano, che vi portò tutta l'anima sua, a Giuseppe Mazzini non si pensa, sebbene una legge abbia decretata la spesa per il suo monumento.

Io vi prendo in flagrante violazione di legge, e reclamo che la somma votata dal Parlamento sia inscritta nel bilancio del tesoro. Noi faremo una mozione in questo senso, per richiamare all'adempimento del suo dovere

il Governo, che fino ad oggi l'ha obliato. Con queste parole chiudo il mio dire.

Presidente. Viene ora la volta dell'onorevole Zavattari, il quale ha proposto un ordine del giorno del quale darò lettura:

« La Camera invita il Governo ad includere nei patti dei diversi capitolati d'appalto per le forniture o lavori per conto dello Stato, la cifra del minimo di salario che l'appaltatore sarà obbligato di corrispondere agli operai. »

L'onorevole Zavattari ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

Zavattari. Onorevole ministro, il mio ordine del giorno porta una modificazione alla legge generale di contabilità dello Stato. Quindi spero di trovare appoggio in Lei.

L'onorevole Ricci Vincenzo ha denunziato alcuni fatti gravi riguardo agli appalti pubblici, ed ha domandato, col suo ordine del giorno, al quale ho apposto la mia firma, che per gli appalti vi sia una scheda che determini il massimo e il minimo dell'offerta.

Io vado più in là. Questa prima disposizione è buona; ne propongo una seconda, che è del pari buona ed è anche umana.

L'onorevole ministro, che è uomo tecnico, m'insegna che, nello stabilire un capitolato d'appalto, il tecnico tien conto di tre fattori: della materia prima, del lavoro, della direzione o amministrazione.

Ora, la materia prima può esser soggetta a ribasso o a rialzo, a seconda della maggiore o minor produzione, ma nella mano d'opera ciò non avviene, salvo che l'appaltatore sostenga nell'appalto che paga la mano d'opera in ragione di tre, mentre poi va a prendere la mano d'opera dove si può pagarla uno. Le spese di direzione e d'amministrazione poi sono sempre le stesse. Se noi negli appalti per conto dello Stato stabilissimo il minimo di salario, che l'appaltatore è obbligato a corrispondere agli operai, faremmo cosa sana e umana. Sana, perchè non sarebbero più possibili ribassi così sfacciati che, mentre in alcuni luoghi gli operai potevano farli solo nella misura del 10 per cento, gli appaltatori li portavano al 35 per cento. Ciò significa o che il tecnico, il quale ha confezionato il capitolato d'appalto, è incapace, o che l'appaltatore non è onesto.

Dal banco del Governo in questi giorni si è udito dire più d'una volta, che pur troppo vi sono stati appaltatori disonesti. Il ministro accennerà alla difficoltà di stabilire il minimo del salario. Però il tecnico può far benissimo il conto.

Per esempio, si può stabilire il minimo di retribuzione del muratore. Lo stesso dicasi per l'opera tipografica, tanto più che la Associazione dei tipografi ha una tariffa accettata da quasi tutti i grandi industriali d'Italia, e riconosciuta anche da alcune autorità provinciali e comunali. Lo stesso dicasi dei braccianti. Vi cito a questo proposito un caso speciale, occorso in un appalto di opere pubbliche.

Per trasportare una certa quantità di materiale, lo Stato doveva pagare lire 1,25 al metro cubo. Ebbene, l'appaltatore prende lo appalto in base a quella cifra, e poi fa venire operai da un'altra Provincia, che lavoravano a 80 centesimi al metro cubo, obbligando così gli operai, che stavano sul luogo, a lavorare per 80 centesimi. Ora se lo Stato riconosce giusto il capitolato fatto dal suo ingegnere; e se dice che questo minimo di mano d'opera è stabilito nella cifra di uno, questa sia rispettata da parte dell'appaltatore. Non mi dilungo a dire altro, perchè so di parlare ad un uomo assolutamente tecnico, e perciò spero che la sua risposta sarà sodisfacente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Colombo, *ministro del tesoro.* Risponderò innanzi tutto alle osservazioni dell'onorevole Diligenti e dell'onorevole Imbriani relativamente alle Banche d'emissione.

L'onorevole Diligenti ha accennato in generale alla sorveglianza che il Governo, e per esso il ministro del tesoro, esercita sulle Banche d'emissione ed ha manifestato il dubbio che questa sorveglianza imponga una troppo grave responsabilità al Governo. Ma la responsabilità del Governo risulta dalle norme che determinano il servizio di vigilanza, e quindi è limitata dalle precise disposizioni della legge.

L'onorevole Diligenti ha affrontato poi la questione della Banca d'Italia, riportando in quest'Aula quegli apprezzamenti sull'andamento della Banca stessa che recentemente formarono oggetto di una pubblicazione in una pregiata rivista.

L'onorevole Diligenti vi ha trovato l'occasione di manifestare molti dubbi sopra la solidità del nostro massimo Istituto di credito

e di suggerire i mezzi coi quali si potrebbero migliorare le sue condizioni e risanare la circolazione.

Per attenuare l'impressione di questi appunti, io credo utile di rettificare qualche dato importante, ripetendo qui press' a poco ciò che ebbi già occasione di dire rispondendo a un'interrogazione dell'onorevole Rizzetti. Non farò altro che citar le cifre pubblicate nei soliti rendiconti delle Banche d'emissione.

La questione più grave nella situazione della Banca d'Italia è quella delle immobilizzazioni. Queste immobilizzazioni sono di due sorta: ci sono innanzi tutto quelle provenienti da operazioni non consentite dalla legge, che sono state accertate coll'ispezione del febbraio 1894, e poi quelle provenienti dalla liquidazione della Banca Romana, accollate alla Banca d'Italia dal precedente Ministero colla Convenzione del 30 ottobre 1894.

Secondo l'ispezione del 20 febbraio 1894 le immobilizzazioni per operazioni non consentite dalla legge ammontavano alla cifra tonda di 449 milioni.

Di questi, parte furono già smobilizzati, in guisa che alla fine dell'ultima decade le partite incagliate ammontavano, come del resto risulta dalle pubblicazioni che si fanno a tenore di legge, a 346 milioni in cifra tonda. Aggiungiamo 30 milioni per la svalutazione di altrettanta somma di capitale e leviamo l'aumento avvenuto nel conto corrente col Credito fondiario dal febbraio 1894 ad oggi, che è di 22 milioni circa; ed avremo una somma di 354 milioni di partite incagliate esistenti ora, le quali, messe a raffronto coi 449 milioni riscontrati nel febbraio del 1894, danno una smobilizzazione di 95 milioni, al giorno d'oggi. Siamo dunque già al disopra di quella smobilizzazione di 90 milioni, che dovrebbe esser fatta nel primo triennio dell'esercizio della Banca, mentre mancano ancora alcuni mesi prima di giungere alla scadenza.

Dunque, non avevo torto di dire, rispondendo all'onorevole Rizzetti, che, per quanto riguarda queste partite, le smobilizzazioni procedono sodisfacentemente.

Non entro nell'analisi di ciò che potrà avvenire nei trienni successivi; mi limiterò ad osservare che, per combinazioni fatte coi diversi enti debitori, si può contare già sopra un'annualità di più di 20 milioni, pei successivi trienni. Aggiungo che ci sono, in quelle partite incagliate, parecchi milioni di titoli di facile realizzazione; laonde credo che, anche nel secondo e nel terzo triennio, le smobilizzazioni procederanno altrettanto sodisfacentemente. Ad ogni modo, nel terzo triennio, la legge permette di valersi degli accantonamenti che si fanno, come l'onorevole Diligenti sa, per effetto della Convenzione stipulata fra lo Stato e la Banca d'Italia, per la gestione delle tesorerie.

Vengo ora alla questione della liquidazione della Banca Romana, la quale non è così chiara come quella delle immobilizzazioni provenienti da operazioni non consentite dalla legge. Però, contro le immobilizzazioni verificate nel febbraio 1894, e ridotte, come abbiamo visto, di 95 milioni, e contro alle immobilizzazioni dovute alla liquidazione della Banca Romana, l'onorevole Diligenti sa che stanno gli accantonamenti, l'importanza dei quali non mi pare sia stata generalmente riconosciuta al suo vero valore.

Gli accantonamenti stabiliti dalla Convenzione del 30 ottobre 1894 sono, per quanto riguarda le immobilizzazioni per operazioni non consentite dalla legge, di quattro milioni nel 1894, cinque milioni nel 1895 e poi sei milioni negli anni successivi sino al limite di quindici anni. Per ciò che riguarda invece la liquidazione della Banca Romana gli accantonamenti sono determinati dall'atto bancario del 1893 e ammontano a due milioni per anno fino alla fine della concessione. Ora se si fa il conto di questi accantonamenti coi relativi interessi composti noi arriviamo ad una cifra di circa 115 milioni pei primi, e di 59 milioni per i secondi. Se poi aggiungiamo la massa di rispetto, la quale è facile dimostrare che resterebbe completamente disponibile per ciò che ora verrò a dire, otterremo una cifra di poco inferiore a 220 milioni, che stanno a fronte della possibile perdita dell'una e dell'altra liquidazione.

Questo è lo stato delle cose che risulta dalle situazioni pubblicate.

L'onorevole Diligenti, e anche l'onorevole Imbriani hanno parlato del dividendo. Su questo argomento credo mio dovere di dare alcune spiegazioni e di fare una dichiarazione.

Nel calcolare il dividendo del 1895 (operazione alla quale il presente Ministero non ha potuto prender parte, perchè il dividendo era già stabilito prima che venissimo a que-

sto posto), nel calcolare il dividendo del 1895 l'onorevole Diligenti sa che non si tenne alcun conto degli interessi del conto corrente col credito fondiario; ciò che permette di tener conto di tutta la massa di rispetto per far fronte alle immobilizzazioni, ed alla liquidazione della Banca Romana.

Invece (e ciò è il punto sul quale mi pare che tanto l'onorevole Diligenti, quanto l'onorevole Imbriani richiamassero la mia attenzione), invece fu calcolato per intero l'interesse del conto corrente verso la liquidazione della Banca Romana.

A termini rigorosi di legge, questa imputazione a utili degli interessi di questo conto corrente è giustificata, perchè l'articolo 29 dell'atto bancario del 1893 determina precisamente questo interesse, e la ragione di esso, fissata alla metà del saggio dello sconto.

Si può discutere però se, in vista delle condizioni nelle quali si trovano le liquidazioni, si debba negli utili avvenire tener conto di quest'interesse.

Gli onorevoli Diligenti ed Imbriani permetteranno a me di non rispondere in modo preciso, assoluto, a questa osservazione.

Dirò solamente che quando si tratterà di stabilire le norme per il dividendo, il Governo, nella sua azione di ente vigilante, avrà cura che siano sodisfatti i legittimi diritti degli azionisti, e che nel medesimo tempo non sia trascurato l'interesse della circolazione, promuovendo una rapida e sicura smobilizzazione delle partite in sofferenza.

L'onorevole Diligenti dice che bisogna invigilare perchè l'opera delle mobilizzazioni proceda sempre in modo perfetto, perchè il credito sia tenuto alto. Non dobbiamo, egli dice, chiudere gli occhi come lo struzzo, per non vedere ciò che ci rincrescerebbe di dover constatare.

No, onorevole Diligenti. Noi vigiliamo e vigileremo continuamente, e, se occorrerà, sapremo anche operare. Noi vogliamo, al pari di lei, il miglioramento del credito, e il risanamento della circolazione.

Ma Ella converrà con me che per riuscire a questo intento, non giova mai, in generale, ricorrere a rimedi violenti. Bisogna lasciar tempo al tempo, e tale appunto è il carattere delle leggi che hanno regolata la circolazione in questi ultimi anni; permettere alle operazioni di svolgersi in modo da ottenere il massimo effetto possibile, detraendo dagli utili annuali quelle risorse, le quali si possa legittimamente sperare che bastino a compensare le eventuali perdite delle liquidazioni.

L'onorevole Imbriani è venuto alla sua volta a censurare il modo con cui si calcolarono i dividendi della Banca d'Italia, e poi ha aggiunto alcune raccomandazioni, perchè non si permetta che si stabilisca una disuguaglianza tra gli uni e gli altri Istituti di emissione. Egli ha accennato innanzi tutto ad irregolarità che si sarebbero riscontrate in qualche succursale del Banco di Napoli, e mi ha richiesto di rispondere se il Governo se ne è occupato.

Si, onorevole Imbriani. Me ne sono talmente occupato che in quella sede, alla quale Ella ha alluso, ho già decretato che si faccia una speciale inchiesta...

Imbriani. Bologna.

Colombo, *ministro del tesoro.* ... e questa inchiesta metterà in luce, se esistono, quelle irregolarità che l'onorevole Imbriani ha accennate.

L'onorevole Imbriani mi ha domandato se il Governo permette che i Banchi Meridionali vadano a precipizio.

Imbriani. È la tendenza generale.

Colombo, *ministro del tesoro.* Egli ha mostrato di credere che il Governo dia una preferenza piuttosto ad un Banco di emissione che ad un altro.

Imbriani. È stata data.

Colombo, *ministro del tesoro.* Io osserverò innanzi tutto all'onorevole Imbriani che quanto a situazione i Banchi Meridionali si dovrebbero trovare in condizioni migliori della Banca d'Italia, perchè non hanno azionisti.

Ma in ogni modo, al Governo non spetta nessuna azione speciale su quei Banchi. Il Governo non ha altro còmpito, che quello della vigilanza; e questa vigilanza, ne lo posso assicurare, è fatta col più grande scrupolo e colla maggiore equanimità.

Nessuno, credo, potrà dire a me che io abbia mai a mancare alle leggi dell'equità e della giustizia. Io posso accertare l'onorevole Imbriani che faccio il mio dovere, che continuerò a farlo, e che, davanti alla legge, Banca d'Italia, Banco di Napoli o Banco di Sicilia sono perfettamente uguali.

Imbriani. È la legge che mette la Banca d'Italia in istato di privilegio.

Presidente. Ella non ha facoltà di parlare.

Imbriani. È un semplice ricordo che faccio al ministro.

Presidente. Ma non ricordi niente. Non si può interrompere.

Colombo, *ministro del tesoro.* Credo di aver sufficientemente risposto alle osservazioni mossemi dagli onorevoli Imbriani e Diligenti; ora devo poche parole di risposta agli onorevoli Ricci e Zavattari.

L'onorevole Ricci Vincenzo ha proposto un ordine del giorno che ha due scopi. Nella prima parte invita il Governo ad esaminare se non convenga adottare più largamente il sistema delle gare o licitazioni private e quello di fissare il massimo e minimo dei prezzi, modificando ove occorra l'articolo 86 e seguenti del regolamento per l'applicazione della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Comincerò a rispondere a questa prima parte.

Io non nego gli inconvenienti gravi dei quali ha parlato l'onorevole Ricci.

È certo che oggigiorno si dànno, nelle gare d'appalto, esempi di ribassi talmente straordinari, che non si possono giustificare altrimenti che con l'idea, da parte dell'appaltatore, di trovare il modo per mezzo di liti, o altrimenti, di rivalersi dell'eccessivo ribasso del prezzo.

Ma non è facile di riuscire ad impedire col regolamento e con la legge di contabilità, che questi fatti avvengano.

Presentemente, come l'onorevole Ricci sa, nell'articolo 86 del regolamento di contabilità dello Stato si parla di un massimo e di un minimo; ma il minimo è per i contratti attivi, vale a dire per le vendite, o per gli affitti di stabili ed oggetti immobili; il massimo, invece, è per i contratti passivi, cioè, per le forniture e gli appalti. Salvo i casi nei quali non si stabilisce, in via di eccezione, che una sola gara, la tendenza naturalissima che si manifesta nelle disposizioni del regolamento di contabilità, è di provocare ulteriori ribassi; d'onde le gare successive. Quindi, per entrare nel concetto dell'onorevole Ricci, bisognerebbe cambiare lo spirito che informa le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

Veramente in parecchi casi, quando si verificarono ribassi eccessivi, il Governo si è valso anche della facoltà di annullare le aste; ma questa è una eccezione e non la regola.

Invece, secondo l'onorevole Ricci, bisognerebbe modificare la legge ed il regolamento di contabilità, in modo di ammettere anche la scheda segreta con un massimo ed un minimo di prezzo, applicando tale facoltà ai casi nei quali l'aggiudicazione è dichiarata definitiva dopo un unico esperimento di gara.

È un sistema che è già stato messo avanti da parecchie amministrazioni dello Stato e specialmente da quella dei lavori pubblici qualche anno fa con una proposta formale diretta all'Amministrazione del tesoro, basandosi, appunto, sui risultati ottenuti col medesimo sistema dalle Amministrazioni ferroviarie.

Ma prima di venire ad una modificazione della legge e del regolamento di contabilità bisogna riflettere seriamente, poichè la determinazione del massimo e del minimo può avere qualche volta inconvenienti gravissimi.

Che cosa avverrebbe, per esempio, se i preventivi non fossero esatti, cosicchè la determinazione del minimo lasciasse ancora un largo margine, e s'impedisse ad appaltatori valenti di fare offerte migliori?

Malgrado queste difficoltà, posso accertare l'onorevole Ricci che il Governo si occupa continuamente della questione e se ne è occupato tanto che nel primo mese di quest'anno l'Amministrazione del tesoro ha fatto appello a tutte le Amministrazioni centrali, perchè avessero proposto quelle modificazioni che credevano utili da farsi nella legge o nel regolamento di contabilità. Oltre di ciò noi ci stiamo procurando tutti i decreti e regolamenti che vigono all'estero su questa materia; cosicchè senza fare una promessa formale, l'onorevole Ricci può esser certo che l'argomento sarà studiato per venire a proposte concrete, forse più presto di quello, che, in generale, è lecito di sperare, quando si intraprendono studi di questa natura.

La stessa risposta può servire anche per la seconda parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Ricci, vale a dire quella relativa agli appalti, dati alle associazioni cooperative; ed anche alla osservazione ed alla domanda dell'onorevole Zavattari, che si riferiscono alla limitazione del *minimum* del salario, nel caso di contratti di appalto, di forniture e simili.

Trattandosi di cooperative, argomento piuttosto ponderoso, l'onorevole Ricci mi consenta di non entrare in lunghe considerazioni, e

di limitarmi a dirgli che riconosco veramente piena di buon senso l'osservazione che egli ha fatto, che, cioè, il poco successo che in molti casi si è verificato negli appalti assunti da cooperative, sia dovuto a questo: che l'appalto comprendendo operazioni di diversa natura, mentre da una parte la cooperativa poteva essere adatta ad un genere di lavori, poteva non esserlo per altri di diverso genere, cosicchè finiva spesso per verificarsi ciò che è il vero malanno di queste intraprese, vale a dire lo sfruttamento delle società cooperative per parte di intraprenditori audaci e forti di capitali.

Ora non è difficile di studiare il modo di far entrare questo suo concetto in una modificazione relativa a questo argomento.

Quindi l'onorevole Ricci anche su questo punto può esser certo che non dimenticherò la sua raccomandazione.

Quanto all'onorevole Zavattari gli dirò che, in tesi generale, riconosco giusto il concetto di impedire lo sfruttamento dell'operaio per servire agl' interessi di un appaltatore il quale se ne vale per ottenere ribassi che non sarebbero altrimenti possibili.

In pratica, però, l'onorevole Zavattari mi concederà che a farne una disposizione di ordine generale si oppongono difficoltà gravissime. Già qualche obbiezione l'ha mossa egli stesso; eppoi io gli posso fare anche quest'altra. I prezzi della mano d'opera sono variabili da località a località; la giornata, per esempio, di un bracciante o di un muratore a Milano è diversa da quella di Mantova o di un altro posto di minore importanza; e oltre a ciò possono variare, anche molto rapidamente, secondo i tempi e le circostanze.

Quindi è difficile in una legge, o in un regolamento d' indole generale di far entrare queste determinazioni che sono tanto variabili da luogo a luogo, da opera ad opera. Però non mi pare impossibile di esprimere in una formula generale questo concetto che, torno a ripetere, ritengo teoricamente giusto.

All'onorevole Zavattari non posso dunque dare assicurazione maggiore di questa: che cioè, nel mentre io mi occuperò delle modificazioni al regolamento di contabilità che ha domandato l'onorevole Ricci, mi occuperò con altrettanta sollecitudine della sua raccomandazione. E quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Ricci io confido che egli voglia accettare la mia dichiarazione, e convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione della quale terrò grandissimo conto.

Poichè sto parlando, credo che sarebbe utile di rispondere anche alle considerazioni assennate che l'onorevole relatore della Giunta del bilancio ha fatto sull'argomento delle pensioni.

L' onorevole relatore della Giunta del bilancio ha innanzi tutto trattato la questione della quale si era già parlato a proposito del bilancio di assestamento.

Nel progetto per il bilancio di assestamento, presentato dal mio onorevole predecessore, c'era un articolo 6 nel quale si stabilivano le norme per distinguere le pensioni di autorità da quelle di diritto. Quest'articolo 6, che è stato presentato in obbedienza ad un ordine del giorno approvato dalla Camera nel 1891, fu modificato dalla Giunta del bilancio, la quale ha anche espresso il parere che convenisse farne un articolo unico di un disegno di legge a parte.

L'onorevole Saporito, avendomi domandato di rimandare questo argomento al bilancio del tesoro, levandolo dal bilancio di assestamento, ho acconsentito, perchè pareva anche a me che questa fosse la sede più opportuna per una tale questione. Ora l'onorevole relatore, a nome della Giunta del bilancio, viene a proporre una formola definitiva per un articolo di legge, il quale deve supplire l'articolo 6, già proposto nel bilancio di assestamento. Questo nuovo articolo proposto dalla Giunta del bilancio, io lo accetto integralmente, perchè risponde agli scopi che aveva l'articolo primitivo; e confido che, per effetto di questo articolo, saranno d'ora innanzi distinte chiaramente le pensioni di collocamento a riposo di autorità, dai collocamenti a riposo di diritto.

Ma l'onorevole relatore non si ferma a questo argomento, sibbene, entrando nella questione delle pensioni, viene a fare una proposta concretata in un ordine del giorno.

Questa proposta che l'onorevole Saporito fa, a nome della Giunta del bilancio, è un invito al Governo di limitare, suppongo in cadaun anno con la legge dello stato di previsione, di limitare le concessioni di pensioni dovute in seguito a spontanea domanda dell' impiegato o del militare, in guisa che l'ammontare totale delle iscrizioni sul debito vitalizio sia equilibrato dalle eli-

minazioni medie verificatesi negli esercizi precedenti.

Ora qui bisognerebbe intenderci, onorevole Saporito. Se questa deve essere una massima matematica, precisa, da seguire sempre allo stesso modo, dichiaro addirittura, che mi sarebbe impossibile d'accoglierla e d'applicarla; perchè l'onorevole Saporito sa, che la curva della spesa annua per le pensioni va crescendo e crescerà chi sa ancora per quanto numero d'anni, fino a raggiungere una linea orizzontale, che rappresenti lo stato di sistemazione. Ma questa legge di accrescimento e di sistemazione che si verificherebbe regolarmente per un'azienda, nella quale l'organico fosse costante, non può verificarsi con la stessa regolarità nell'azienda dello Stato, nella quale gli organici sono in continuo fluttuamento.

Se, per esempio, per un organico costante, dal primo momento che si cominciano a liquidare gli assegni vitalizi, fino al punto in cui gli stanziamenti diventano costanti, decorrono circa cinquantotto anni, tenendo conto delle tabelle ordinarie di mortalità, questo termine di 58 anni naturalmente viene a prendere inizio ancora ogni volta che entri in attuazione un organico nuovo, il quale sconvolga tutti gli organici antichi.

Si tratta dunque di legge fatale, di una di quelle leggi, contro le quali non possiamo opporci con limitazioni determinate, perchè è la forza delle cose, è la forza dei numeri che si impone a tutte le disposizioni che credessimo di dare per opporvici. Noi siamo ben lontani dal raggiungere quell'assetto definitivo della spesa delle pensioni, pel quale sussisterebbe l'equilibrio desiderato dall'onorevole Saporito, poichè vediamo crescere continuamente, malgrado i freni già tentati, la pensione media, tanto per le iscrizioni annue, quanto pel complesso delle pensioni vigenti.

Dunque io sono indotto a credere, che il senso, nel quale l'onorevole Saporito ha formulato quest'ordine del giorno sia questo, che, cioè, d'anno in anno, tenuto conto delle eliminazioni degli anni più prossimi precedenti, s'abbia a stabilire un limite, il quale naturalmente non può essere costante e matematico. Noi potremo trattenere indietro i pensionandi per due o tre anni, e con ciò riusciremo a rallentare la legge dell'accrescimento, ma non potremo mai impedirla.

Per queste ragioni, io pregherei l'onorevole Saporito, o ad acconsentire, che io accetti il suo ordine del giorno come una raccomandazione, oppure a dichiarare in modo preciso che il senso, nel quale quest'ordine del giorno deve essere interpretato, sia appunto quello che io gli ho dato, vale a dire un invito a studiare il modo di limitare, anno per anno, l'aumento per la spesa delle pensioni, tenuto conto delle eliminazioni verificatesi negli anni viciniori.

In questo senso potrei accettarlo, in senso diverso no.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. L'onorevole ministro del Tesoro ha rilevato, nell'ultima parte del suo discorso, il significato che l'ordine del giorno presentato dalla Giunta generale del bilancio dovrebbe avere riguardo alla possibile limitazione degli assegni di riposo.

Ammesso che le dichiarazioni fatte dal ministro del Tesoro siano indefettibili, l'ordine del giorno, di cui si tratta non potrebbe, a parer mio, stabilire un limite esatto, matematico agli assegni annuali di riposo, per le ragioni dette dal ministro del Tesoro e perchè l'ordine del giorno sarebbe assolutamente incapace a far argine a quelle assegnazioni che provengono dai diritti consentiti dalla legge vigente.

Quindi, se l'ordine del giorno può essere accolto nel senso espresso dal ministro, noi non urteremo contro l'ostacolo di stabilire cosa che non sia in armonia con le disposizioni di legge, ma stabiliremo cosa che, in pratica, avrà poca efficacia.

Ora in una materia tanto importante, quale è quella delle pensioni, io desidererei che i provvedimenti i quali tendono a far sì che questo assegnamento di spesa non occulti una gravissima minaccia per il nostro bilancio, siano determinati in maniera che l'impegno sia assoluto e non soltanto apparente. Io penso che, a questo riguardo, ben altra cosa occorra che un ordine del giorno; occorre rivedere ancora e nel modo, se è possibile, il più semplice, la legge degli assegni a riposo.

L'onorevole Saporito, che fra di noi è uno dei cultori più competenti di questa materia, potrebbe, insieme ai meritati elogi per aver sempre rivolta l'opera sua a limitare il pericolo che da essa si minaccia, potrebbe però rivolgere anche a sè stesso qualche critica

per non aver voluto come relatore dei provvedimenti finanziari del 1895, accettare quel partito che forse si presentava il più utile ed opportuno a conseguire lo scopo e che era stato proposto dallo stesso ministro del Tesoro del tempo l'onorevole Sonnino.

Quel partito consisteva nel mantenere in genere le attuali disposizioni di legge intorno agli assegni di riposo; ma, sebbene partisse dal concetto esatto e ragionevole che l'assegno di riposo dovesse commisurarsi sulla base del servizio prestato, vi aggiungeva l'altro criterio, che manca nella legge, dell'età in cui comincia ad esser percepito; quel provvedimento non venne accettato dalla Commissione che esaminava il disegno di legge.

Ed io me ne dolgo. Forse i clamori che in quell'epoca il provvedimento destò dipesero più che altro da una interpretazione non esatta delle sue disposizioni e della sua portata; dipesero altresì da due inacerbimenti iscritti dal ministro di allora nella sua proposta e che non tutti e due erano voluti dalla Commissioue Reale che studiò in altri tempi la questione delle pensioni e che aveva fatta la medesima proposta fondamentale del 1895. Non può cader dubbio che una limitazione della pensione per gl'impiegati che vanno a riposo in età giovanile non si presenti utile ed equa, come non può cader dubbio che all'opposto un benefizio maggiore di riposò debba esser conseguito dall'impiegato, il quale rimane molto tempo di più in ufficio, e quindi gode l'assegno di riposo per un minor numero di anni.

Era su questo fatto naturale che era basata la proposta della Commissione Reale, mentre per l'opposto l'onorevole ministro del tempo non ne tenne conto ugualmente; al che attribuisco in parte l'insuccesso di quel provvedimento che io mi dolgo ancora che non sia stato accettato dalla Commissione, nè discusso alla Camera.

Allora non si volle proporre l'aumento per quegli impiegati che andavano a riposo in età tarda, quando, cioè, venivano a chieder meno di compenso allo Stato, e di più si volle che la disposizione cadesse sulle pensioni riversibili, le quali non hanno nulla a che fare col principio che ci occupa, perchè morto che sia il pensionato, o morto che sia l'impiegato che è ancora in ufficio al momento in cui potrebbe avere la pensione, e il diritto alla pensione si riversa sulla famiglia di lui, non ha più nulla a vedere la legge di probabilità della durata dell'assegno di pensione riferita all'età dell' impiegato.

Al momento in cui la vita dell'autore del diritto cessa per dar luogo alla morte, essa non può più dare norme a commisurare la pensione riversibile.

Se invece si fossero tolti a quella proposta anche i due difetti accennati, cioè di non acconsentire un compenso all'impiegato che sta lungamente in servizio, e di volere prendere norma dalla sua vita probabile, per stabilire l'assegno di pensione riversibile sulla famiglia, è anche probabile che la proposta sarebbe stata accolta con minore opposizione, ed avrebbe trovato terreno più propizio per gli effetti che intendeva conseguire.

Fatte queste osservazioni nel modo disadorno che è conseguenza dell'esser venuto impreparato a questa discussione, concludo che l'onorevole ministro del tesoro voglia per ora accettare l'ordine del giorno nel senso che egli ha detto, perchè non potrebbe accettarsi in senso più restrittivo; e insieme lo invito a riprendere in esame la materia ed a studiarla serenamente, per vedere se quella proposta che, nel 1895, non si volle discutere, non sia ancora il caso di presentarla alla nostra approvazione, opportunamente modificata.

È questo, come dicevo in principio delle mie parole, come dissero il relatore ed il ministro, un problema di grandissima importanzá. I Corpi legislativi, generalmente, non si occupano con amore che delle questioni del momento, delle questioni che più agitano le passioni; e difficilmente tendono lo sguardo alle conseguenze tardive della loro azione; conseguenze che si ripercuotono in un lontano avvenire.

E, purtroppo, la materia delle pensioni è tale, che non può appassionare nel senso, che, oggi, vediamo un piccolo carico, poniamo di 100,000 lire, chè non ci spaventa, mentre dovrebbe spaventarci, in ragione della ripercussione sua sul capitale.

E quanta questa ripercussione sia, i miei colleghi lo vedranno, se vorranno considerare che la inscrizione di 100,000 lire, poniamo, di pensioni nuove, equivale ad un capitale di debito, che noi assumiamo, di circa un milione di lire; che il carico del bilancio del tesoro, conseguente alla medesima inscrizione di 100,000 lire, una volta che siamo a rotazione compiuta, vale a dire, una volta

che la curva ha acquistato quella orizzontalità a cui ha accennato il ministro del tesoro, quel carico viene ad essere di 16 o 17 volte l'importo della inscrizione.

Dunque, vedete come, sotto queste cifre, apparentemente modeste, si nascondano sempre conseguenze serissime, conseguenze che noi non saremo più in grado di mitigare, quando, per avere inscritto 1000 oggi, se ne sentirà l'effetto nocivo decuplato e più dopo i 20, i 30, i 40 e perfino i 58 anni, cui accennava l'onorevole ministro.

Perciò esorto il ministro a fare quello studio che ha promesso; ed esorto la nostra Camera che allorquando questi problemi vengano sottoposti alla sua discussione li voglia apprezzare al loro giusto valore e non credere che sia effetto di un animo troppo piccolo, di vedute troppo meschine, se vi sono taluni i quali, malgrado il poco interesse che offre la materia, tuttavia hanno la costanza d'occuparsene e di additarle i pericoli che essa nasconde.

Se questa benevolenza non li sostiene, si finirà per abbandonare l'argomento alla mercè del caso e le conseguenze a carico del bilancio pur troppo si vedranno poi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Saporito, *relatore*. Il discorso del ministro del tesoro ha facilitato il mio còmpito come relatore. Mi permetta però la Camera ch'io risponda brevemente ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Diligenti e dall'onorevole Imbriani.

Prima di tutto debbo liquidare una specie di fatto personale coll'onorevole Diligenti.

L'onorevole Diligenti mi ha quasi rimproverato perchè io dopo avere al 1893 combattuto l'attuale legge bancaria, oggi subisca questa legge e lasci in pace gli Istituti di emissione e specialmente la Banca d'Italia, contro cui egli sempre combatte.

Onorevole Diligenti, al 1893 io ho sostenuto le mie idee dinanzi al Parlamento ed ho dimostrato la necessità d'una Banca unica di emissione *ex-novo*, e quindi da crearsi fuori dei passati Istituti d'emissione; il Parlamento però ha creduto di votare la legge che è oggi in vigore, ed io sono in obbligo di rispettarla.

Lo stesso ha fatto l'onorevole Sonnino, contro cui l'onorevole Diligenti è stato oggi molto generoso di strali.

L'onorevole Sonnino ha combattuto anche nel 1893 la legge bancaria che oggi è in vigore; ma quando egli fu ministro del tesoro, non ha potuto far altro che rispettarla e migliorarla con provvedimenti che ha fatto votare dal Parlamento.

Dopo questa specie di fatto personale, passo alle altre osservazioni dell'onorevole Diligenti.

Egli ha parlato del credito della Banca d'Italia con tinte molto fosche, molto oscure. Ha dimostrato come questo credito sia in cattive condizioni, accennando al prezzo che hanno le azioni in questo momento, e riferendosi ad un articolo di giornale che in questi giorni è stato pubblicato nella capitale del Regno.

Non credo che le condizioni della Banca d'Italia siano così cattive come crede l'onorevole Diligenti. In tutti i casi, non credo di dover entrare nel campo in cui egli è entrato, poichè la Camera non può occuparsi che di documenti ufficiali, e non di articoli di giornali, che possono avere nei loro attacchi, nelle loro accuse, moventi e ragioni estranei ai veri interessi del pubblico.

L'onorevole ministro del tesoro ha fatto rilevare alla Camera come le immobilizzazioni siano state ridotte di più di 100 milioni. Ha ricordato tutti gli accantonamenti che sono stati stabiliti dagli atti bancarii. Se tutto si svolgerà regolarmente, il nostro massimo Istituto di emissione uscirà dalle difficoltà in cui si trova e potrà rendere buoni servigi al nostro paese.

Però per la Banca d'Italia, come per qualsiasi Istituto di credito e di emissione, bisogna essere prudenti nelle accuse, riservati e giusti nei giudizi; non bisogna sempre prenderli come bersaglio di opposizione. Ai grandi Istituti di emissione è legato in parte il credito degli Stati, e i pubblici poteri, se devono essere rigorosi nella sorveglianza, devono essere gelosi della loro riputazione e dei loro interessi.

Abbia un po' di pazienza l'onorevole Diligenti; lasci che le leggi votate dal Parlamento si svolgano e producano i loro effetti: non venga sempre in quest'Aula a combattere gli Istituti di emissione e a parlare delle cattive condizioni in cui egli crede che si tro-

vino; in questo modo egli non rende buoni servigi agli Istituti, nè al credito del suo paese.

Sorvegliamoli piuttosto e auguriamoci che essi possano avvantaggiarsi dai provvedimenti votati dal Parlamento e fra pochi anni possano presentarsi con libero capitale e con sana circolazione.

L'onorevole Diligenti, e questo mi ha fatto piacere, per la prima volta oggi ha mostrata qualche idea benevola per i nostri Istituti di emissione. Egli diceva che al punto in cui siamo sarebbe opportuno che lo Stato venisse in aiuto agli Istituti di emissione e particolarmente alla Banca d'Italia, ed ha accennato alla diminuzione della tassa di circolazione.

L'onorevole Diligenti ha detto una cosa giusta. Egli sa, che nel 1893, quando qui si discuteva la legge bancaria ora in vigore, io proponendo la Banca unica, sostenevo anche la necessità di ridurre di molto la tassa di circolazione, ma il Parlamento pensò diversamente. L'onorevole Diligenti ha fatto bene oggi a ricordare questa questione, che credo sempre molto importante, ma bisogna riservarne la soluzione all'avvenire, quando si riformerà l'attuale legge bancaria, e quando le circostanze finanziarie del nostro paese ci permetteranno di rinunziare facilmente ad una entrata. Oggi la quistione non troverebbe la sua sede, nè troverebbe il favore del legislatore.

L'onorevole Diligenti ha infine conchiuso dicendo, che il credito dipende dalla circolazione. Questa è una verità indiscutibile, ma è anche vero che il credito dipende dalle condizioni in cui trovasi il bilancio dello Stato, ed io credo che il passato ministro del tesoro abbia reso un grande servigio al credito dell'Italia sistemando il bilancio pubblico. L'onorevole Diligenti, che nel suo discorso d'oggi è Stato così severo contro il ministro del tesoro passato, avrebbe dovuto ricordarsi di questo servigio da lui reso al nostro paese.

E dall'onorevole Diligenti passo all'onorevole Imbriani, il quale ha fatto molte domande al ministro del tesoro e si è lagnato di una tendenza, che egli crede di vedere, nel Governo: quella di avvantaggiare gli interessi della Banca d'Italia a danno degli Istituti di emissione Meridionali.

Alle dimande fatte al Governo ha risposto l'onorevole ministro del tesoro. Intorno alla sua lagnanza faccio rilevare che l'accusa, portata oggi in questa Camera dall'onorevole Imbriani, è la solita leggenda che si fa correre nel nostro paese.

Nessuno ha mai pensato ad offendere gli interessi dei Banchi Meridionali. La legge del 1893 ha conceduta ad essi l'emissione, come l'ha conceduta alla Banca d'Italia. I Governi che sono venuti dopo la legge del 1893 hanno scrupolosamente rispettato quella legge, e non hanno fatto cosa alcuna che avesse potuto mostrare la tendenza a cui l'onorevole Imbriani ha accennato.

Le accuse dell'onorevole Imbriani, contro il Ministero passato e contro il Ministero presente, mancano di base, ed egli dovrebbe riconoscere che la condotta dell'Amministrazione del tesoro è stata informata allo spirito di legalità e di giustizia verso tutti gli Istituti d'emissione.

Ed ora, dopo aver risposto ai due oratori che si occuparono degl'Istituti d'emissione, rispondo all'onorevole ministro per ciò che riguarda la questione delle pensioni.

La Giunta del bilancio si è preoccupata moltissimo dell'aumento continuo che presenta il debito vitalizio. Nei due anni scorsi l'aumento del debito si era fermato. Quest'anno abbiamo un ritorno all'aumento.

Si è discusso sul modo (come del resto si è discusso nel passato, perchè la questione del debito vitalizio è una questione che è, e che sarà sempre agitata) come poter frenare questo aumento. Si è anche pensato a ciò che oggi ha accennato l'onorevole Rubini, a quella data formula cioè, per mezzo della quale, nella liquidazione delle pensioni, si verrebbe a tener conto dell'età del pensionando; ma si è fatto considerare che questo provvedimento era stato messo da parte nel 1895, ed a questo provvedimento se ne era sostituito un altro.

E perchè se ne era sostituito un altro, onorevole Rubini?

La formula che Ella e l'onorevole Ricotti hanno difeso nella Commissione Reale incaricata di studiare un progetto di legge per una Cassa di pensioni civili e militari, è una formula empirica e non migliora la legge del 1864, legge anche essa empirica.

Se si vuol migliorare le nostre leggi che riguardano le pensioni, bisogna ricorrere ad un sistema razionale, al sistema della previdenza; in caso diverso il miglioramento non

avrà mai luogo; avremo sempre una legge empirica e correzioni empiriche.

La Commissione sui provvedimenti del Tesoro, di cui io faceva parte nel 1895, visto che nel provvedimento presentato dall'onorevole Sonnino, vi era un vero provvedimento finanziario e non un provvedimento tecnico, pensò di proporre un altro provvedimento della stessa natura; ed io credo che il provvedimento da essa proposto ed approvato dalla Camera, sia stato, finanziariamente parlando, molto migliore di quello cui ha accennato l'onorevole Rubini. Con esso si è stabilita una ritenuta straordinaria sugli aumenti di stipendio e sugli stipendi di prima nomina degli impiegati, e lo Stato è venuto a percepire molto più di quanto avrebbe percepito col provvedimento voluto dall'onorevole Rubini e dal ministro di quel tempo.

Ciò nonostante non nego al ministro il diritto di ristudiare la questione, in rapporto alla formula che si voleva applicare nella liquidazione della pensione, come desidera l'onorevole Rubini; ma debbo ricordare all'onorevole ministro ed all'onorevole Rubini il malcontento che quel provvedimento produsse in tutta la classe degli impiegati nello scorso anno, e credo che sarebbe pericoloso ritornarci sopra.

Se si vuol migliorare la legge del 1864, ripeto, bisogna ricorrere a quella Cassa di previdenza cui non si volle mai ricorrere nel nostro paese, altrimenti noi avremo sempre per le pensioni una legge empirica, la quale ci presenterà inconvenienti e danni.

La Giunta del bilancio ha creduto di ricorrere ad un altro mezzo per poter frenare questo aumento dell'onere vitalizio, ed il mezzo sarebbe il seguente.

Noi abbiamo una limitazione per le pensioni d'autorità; perchè non ci deve essere anche una limitazione per le pensioni di diritto?

Quali sarebbero gli ostacoli per questa limitazione delle pensioni di diritto?

L'ostacolo potrebbe venire dalle pensioni di riversibilità e da certe pensioni, che la legge accorda, e che bisogna dar subito. Ebbene, escludiamo le pensioni di riversibilità, escludiamo anche queste pensioni, che per legge bisogna subito accordare, e per tutte le altre pensioni facciamo in modo, che in ogni anno il ministro del tesoro, tenuta presente la cifra media delle eliminazioni che hanno avuto luogo negli anni precedenti, stabilisca per le pensioni di diritto quella cifra, che più a questa eliminazione media si avvicina.

In tal modo noi possiamo tentare di frenare l'aumento delle pensioni.

Rubini. Non si può.

Saporito, *relatore*. Non si può, dice l'onorevole Rubini. Sì, rigorosamente parlando, non si può arrestare in modo assoluto l'aumento. Le osservazioni, fatte dal ministro del tesoro oggi, tecnicamente hanno una grande importanza; la curva delle pensioni monta sempre, finchè ci sono sviluppi di organici.

Ma però si può benissimo ritardare l'aumento continuo e precipitoso del debito vitalizio.

Quando il ministro del tesoro ogni anno stabilisse una cifra, che si avvicinasse alla cifra media delle eliminazioni precedenti, si otterrebbe l'effetto di minori collocamenti a riposo e quindi eliminazioni di funzionari rimasti in servizio: ottenendosi ciò, ne deriverebbe una diminuzione del debito vitalizio in corrispondenza del massimo sviluppo delle pensioni, ed un allontanamento dal massimo stesso.

I ministri hanno tutto l'interesse a collocare degli impiegati a riposo; quando saranno impossibilitati ad eccedere in questa loro tendenza, noi otterremo un freno, che, se a lungo andare non impedirà l'aumento dell'onere vitalizio, avrà però l'effetto di arrestarlo per qualche tempo, e a quell'onere, che presto sarebbe superiore ai 100,000,000, ci arriveremmo dopo un tempo più lungo.

Ecco il vantaggio dell'ordine del giorno della Giunta del bilancio, ossia del provvedimento che con quest'ordine del giorno la Giunta del bilancio chiede al Governo. La Giunta non dice che in ogni anno rigorosamente si deve stabilire la cifra delle pensioni di diritto in rapporto alla cifra delle eliminazioni, ma dice che in ogni anno il Governo, tenute presenti i collocamenti a riposo possibili per tutte le amministrazioni, tenute presenti le eliminazioni degli anni precedenti, faccia in modo perchè si stabilisca una cifra di previsione che impedisca al potere esecutivo di collocare a riposo quanti impiegati esso voglia.

Dopo questa mia dichiarazione con la quale si rileva che in fondo siamo d'accordo coll'onorevole ministro intorno al significato dell'ordine del giorno, credo ch'egli possa permettere che la Camera lo voti.

Agli onorevoli Ricci e Zavattari non rispondo, perchè ad essi ha già risposto l'onorevole ministro. Mi permetto però di aggiungere, che le questioni sollevate dai detti due oratori meritano di essere trattate con tutta l'attenzione e il riguardo possibile, poichè sono questioni molto gravi e molto delicate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Artom di Sant'Agnese.

Artom di Sant'Agnese. Io dissento alquanto dai concetti a cui è informato l'ordine del giorno.

In tema di pensioni gli scopi finanziarii e di tesoro sono qualche volta in antagonismo con gli scopi amministrativi. L'impedire con tutta l'energia possibile il collocamento a riposo, può condurre a questa conseguenza, tutt'altro che vantaggiosa, e cioè di lasciare esercitare funzioni importanti a chi non sia più in grado di corrispondervi con piena efficacia di mente, di fisico e di carattere.

Ciò non ha grande importanza quando si tratta di modeste funzioni, e quando nell'impiegato occorre soltanto quanto di salute basti per fare il suo dovere. In tali casi può prevalere il concetto finanziario e conviene conservare l'impiegato in funzioni, anzichè collocarlo a riposo; ma nelle funzioni elevate, nelle quali ci vogliono tutte le risorse dell'energia del carattere, col mettersi a sottilizzare in base a circostanze minime per risparmiar l'aumento del fondo pensioni, serbando in servizio chi è meno adatto al suo ufficio, o almeno non è più completamente pari alle funzioni che deve compiere, si va incontro a un danno maggiore nelle conseguenze amministrative di quello che il tesoro può risentire da una pensione che dovesse pagare.

C'è un regolamento fatto dall'onorevole Fagiuoli, quando era sotto-segretario di Stato del tesoro, che vincola in modo stranissimo il funzionario che tenta di andare a riposo prima del limite di 40 anni di servizio; che anzi rende quasi impossibile il caso che un funzionario cessi dal servizio altrimenti che per una assoluta e materiale impossibilità di prestare un servizio qualunque. Ciò non mi pare sensato perchè si può non esser impotenti, eppure sentirsi impari al lavoro da fare, e, per coscienza, tentar di liberar l'amministrazione da un elemento inutile o dannoso.

Mentre si mettono i limiti di età in certe categorie di funzionari, mentre in altri paesi i limiti di età sono estesi a quasi tutti i funzionari, mentre la ragion di età naturalmente toglie valore non solo all'intelligenza ma anche all'energia umana, e questa diminuzione di valore può arrecare un grave danno all'amministrazione, non pare sia ragionevole di considerare la cosa puramente dal punto di vista del Tesoro, e di impedire che l'amministrazione, ragionevolmente, o si liberi, o consenta di esser liberata da un funzionario che non sia perfettamente pari alle funzioni elevate che deve compiere.

Per conseguenza io pregherei l'onorevole ministro del tesoro, senza stare a far tanti ragionamenti sulla statistica e sulla questione dello svolgimento dell'onere delle pensioni; io pregherei, dico, l'onorevole ministro del tesoro a volere esaminare se non sarebbe pratico e rispondente all'indirizzo generale di una savia amministrazione, il promuovere una disposizione perchè, in tutti i vari rami dei servizi pubblici, fosse stabilito il limite di età Sono persuaso, senza venire a citare degli esempi, che in molti casi la pensione delle 5, delle 6, delle 7 mila lire data a tempo, può render grandi giovamenti e far risparmiare somme ben maggiori allo Stato, che in sostanza ha una Cassa sola da cui escono così le pensioni come le altre spese.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Colombo, *ministro del tesoro.* L'onorevole Artom pone una questione che può benissimo imbarazzare chiunque si occupi di questo argomento.

Perchè è evidente che ci sono due scogli da evitare e due ideali da raggiungere.

Gli scogli sono: avere un personale troppo avanzato negli anni e quindi incapace di fare il suo dovere coll'energia che si richiede, e, dall'altra parte, esagerare il debito vitalizio dello Stato, in maniera da nuocere alle sue finanze.

Quando pensiamo, per esempio, che in Francia in piccolo numero d'anni si è arrivati per le pensioni, come si è rilevato recentemente, alla somma di 241 milioni, non si può a meno di restare esitanti fra l'ideale di avere un personale giovane ed energico e l'altro ideale di non aggravare le finanze dello Stato.

Certo se c'è un modo di conciliare fra loro questi termini estremi, tale può esser quello additato dall'onorevole Artom, della limita-

zione d'età per certe carriere e per certe categorie d'impiegati.

Quest'idea fa strada, come Ella vede, onorevole Artom, perchè la limitazione d'età stabilita per la magistratura ed anche per la marina, s'applica ora anche all'esercito. Io però non sono lontano dal credere che, progredendo in questa evoluzione d'idee, i limiti d'età si applicheranno anche ad altre categorie di impiegati e innanzi tutto ai corpi tecnici, nei quali si richiede maggior vigore anche fisico, oltre che intellettuale.

Perciò io non mi rifiuto di studiare la questione da questo punto di vista. Io ho già il proposito di studiare questo grave problema delle pensioni, anche nel senso indicato poc'anzi dall'onorevole mio amico Rubini. Non posso dire sin d'ora all'onorevole Rubini che la soluzione risieda nell'uso di quella formola che era stata proposta dalla Commissione della quale egli faceva parte e che non fu accettata nell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895; ma certo non posso non consentire con lui nel concetto di proporzionar meglio le pensioni all'età. Facendo questo, farò tesoro anche della giusta osservazione dell'onorevole Artom, che per quegli impieghi nei quali specialmente si richiede vigore di mente e di corpo, si provveda ad avere un personale scelto ed atto ad adempiere bene i suoi uffici mediante un ragionevole limite di età.

Presidente. L'onorevole Diligenti ha chiesto di parlare?

Diligenti. Sì, per un fatto personale.

Presidente. Indichi il fatto personale.

Diligenti. L'onorevole Saporito mi ha risposto con molta cortesia, ma mi ha rimproverato di aver fatto appunto a lui, perchè ha sostenuto una legge, che egli aveva già dichiarata pessima.

A me non pare veramente di aver pronunziato oggi questo giudizio, almeno per quanto concerne l'onorevole relatore, ma devo confessare che, se avessi detto che una legge di questa importanza, che deve regolare, in definitiva, il credito del paese e quindi sovrastare a tutta la economia nazionale, basava la circolazione sul falso, io non avrei accettato l'incarico di attuarla e nemmeno quello di sostenerla successivamente, lasciando ad altri questa responsabilità.

L'onorevole Saporito poi mi ha fatto degli altri rimproveri ed anche qualche lode.

Il rimprovero è stato quello di nuocere al credito della nostra massima Banca di emissione, portando qui quegli appunti, quelle osservazioni che ho fatto, credendo di compiere un dovere.

Io rispondo all'onorevole Saporito, come ho accennato anche nel mio discorso, che oggi siamo in tale situazione di scetticismo in generale, e specialmente nei mercati finanziari, che i nostri discorsi a questo proposito, credo non facciano nè caldo nè freddo. Oramai più non si crede che ai fatti, e qualunque dichiarazione, sia ottimista, sia pessimista, non impressiona punto il pubblico della finanza. Credo si possa anche aggiungere che i mercati sono così poco attivi, che sarebbe impossibile ottenere un effetto qualunque.

L'onorevole Saporito poi mi ha lodato perchè io oggi ho mostrato degli intendimenti piuttosto benevoli per la Banca, proponendo, per aiutarla ad uscire da una pessima condizione, la diminuzione della tassa di circolazione. È verissimo, ed io non ritiro punto quello che ho detto, ma ho soggiunto, dato che si verifichino certe condizioni da parte della Banca, condizioni che non ho specificato largamente, perchè tanto capivo di emettere un voto platonico.

Queste condizioni sarebbero che gli azionisti versassero alla Banca quei capitali, che dovrebbero versare almeno per certe circostanze, e che potrebbero contribuire ad assicurare la compagine della Banca.

Rispondo poi una sola parola al ministro, anche qui per fatto personale. Io non ho bene udito le cifre, con cui egli ha risposto al mio discorso. Ad ogni modo non è il caso di fare qui una discussione contabile. Ma mi pare che abbia detto che le smobilizzazioni procedono regolarmente, e si sono realizzati già molti valori. Questo è vero, poichè fra questi valori ve n'erano di quelli che si potevano esigere con una certa facilità, e tra gli altri quelli che fanno parte delle liquidazioni del Credito mobiliare e della Banca generale. Ma poi?

A me pare anche che l'onorevole ministro non mi abbia risposto sui rilievi principali che feci su codesto punto, cioè che sulle immobilizzazioni e secondo il mio giudizio, si dovrebbero fare delle aggiunte come quella dei 97 milioni della Banca Romana e quella dei 30 milioni impiegati nel Credito fondiario della Banca Nazionale.

Cotesta è una vera immobilizzazione per-

chè subordinata alla liquidazione del Credito fondiario che forma una delle più paurose incognite. È vero che codesto capitale consiste nella stessa massa di rispetto della Banca che fa la figura dei soldati della commedia ossia più parti sulla stessa scena. Il ministro in sostanza nulla mi disse su coteste grandi incognite del Credito fondiario, e della Banca romana.

Secondo poi i calcoli da me citati avendosi 494 milioni d'immobilizzazioni al 31 dicembre 1895 e non essendosi smobilizzato che per 68 si avrebbe soltanto un 3 per cento o poco più di diminuzione. E così si sarebbe troppo lontani dalle cifre portate dall'onorevole ministro.

Il ministro ha pur detto che gli accantonamenti si fanno; ma io temo che questi siano più che altro figurativi e contabili. Io non farò coi freni che mi sono imposti dal regolamento la disamina di tutte quelle cifre che non possono valutarsi, come si fece, tra le attività (poichè ce ne sono diverse).

Ma fra le altre c'è quella del milione e duecentomila lire degli interessi dello stesso capitale del credito fondiario che è impossibile accogliere perchè il debito del credito fondiario verso la Banca è aumentato dal 1894 al 1895 nientemeno che da 25 a 47 milioni.

Io quindi credo che siamo in presenza a cifre che non si possono prendere sempre sul serio. Ma per non tediar di più la Camera, riassumo pregando l'onorevole ministro di vigilare effettivamente non all'attuazione ed osservanza di regolamenti inefficaci, ma alla situazione vera della Banca, la quale non si desume da dati esclusivamente contabili.

E quando egli abbia ben visto come stanno veramente le cose (mi permetta che glielo dica) io ritengo che forse dovrà un giorno portare alla Camera altri resultati e fors'anche proporre nuovi provvedimenti.

Presidente. Onorevole ministro, vuol dichiarare se accetta o no, l'ordine del giorno della Commissione.

Colombo, *ministro del tesoro.* Ho detto che colla limitazione, che io ho fatta e che l'onorevole Saporito ha accolto, non ho difficoltà di accettarlo.

Presidente. Metto a partito l'ordine del giorno della Commissione, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole ministro, accetta poi l'ordine del giorno dell'onorevole Ricci Vincenzo?

Colombo, *ministro del tesoro.* Come raccomandazione.

Presidente. Onorevole Ricci lo ritira?

Ricci Vincenzo. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono state così esplicite, che io m'appago ch'egli accolga il mio ordine del giorno come raccomandazione, e lo ritiro.

Presidente. Onorevole ministro, accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Zavattari?

Colombo, *ministro del tesoro.* Come raccomandazione.

Presidente. Onorevole Zavattari, lo ritira?

Zavattari. Onorevole ministro, Ella ha detto che teoricamente la cosa è giusta; ma che praticamente può dar luogo all'inconveniente, accennato anche da me, che è causato dal fatto che le mercedi variano da città a città. Ma io non ho inteso colla mia proposta che si stabilisca una cifra unica per tutte le città; ho inteso che si stabilisca solo il principio della mercede minima: la mercede poi potrà essere di 3 lire a Roma, mentre in un piccolo paese della provincia potrà scendere anche a 2 lire.

Date queste spiegazioni, e prendendo atto della risposta dell'onorevole ministro, che, cioè quando saranno pronti gli studi per la riforma della legge della contabilità dello Stato egli terrà presenti le mie raccomandazioni, ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Viene ora il seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Imbriani-Poerio, Cavallotti, Socci, Barzilai, Pipitone, Magliani, Diligenti, Zavattari, Tecchio, Cao-Pinna, De Bellis:

« La Camera ricorda al Governo il dovere di stanziare nel bilancio del prossimo esercizio finanziario la somma deliberata dal Parlamento con la legge 2 luglio 1890 per la erezione del monumento nazionale in Roma a Giuseppe Mazzini. »

Onorevole ministro lo accetta?

Colombo, *ministro del tesoro.* Io ricordavo la legge votata dalla Camera, ma non ne conosceva i particolari che ora ho qui sotto gli occhi.

L'articolo 1° della legge 2 luglio 1890, stabilisce che nella parte straordinaria del Ministero dell'interno per gli esercizi 1891-92, 1892-93 e 1893-94, sarà stanziata la spesa di

lire 150,000 per un monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini.

E' l'articolo 2° dice:

« Con decreto del presidente del Consiglio verrà nominata una Commissione, con l'ufficio di determinare, d'accordo col Governo, quale debba essere il monumento, il luogo dove dovrà sorgere ed il programma per la formazione e la scelta del progetto. »

Ora è chiaro che non potrei pronunciarmi in questo momento sulla questione contenuta nell'ordine del giorno Imbriani, perchè non so nulla di quanto si sia fatto, in seguito all'articolo 2° di questo disegno di legge.

Non mi consta che ci sia stata una Commissione, o che questa Commissione abbia deliberato sopra gli oggetti che le erano demandati dalla legge del 2 luglio 1890; perciò io non posso, allo stato attuale delle cose, accettare questo ordine del giorno. M' informerò, e, quando avrò avuto tutte le informazioni necessarie, allora solamente potrò vedere se e fino a qual punto si possa esaudire il desiderio manifestato dall'onorevole Imbriani, e dagli altri firmatari dell'ordine del giorno.

Presidente. Passiamo ora alla discussione dei capitoli.

TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti perpetui.* — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 419,593,607. 31.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 5,140,883. 20.

Capitolo 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 665,704.

Capitolo 4. Rendita consolidata 4. 50 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 41,182,625 e centesimi 48.

Capitolo 5. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,273,842. 62.

Capitolo 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (*Spese obbligatorie*), lire 1,125,744. 65.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 109,000.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 21 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 600,000.

Debiti redimibili. — Capitolo 10. Debiti redimibili inscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 9,116,525. 21.

Capitolo 11. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 12,265,894. 03.

Capitolo 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (*Spesa obbligatoria*), lire 258,500.

Capitolo 13. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 27,122,593 e centesimi 50.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 31,615,380.

Capitolo 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,130,870.

Capitolo 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 6,187,825.

Capitolo 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,769,925.

Debiti variabili. — Capitolo 18. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 355,559.

Capitolo 19. Interessi dei buoni del tesoro (*Spesa obbligatoria*), lire 9,580,000.

Capitolo 20. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, numero 111 (*Spesa obbligatoria*), lire 9,262,197.55.

Capitolo 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, numero 5550, e dell'articolo 4 della pre-

cedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,185,500.

Capitolo 22. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto di Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, numeri 4785 e 5550 - Interessi (*Spesa obbligatoria*) lire 1,432,000.

Capitolo 23. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 (*Spesa obbligatoria*), lire 450,000.

Capitolo 25. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 15,580,210.

Capitolo 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª) (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306.29.

Capitolo 27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (*Spesa obbligatoria*), lire 140,190.

Capitolo 20. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto) (*Spesa obbligatoria*), lire 32,061,645.88.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

Diligenti. L'anno scorso, quando si discusse questo bilancio, io domandai all'onorevole ministro se a queste annualità si sarebbe applicato l'aumento della ritenuta che si è applicato alla rendita e alle obbligazioni ferroviarie dello Stato o delle Società.

Mi pare che quest'anno la cifra delle sovvenzioni o annuità alle ferrovie meridionali sia la stessa degli anni precedenti.

Si tratta d'una sovvenzione chilometrica enorme per lo Stato, che si dà per l'antica rete delle ferrovie meridionali, la quale permette alla Società di distribuire un dividendo di 33 lire per azione, il quale si può dire che è basato esclusivamente su questa sovvenzione governativa, poichè i proventi delle ferrovie non basterebbero che in parte a far fronte al pagamento degli interessi delle obbligazioni.

Io, dico il vero, non ho eseguite le indagini necessarie, che forse avrei potuto fare anche io, ma che certo molto più agevolmente possono farsi dal ministro che l'anno scorso promise effettivamente di farle.

Per conseguenza io domanderei anche quest'anno quella risposta che non potei avere l'anno passato. Io non so se si possa fare eccezione per la qualità del credito, ma io credo che sia un'annuità, come dice il capitolo stesso, che deve essere colpita in un modo o in un altro, come qualunque altro credito di Società o di privati.

Ora aggiungo che se si fosse fatto l'aumento della ritenuta, questa avrebbe esercitato una influenza certo non favorevole al dividendo stesso. Invece il dividendo è rimasto anche quest'anno invariato in 33 lire, ossia più che il sei e mezzo per cento netto per azione.

Questo mi persuade che nessuna ritenuta o aumento di ritenuta fu applicato, anche all'infuori degli schiarimenti che avesse potuto dare il Governo in proposito. Rinnovo perciò la mia domanda al ministro.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Colombo, *ministro del tesoro.* Se ho ben compreso, l'onorevole Diligenti desidera sapere se io creda che si debbano applicare le ritenute alle annualità contemplate nell'articolo 28 e successivi. Ora io faccio osservare all'onorevole Diligenti che qui si tratta non di utili verificati in un'azienda, ma di corrispettivi convenuti per contratto. Quelli dell'articolo 28 si riferiscono alle convenzioni del 1885, e quelli degli articoli successivi si riferiscono alle convenzioni fatte per costruzione di ferrovie colla legge del 1888. Non potrei quindi dare all'onorevole Diligenti altra risposta se non questa: che non credo che si possano modificare le cifre stabilite dalle convenzioni che ho citate.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, questo capitolo 28 si intenderà approvato con lo stanziamento proposto.

Capitolo 29. Corrispettivo chilometrico

spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (*Spesa obbligatoria*), lire 18,315,000.

Capitolo 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica (*Spesa obbligatoria*), lire 4,650,000.

Capitolo 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula, (*Spesa obbligatoria*), lire 19,491,500.

Capitolo 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 58.000.

Capitolo 33. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125 (*Spesa obbligatoria*), lire 98,000.

Capitolo 34. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano. (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) (*Spesa obbligatoria*), lire 98,000.

Capitolo 35. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1888, lire 1,500.

Capitolo 36. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,220,000.

Capitolo 37. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del tesoro) (*Spesa obbligatoria*), lire 5,900,000.

Capitolo 38. *Debito vitalizio* - Pensioni del Ministero del tesoro (*Spese fisse*), lire 2,571,000.

Capitolo 39. Pensioni del Ministero delle finanze (*Spese fisse*), lire 12,513,000.

Capitolo 40. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (*Spese fisse*), lire 7,112,000.

Capitolo 40. Pensioni del Ministero degli affari esteri (*Spese fisse*), lire 316,000.

Capitolo 42. Pensioni del Ministere dell'istruzione pubblica (*Spese fisse*), lire 2,519,000.

Capitolo 43. Pensioni del Ministero dell'interno (*Spese fisse*), lire 7,390,000.

Capitolo 44. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (*Spese fisse*), lire 2,063,000.

Capitolo 45. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi (*Spese fisse*), lire 3,198,000.

Capitolo 46. Pensioni del Ministero della guerra (*Spese fisse*), lire 33,053,000.

A questo capitolo l'onorevole Sanguinetti ha presentato un emendamento per elevare lo stanziamento a lire 33,453,000.

Egli ha facoltà di parlare.

Sanguinetti. Le ragioni della mia proposta che porta un aumento di spesa di lire 400,000 sono due.

La prima è questa; che nello stanziamento che si è fatto per gli assegni vitalizi ai veterani del 1848-49 e dei combattenti a Roma nel 1849, è occorso un errore materiale, di guisa che si crede di avere all'uopo stanziate lire 790,000, mentre se ne stanziarono appena 550,000.

Nella legge del 28 giugno 1891, nella quale furono stabilite norme per l'aggiudicazione degli assegni vitalizi, si accenna ad un fondo di 790,000 lire portato dalle leggi precedenti.

Colla legge del 1891 non si fece altro che stabilire, che l'erogazione degli assegni sarà fatta a misura che vi saranno fondi disponibili sul fondo dianzi accennato di lire 790,000. Ora il vero stanziamento che si trova conglobato nel capitolo 46 del bilancio per gli assegni vitalizi in questione, ammonta a sole 550,000 lire. Ed eccone la prova. La legge del 4 dicembre 1879 fa due stanziamenti distinti; coll'articolo 5 stanzia 350,000 lire per i feriti e mutilati delle guerre dell'indipendenza 1848-49, e dei fatti d'arme per la liberazione di Roma; coll'articolo 7 stanzia lire 150,000 per assegni vitalizi a sott'ufficiali, caporali e soldati combattenti sotto i Governi nazionali nelle guerre del 1848 e 1849.

Abbiamo adunque per la legge del 1879 uno stanziamento complessivo di lire 500,000.

Venne la legge del 16 luglio 1882 n. 898

che aumentò lo stanziamento precedente di lire 40,000; arriviamo a 540,000 lire. Venne infine la legge del 2 marzo 1884, la quale fece un nuovo aumento di lire 10,000. Facendo il conto è evidente che gli stanziamenti fatti rilevano a lire 550,000; non un centesimo di più, nè un centesimo di meno.

Ora come va che nella legge del 28 giugno 1891 si dichiarò, come accennai in principio, che il riparto e l'assegno ai veterani del 1848-49 sarebbe fatto man mano che vi fossero somme disponibili sullo stanziamento delle 790,000 lire?

La legge del 1891, lo ripeto, non aumenta lo stanziamento, si riferisce unicamente alle leggi precedenti; parla di 790,000 lire, mentre gli stanziamenti complessivi non sono che di 550,000 lire.

L'errore, adunque, è evidente; e per ripararvi io avrei dovuto limitarmi a proporvi un aumento di 240,000 lire; invece ne propongo 400,000, e la ragione è questa. Colla legge del 1879 e colle successive noi abbiamo commesso, pel modo come esse furono fatte, un errore colossale.

E perchè? Perchè la pensione non si è potuta dare che ad una parte dei veterani del 1848-49, cioè a coloro che furono solleciti a farne domanda.

La legge non era da tutti conosciuta, e coloro che furono solleciti a presentare la domanda poterono conseguire la pensione; ma quando la esistenza della legge fu generalmente nota, allora tutti i veterani hanno domandato di partecipare a' suoi benefizi. Ma i fondi risultarono insufficienti, e gli ultimi arrivati debbono aspettare che i pensionati se ne vadano l'uno dopo l'altro all'altro mondo.

Si tratta, o signori, di veterani, i quali ormai raggiungono tutti od oltrepassano l'età di 70 anni, tanto quelli che ebbero l'assegno, come coloro che non l'hanno potuto conseguire. La morte miete tanto fra gli uni, quanto fra gli altri. Per molti l'assegno vitalizio sarà una vera delusione; porteranno nell'altro mondo questa delusione amara.

I confronti sono odiosi. Coloro che non poterono conseguire l'assegno, mentre vedono che lo usufruiscono i loro commilitoni, non sanno rendersi ragione della stranezza. E perciò si domandano: perchè l'assegno a Tizio, e non a me, che ho gli stessi titoli e gli stessi bisogni? O non doveva il Governo darlo a Tizio, oppure doveva darlo anche a me. Il ragionamento fila a rigor di logica.

Si può ammettere una ingiustizia di questo genere? No, bisognava o non fare la legge, o farla completa e l'assegno vitalizio darlo a tutti.

Una ingiustizia, come questa, se ne persuada la Camera, proprio non si può stimatizzare abbastanza.

Per me, se il Ministero non accettasse la mia proposta, per fare vera giustizia bisognerebbe togliere l'assegno a tutti quelli che al presente lo godono.

Coloro, che fecero domanda dell'assegno e non l'hanno conseguito, ammontano a 2,000; perciò appunto proposi un aumento di 400,000 lire, le quali basterebbero per dare un eguale assegno a tutti.

La maggiore spesa per il primo anno sarà di 400,000 lire; ma se noi consideriamo che si tratta di individui che hanno raggiunto od oltrepassata l'età di 70 anni, la spesa diminuirà d'anno in anno per scomparire completamente fra pochi anni.

Io quindi prego il ministro, la Commissione e la Camera, a far scomparire la ingiustizia, cui accennai; perchè, ripeto, nei Comuni nei quali ci sono dei veterani, che hanno l'assegno, e ve ne sono di quelli che non l'hanno e non lo potranno avere, giudicano di noi con molta severità. Ed hanno ragione di giudicarci severamente. Si tratta di veterani, per la massima parte contadini, ed anche illetterati; ma vivaddio, non è necessario saper leggere e scrivere, od essere laureati, per scorgere e stimatizzare le ingiustizie.

Io spero che la Camera, di fronte a questa solenne ingiustizia, approverà la mia proposta.

Se l'onorevole ministro l'accetta, creda, farà un'opera buona; e più che un'opera buona, un'opera di assoluta giustizia.

Saporito, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Saporito, *relatore*. Mi dispiace di dover dire all'onorevole Sanguinetti che non si tratta di far opera buona o cattiva, ma si tratta di approvare i capitoli del bilancio.

I capitoli del bilancio, per ciò che riguarda le pensioni, sono inscritti in base a leggi, a diritti acquisiti. Se l'onorevole Sanguinetti desidera di dare altre pensioni a ve-

terani o ad altre categorie di cittadini, faccia votare dal Parlamento nuove leggi.

Del resto, che cosa otterrebbe l'onorevole Sanguinetti facendo votare dalla Camera un aumento del capitolo 46, che riguarda pensioni ripartite dal ministro della guerra? Il ministro della guerra non saprebbe a chi ripartire le 400,000 lire che egli propone. Tutto ciò di cui ha parlato oggi non ha importanza di fronte al bilancio: per aumentare le pensioni dei veterani ci vuole una legge del Parlamento. (*Denegazioni dell'onorevole Sanguinetti*).

Quindi la Giunta del bilancio non può accettare affatto un aumento sul capitolo 46. Non c'è una legge che autorizzi questo aumento, e non possiamo fare una legge in sede di bilancio sulla proposta Sanguinetti; e del resto se venisse aumentato il capitolo, non si saprebbe a chi ripartire le somme aumentate.

Prego la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Sanguinetti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Colombo, *ministro del tesoro.* Io debbo osservare all'onorevole Sanguinetti che la questione ch'egli ha sollevata ha fatto già l'oggetto di una interrogazione tre o quattro settimane fa, e che il ministro della guerra ha già risposto di non poter aumentare il fondo attribuito a queste pensioni alle quali provvede una Commissione presieduta dal generale Mezzacapo che le distribuisce man mano che si verificano i titoli dei pensionandi. Quanto ad aumentare il capitolo io non posso che far mie le dichiarazioni che ha fatto testè l'onorevole relatore della Giunta del bilancio.

Sanguinetti. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Non c'è fatto personale.

Sanguinetti. Ma ad ogni modo si dovrà votare sulla mia proposta.

Presidente. Verremo dunque ai voti sulla proposta dell'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Ma un momento: mi permetta l'onorevole presidente di chiarire due equivoci. In uno è caduto il ministro del tesoro quando disse che è il ministro della guerra che fa fronte a questo servizio; chi paga è, invece, il ministro del tesoro.

Presso il Ministero della guerra non c'è che una Commissione per il reparto; ma chi paga, lo ripeto, è il ministro del tesoro.

In un secondo equivoco è caduto il relatore della Commissione, dicendo che bisogna che l'aumento si faccia con legge speciale.

Se si tratta di spesa nuova, ci vuole una legge; ma qui si tratta di un aumento di spesa, per cui una legge non è necessaria; si può l'aumento fare colla legge del bilancio; e la Camera è libera di accettare l'emendamento da me proposto.

Insisto perchè sia messo ai voti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo.

Palizzolo. Io credo che l'onorevole Sanguinetti potrebbe non insistere in questo momento nella sua proposta, ove il ministro volesse dichiarare di accettare una nostra raccomandazione in questo senso. L'onorevole Sanguinetti ci ha detto quali sono i bisogni, quali le aspirazioni di cotesti disgraziati. Per provvedere equamente, modestissimamente ai bisogni di tante famiglie, il di più che si richiede non andrebbe al di là delle 200,000 lire. Noi non verremo a domandarvi ora che si accresca lo stanziamento di 200,000 lire, perchè siamo certi che grideremmo al deserto. Invece noi inviteremmo il Governo a fare una combinazione con la Cassa depositi e prestiti in questo senso: che la Cassa depositi e prestiti, per qualche tempo, anticipasse 200,000 lire, di cui presentemente vi è maggior bisogno per venire in aiuto di un maggior numero di sofferenti. A mano a mano che si andranno estinguendo questi pensionati, la Cassa depositi e prestiti verrebbe a rivalersi della somma che ora sarebbe tenuta ad anticipare.

Comprendo che in questo momento è una follia fare proposte di questo genere e sperare che la Camera possa votarle.

Però noi vivamente, fervidamente preghiamo il ministro a voler portare il suo esame su questo voto, e a suo tempo, ove lo credesse attuabile, presentare un disegno di legge.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Colombo, *ministro del tesoro.* Sono assai sorpreso sentendo sollevare, a proposito di un capitolo di bilancio, una questione che è stata, come dicevo all'onorevole Sanguinetti, già trattata pochi giorni fa qui alla Camera, in seguito ad una interrogazione, alla quale ha risposto l'onorevole ministro della guerra.

Io non posso prendere alcun impegno, nè

di presentare una legge, nè di fare un'operazione colla Cassa depositi e prestiti. L'onorevole Palizzolo sa che la Cassa depositi e prestiti ha precisi doveri a cui sodisfare per i prestiti ai Comuni, che si trovano in condizioni disagiatissime, e non ha neppure molte disponibilità per quest'oggetto.

Per conseguenza io non potrei prendere nessun impegno d'aggravare le condizioni della Cassa depositi e prestiti per cose estranee a ciò che costituisce il suo vero compito.

D'altra parte torno a ripetere, se si crede che la questione debba essere trattata a fondo in questa Camera, i proponenti non hanno che a presentare un disegno di legge, perchè qui in sede di bilancio non mi pare proprio che sia il caso di trattarla. In tutti i modi non posso accettare la proposta dell'onorevole Sanguinetti.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, ritira la sua proposta?

Sanguinetti. Io accetto l'invito che mi ha fatto l'onorevole ministro del tesoro; alla ripresa dei lavori parlamentari io e gli amici miei presenteremo un disegno di legge per riparare alla ingiustizia. Spero che l'onorevole ministro del tesoro ci darà il suo appoggio, dal momento che abbiamo accettato il suo invito. Anzi il suo appoggio, ce lo dovrà dare per sentimento di dovere. Ritiro perciò la proposta d'aumento.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 46.

Capitolo 47. Pensioni del Ministero della marina (*Spese fisse*), lire 4,541,000.

Capitolo 48. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (*Spese fisse*), lire 660,000.

Capitolo 49. Pensioni straordinarie (*Spese fisse*), lire 2,064,000.

Capitolo 50. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, lire 800,000.

Totale del debito vitalizio, lire 78,800,000.

Dotazioni. — Capitolo 51. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 52. Spese pel Senato del Regno, lire 430,000.

Capitolo 53. Spese per la Camera dei deputati, lire 830,000.

Capitolo 54. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 860,000.

Spese generali di Amministrazione. — Ministero. — Capitolo 55. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,035,749. 38.

Capitolo 56. Personale straordinario, lire 49,920.

Capitolo 57. Spese d'ufficio del Ministero, lire 98,000.

Capitolo 58. Indennità per spese d'ufficio dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (*Spese fisse*), lire 15,000.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 59. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 5,600.

Capitolo 60. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 13,000.

Capitolo 61. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 3,000.

Corte dei conti. — Capitolo 62. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,668,198.

Capitolo 63. Spese d'ufficio, lire 75,000.

Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro. — Capitolo 64. Personale - Stipendi ed assegni (*Spese fisse*), lire 74,162. 50.

Presidente. Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Nasi.

Nasi. Io non ero presente l'anno passato, quando in questa Camera furono discusse le modificazioni allo statuto dei Banchi Meridionali. Allora alcuni colleghi, e tra questi il relatore della legge, onorevole Saporito, raccomandarono all'onorevole ministro del tempo d'esaminare le proposte fatte dalle Rappresentanze delle provincie di Siracusa, di Caltanissetta e specialmente Trapani, perchè venissero elevate a Sedi le loro succursali del Banco.

L'onorevole Sonnino rispose, che se ne sarebbe occupato ed avrebbe cercato di tradurre in fatto questa riforma.

Io, benchè lontano per motivi di salute non mancai allora di raccomandare all'onorevole ministro la proposta di quelle Provincie, tra cui la mia, perchè aveva avuto molte occasioni di constatare la ragionevolezza di questo desiderio e la giustizia di siffatto provvedimento.

Io credo che, se il Banco di Sicilia ap-

partiene veramente alle Provincie Siciliane, viceversa, funziona in una maniera alquanto disuguale rispetto alle medesime, per la disuguale proporzione della rappresentanza.

Vi sono quattro Sedi e quattro città privilegiate, che sono Messina, Catania, Palermo e Girgenti, e vi sono tre Provincie minori le quali devono contentarsi di una succursale.

Se questa fosse soltanto una disparità di rappresentanza e di forma, io non me ne occuperei. Ma, secondo me, questa disuguale rappresentanza si è naturalmente risoluta in una disuguale proporzione d'influenza ed ha prodotto nella storia del Banco una serie di esperienze dolorose. Se si riscontra la statistica delle perdite del Banco, c'è modo di accorgersi che sono cresciute là dove sulla amministrazione centrale ha potuto pesare di più la rappresentanza delle Provincie privilegiate.

Io credo che, nell'interesse della retta amministrazione, bisognerebbe distribuire con ugual misura la rappresentanza alle sette Provincie dell'isola.

Contro questo concetto io non scorgo altra obiezione possibile, se non quella del diritto quesito. Ora, in questa materia di diritti quesiti non se ne formano e non se ne possono far valere; si tratta di un'istituzione di Stato, e non c'è che un interesse da garantire ed assicurare, quello della buona amministrazione.

Io spero che i provvedimenti del Ministero potranno presto appagare i giusti e persistenti voti delle tre Provincie, di cui ho parlato.

Confido che l'onorevole ministro vorrà fare per lo meno quello che disse di voler fare l'anno passato l'onorevole Sonnino, e cioè di prendere in esame la proposta della trasformazione delle succursali in sedi e compiere questa riforma consentita dallo Statuto; e sarebbe un atto di vera giustizia.

Presidente. Onorevole ministro?...

Colombo, *ministro del tesoro.* La materia della quale ha parlato ora l'onorevole Nasi è regolata dalle leggi esistenti. Infatti l'allegato *T*, della legge 8 agosto 1895 contiene le disposizioni che riguardano i banchi di Napoli e di Sicilia ed all'articolo 2 è detto:

« I due Banchi hanno sedi e succursali nei capiluoghi di quelle provincie del Regno dove lo stimino opportuno, e subordinatamente alle condizioni che saranno determinate col decreto reale indicato nell'articolo 39 della presente legge. »

« I due Banchi hanno facoltà di avere agenzie e rappresentanze proprie in quei luoghi del Regno che riterranno opportuni. »

L'articolo 39, cui si allude, non fa che dare facoltà al Governo del Re di riformare con decreto reale gli statuti dei due banchi e delle Amministrazioni dipendenti. Ora lo statuto del banco di Sicilia approvato con decreto 15 ottobre 1895 all'articolo 3 dice:

« Il Banco conserva le sue sedi e succursali attuali, con facoltà di sopprimere, o di instituirne altre nei capoluoghi di provincia del Regno. »

« L'istituzione di nuove sedi o succursali o la soppressione di una sede o succursale, quando richiesta nell'interesse del Banco dallo scarso movimento degli affari, avrà luogo con Decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, su proposta motivata dal Consiglio d'amministrazione approvata con deliberazione del Consiglio generale. »

« Potranno essere istituite Agenzie del Banco con decreto del ministro del tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dal Consiglio generale. »

Vede adunque l'onorevole Nasi, come il ministro del tesoro qui non ha che sanzionare le proposte che gli vengono dall'Amministrazione stessa del Banco. Questo non toglie che nei continui rapporti, esistenti fra il ministro del tesoro e la Direzione generale del Banco non possa ventilarsi la convenienza della istituzione di una sede in località nelle quali appaia necessario, per comune consenso delle due parti, di stabilirla.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s' intende approvato il capitolo 64.

Avvocature erariali. — Capitolo 65. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 834,714.10.

Capitolo 66. Personale straordinario, lire 80,000.

Capitolo 67. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 39,000.

Capitolo 68. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 27,200.

Intendenze di finanza. — Capitolo 69. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 1,900,000.

Capitolo 70. Personale straordinario, lire 83,080.

Servizio del tesoro. — Capitolo 71. Personale

di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso il debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere e nella Regia Zecca (*Spese fisse*), lire 90,312.50.

Capitolo 72. Spese d'ufficio della tesoreria centrale (*Spese fisse*), 27,750.

Capitolo 73. Personale delle delegazioni del Tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (*Spese fisse*), lire 748,860.22.

Nasi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nasi. Dirò poche parole per ricordare all'onorevole ministro, che quando fu dato il servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, fu fatto un ruolo nuovo per le delegazioni del Tesoro. Ora da un lavoro, che ho qui, risulta in modo evidentissimo che questo ruolo contiene una quantità di ingiustizie ed anche di illegalità; perchè furono classificati in un modo affatto arbitrario moltissimi impiegati che erano già nella graduatoria per effetto di concorso, e che non furono neanche interrogati se volevano, per esempio, perdere la qualità di vice-segretario d'intendenza, per passare vice-delegato di 3ª o di 4ª classe.

Io farei cosa impressionante, se leggessi alcuni dati che sono qui; me ne astengo perchè l'ora presente non lo permette.

Ad ogni modo prego l'onorevole ministro di esaminare la cosa, perchè ne vale la pena.

I diritti di anzianità furono offesi in modo che non so spiegare; un atto di riparazione è atteso ed è meritato e giusto.

Inclino sinanco a credere, che vi furono dei malintesi e degli errori di fatto.

Confido nella buona volontà e nell'equità dell'onorevole ministro.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Colombo, *ministro del tesoro*. Io non posso ora promettere che farò delle modificazioni. Mi limito quindi a dire che esaminerò diligentemente la questione sollevata dall'onorevole Nasi.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 73, collo stanziamento proposto.

Capitolo 74. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 82,000.

Capitolo 75. Spese di ufficio delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 11,500.

Capitolo 76. Personale della Cassa speciale e della delegazione del tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, 43,005 lire.

Capitolo 77. Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 50,000.

Capitolo 78. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, lire 82,500.

Capitolo 79. Spese pei servizi del tesoro, lire 80,400.

Capitolo 80. Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (*Spese fisse*), lire 8,000.

Capitolo 81. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Regia zecca e monetazione. — Capitolo 82. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire, 48,900.83.

Capitolo 83. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 84. Spese d'esercizio della zecca (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 80,000.

Servizi diversi. — Capitolo 85. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 700,000.

Capitolo 86. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente, di cui all'articolo 3 dell'allegato *P* approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486, lire 20,000.

Capitolo 87. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione, lire 78,900.

Capitolo 88. Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero, lire 60,000.

Capitolo 89. Indennità di tramutamento agl'impiegati ed al personale di basso servizio, lire 27,000.

Capitolo 90. Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'amministrazione del tesoro, lire 1,400.

Capitolo 91. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 92. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 93. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 11,000.

Capitolo 94. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del tesoro e loro famiglie, lire 80,000.

Capitolo 95. Telegrammi da spedire all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 96. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 97. Spese di stampa, lire 160,500.

Capitolo 98. Provvista di carta e di oggetti varii di cancelleria, lire 26,000.

Capitolo 99. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 100. Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro, lire 12,000.

Capitolo 101. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 35,000.

Capitolo 102. Spese casuali, lire 50,000.

Spese per servizi speciali — Officina per la fabbricazione delle carte-valori. — Capitolo 103. Personale (*Spese fisse*), lire 50,490.

Capitolo 104. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (*Spesa d'ordine*), lire 260,000.

Capitolo 105. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 15,930.

Capitolo 106. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (*Spesa d'ordine*), lire 700,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 107. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 2,500,000.

Capitolo 108. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,000,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria* — Categoria prima. *Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti variabili.* Capitolo 109. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 110. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla Provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, numero 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*), lire 21,000.

Capitolo 111. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi ai piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2° della legge 20 luglio 1890, n. 7018) *Spesa ripartita ed obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 112. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 360,084. 43.

Capitolo 113. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 114. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni (*Spesa obbligatoria, per memoria.*

Capitolo 115. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, lire 4,500,000.

Capitolo 116. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'articolo 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) Interessi (Settima annualità), lire 503,597,53.

Capitolo 117. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6,

della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) - Interessi (Settima annualità), lire 431,256.88.

Capitolo 118. Somma dovuta alla Società delle ferrovie meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458 a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Quinta annualità), lire 162,838.26.

Spese generali di Amministrazione. — Capitolo 118 *bis.* Ministro senza portafoglio, lire 19,027.

Capitolo 119. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (*Spese fisse*, lire 5,000.

Capitolo 120. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*) lire 100.000.

Capitolo 121. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*) lire 10,180.

Capitolo 122. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 48,000.

Capitolo 123. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico, lire 60,000.

Capitolo 124. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di Cassa e per i relativi servizi di Cassa e di contabilità, lire 330,000.

Capitolo 125. Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (*Spesa ripartita*), lire 18,000.

Spese diverse. — Capitolo 126. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 270,000.

Capitolo 127. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austria-Ungarica a termini dell'articolo 8 della convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 8,000.

Capitolo 128. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 129. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 130. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562), *per memoria.*

Capitolo 131. Anticipazione da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma, in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (*Spesa d'ordine*), lire 1,637,764.

Categoria terza. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 132. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), 6 milioni 037 mila 617 lire e 62 centesimi.

Capitolo 133. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,659,470.63.

Capitolo 134. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,355,620.

Capitolo 135. Obbligazioni 5 per cento per le spesa di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Capitolo 136. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento, lire 2,466,500.

Capitolo 137. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento, lire 383,500.

Capitolo 138. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e Regio Decreto 14 stesso mese, n. 5794 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 139. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 29,000.

Capitolo 140. Rimborsi di capitali dovuti

dal tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 141. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 460,000.

Capitolo 142. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'articolo 9, comma 3 e 7 della convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, numero 5550, serie 3ª) - Ammortamento (Settima annualità), lire 2,255,002. 47.

Capitolo 143. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6, della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, (serie 3ª) - Ammortamento (Settima annualità), lire 1,695,743. 12.

Capitolo 144. Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Quarta rata), lire 1,750,000.

Anticipazioni a Provincie e Comuni. — Capitolo 145. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, lire 4,500,000.

Capitolo 146. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali, e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Categoria quarta. — *Partite di giro - Servizi diversi.* — Capitolo 147. Rendita consolidata a disposizione del tesoro, lire 26,580.

Capitolo 148. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4. 50 per cento netto, lire 1,024,575. 97.

Capitolo 149. Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto, lire 111,930. 23.

Capitolo 150. Rimborso all'amministrazione del Debito Pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13. 20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4. 50 per cento netto, lire 585,472. 90.

Capitolo 151. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso, lire 6,982.

Capitolo 152. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 2,125,000.

Capitolo 153. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa allegato *M* dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti, lire 20,810,391. 78.

Capitolo 154. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 509,826. 56.

RIASSUNTO PER TITOLI. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 472,916,407. 26.

Debiti redimibili, lire 93,467,512. 74.

Debiti variabili, lire 121,384,608. 72.

Debito vitalizio, lire 78,800,000.

Dotazioni, lire 15,050,000.

Spese per le Camere legislative, lire 2,120,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero, lire 2,198,669. 38.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 21,600.

Corte dei conti lire, 1,743,198.

Ufficio centrale d'ispezione, lire 74,162. 50.

Avvocature erariali, lire 980,914. 10.

Intendenze di finanza, lire 1,983,080.

Servizio del tesoro, lire 1,240,327. 72.

Regia zecca e monetazione, lire 130,400. 83.

Servizi diversi, lire 1,336,800.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori, lire 1,026,420.

Fondi di riserva, lire 3,500,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 797,974,101. 25.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — Debiti variabili, lire 6,184,776. 70.

Spese generali di amministrazione, lire 590,207.

Spese diverse, lire 1,915,764.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 8,690,747. 70.

Categoria terza. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 20,362,453. 84.

Anticipazioni a provincie e comuni, lire 4,500,000.

Partite che si compensano nell' entrata, lire 170,000.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 25,032,453. 84.

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 33,723,201. 54.

Totale delle spese reali (*ordinarie e straordinarie*), lire 831,697,302. 89.

Categoria quarta. *Partite di giro*, lire 25,200,759. 44.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria prima. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 806,664,848. 95.

Categoria terza. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 25,032,453. 84.

Totale spese reali, 831,697,302. 79.

Categoria quarta. Partite di giro, lire 25,200,759. 44.

Totale generale, lire 856,898,062.23.

Pongo ora a partito lo stanziamento complessivo in lire 831,697,302. 79.

(*È approvato*).

Passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1 Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

(*È approvato*).

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*. »

Si dia lettura dell'elenco *A*.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
» n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
» n. 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (*interessi*).
» n. 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (*interessi*).
» n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
» n. 10. Debiti redimibili inscritti nel gran libro (*interessi e premi*).
» n. 11. Debiti redimibili non inscritti nel gran libro (*interessi e premi*).
» n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
» n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - (*interessi*).
» n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (*interessi*).
» n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (*interessi*).
» n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - (*interessi*).
» n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro.
» n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
» n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, num. 4785.

Cap. n. 22. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - (*Interessi*).

» n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

» n. 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione ai sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486.

» n. 25. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.

» n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002.

» n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).

» n. 28. Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).

» n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle Convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.

» n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).

» n. 31. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).

» n. 32. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).

» n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).

» n. 34. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª).

» n. 36. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (articolo 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).

» n. 37. Anticipazione alle casse degli aumenti patrimoniali (articolo 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del Tesoro per l'esercizio 1896-97).

Cap. n. 54. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
« n. 81. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico.
» n. 84. Spese d'esercizio della zecca.
» n. 85. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
» n. 91. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
» n. 92. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
» n. 95. Telegrammi da spedire all'estero.
» n. 96. Spese postali.
» n. 99. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 104. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
» n. 106. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
» n. 109. Interessi del 2 per cento, a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
» n. 110. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e di Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
» n. 111. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
» n. 112. Annualità da pagarsi alla cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
» n. 113. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.
» n. 114. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazione.
» n. 126. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
» n. 127. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'articolo 8 della convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.

Cap. n. 128. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 129. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

» n. 131. Anticipazioni da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 132. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.

» n. 133. Debiti redimibili inscritti nel gran libro - Ammortamento.

» n. 134. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento.

» n. 135. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

» n. 138. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e Regio Decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

» n. 139. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.

» n. 140. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 141. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento.

» n. 146. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 147. Rendita consolidata a disposizione del Tesoro.

» n. 148. Rendita consolidata 5 per cento. - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13. 20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4, 50 per cento netto.

Cap. n. 149. Rendita consolidata 3 per cento. - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13. 20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4. 50 per cento netto.

» n. 150. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto.

» n. 151. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.

» n. 152. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6851, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.

» n. 153. Interessi ad ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti.

» n. 154. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 14. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.

» n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 22. Spese postali.

» n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 30. Aggio di esazione ai contabili (demanio).

» n. 31. Compenso per le spese di ufficio dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (idem).

» n. 38. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (idem).

» n. 42. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.

» n. 43. Restituzioni e rimborsi (demanio).

» n. 44. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle Casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem).

» n. 45. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).

Cap. n. 47. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per le speciali gestioni patrimoniali.

» n. 49. Annualità e prestazioni diverse (idem).

» n. 53. Miniere dell'isola dell'Elba, fonderia del ferro in Toscana, non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'amministrazione.

» n. 58. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni - Canali Cavour.

» n. 59. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti - Idem.

» n. 61. Spese per imposte e sovraimposte - Idem.

» n. 62. Spese di coazioni e di liti - Idem.

» n. 63. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate - Idem.

» n. 67. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» n. 68. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 69. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (asse ecclesiastico).

» n. 70. Spese di liti (idem).

» n. 77. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-1897 - art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

» n. 78. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).

» n. 79. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (idem).

» n. 81. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) (idem).

» n. 82. Spese di coazione e di liti (asse ecclesiastico).

» n. 83. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 84. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali.

» n. 85. Restituzioni e rimborsi (idem).

» n. 95. Spese di materiale. Assegni, compensi e indennità al personale. Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle.

» n. 96. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (gabelle).

» n. 97. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).

Cap. n. 98. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (idem).

» n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (tasse fabbricazione).

» n. 102. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.

» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gazose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 104. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

» n. 110. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

» n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (dogane).

» n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).

» n. 115. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.

» n. 116. Restituzione di diritti indebitamente esatti (dazio consumo).

» n. 120. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (privative).

» n. 121. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (id.).

» n. 125. Spese di materiale, macchine trasporti ed altre (lotto).

» n. 126. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.

» n. 127. Aggio d'esazione (id).

» n. 128. Vincite al lotto.

» n. 133. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 134. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.

Cap. n. 139. Compra dei tabacchi, lavori di bottaio e di facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi e spese per campionamento e perizia dei tabacchi consegnati dai fornitori.

» n. 140. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» n. 141. Acquisto di materia i diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 146. Paghe agli operai delle saline.

» n. 147. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 149. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.

» n 150. Compra dei sali.

» n. 151. Trasporto dei sali.

» n. 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 154. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 155. Restituzione della tass sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

» n. 157. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 161. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

» n. 162. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini per spese di conduttura d'acqua.

» n. 163. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali).

» n. 169. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 171. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).

» n. 173. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (idem).

» n. 175. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

Cap. n. 176. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro dalla congregazione di carità di Roma.

» n. 177. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 178. Spese di liti ed altre diverse di stralcio per il servizio del macinato.

» n. 179. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato

» n. 180. Spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie pel quinquennio 1898-1902.

» n. 187. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (asse ecclesiastico).

» n. 188. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 189. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e l'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 190. Restituzione di depositi per adire agl'incanti, per spese d'asta, tassa, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

» n. 191. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

» n. 192. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.

» n. 193. Personale per la riscossione del dazio (comune di Napoli).

» n. 194. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

» n. 195. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).

» n. 196. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza, ed altre (idem).

» n. 197. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).

» n. 198. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

» n. 199. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).

» n. 200. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 201. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

» n. 202. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).

» n. 203. Personale per la riscossione del dazio (comune di Roma).

» n. 204. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).

Cap. n. 205. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).

» n. 206. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 207. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).

» n. 208. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).

» n. 209. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 210. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Cap. n. 9. Spese postali.

» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 16. Spese di giustizia.

» n. 18. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari.

» n. 18 *bis*. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900).

» n. 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 6. Spese postali.

» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 13. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

» n. 18. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica e rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.

» n. 19. Spese di liti.

» n. 20. Spese postali.

» n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 41. Musei, gallerie e scavi di antichità - Spese da sostenersi con la tassa di entrata (articolo 5 della legge 27 marzo 1875, n. 2554).

» n. 46. Monumenti - Spese da sostenersi con la tassa di entrata (articolo 5 della legge 27 marzo 1875, n. 2554).

» n. 98. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
» n. 99. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati Corpi morali. Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 100. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per la istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo, secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 126. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno.

Cap. n. 9. Spese pel servizio araldico contemplate dall'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3ª.
» n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 14. Spese di posta.
» n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81 e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24.
» n. 115. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (legge 14 luglio 1887, n. 4791).
» n. 121. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
» n. 61. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il collegio arbitrale istituito ai termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.
» n. 66. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate (legge 15 dicembre 1892, n. 710).

Cap. n. 70. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, 20 luglio 1890, n. 6980 (art. 10) e 28 giugno 1892, n. 299 (art. 3).

» n. 300. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

» n. 301. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª.

» n. 302. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla Società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravellone presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla Società delle ferrovie meridionali.

» n. 371. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 5. Retribuzioni ai commessi degli uffici telegrafici di 2ª classe ed ai fattorini.

» n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 27. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.

» n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 34. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (articolo 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).

» n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 36. Rimborsi eventuali, — Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.

» n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.

» n. 38. Crediti di amministrazioni estere.

» n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, e spese di espresso e simili.

» n. 42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

» n. 43. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali Decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'articolo 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

Ministero della guerra.

Cap. n. 3. Spese postali.

» n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.

» n. 34. Spese di giustizia penale militare.

» n. 38. Premi periodici agli ufficiali e sotto-ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry di cui fu autorizzata l'accettazione col Regio Decreto 27 ottobre 1893, n. 1699.

» n. 39 *bis*. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 833).

» n. 57. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della marina.

Cap. n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 5. Spese postali.

» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.

» n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547. Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.

» n. 24. Corpo Reale equipaggi. — Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali raffermate.

» n. 39. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale, da versarsi all'erario.

» n. 42. Spese di giustizia.

» n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Cap. n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 8. Spese di posta.
» n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 19. Istruzione agraria. — Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141. — Spese per l'azienda.
» n. 20. Istruzione agraria. — Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141. — Spese per l'azienda.
» n. 59. Spesa per la vigilanza della Cassa di risparmio e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi e modificativi delle Casse medesime.
» n. 62. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni.
» n. 78. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi. — Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica a senso dell'articolo 71 del regolamento pel servizio metrico, approvato col Regio Decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª.
» n. 82. Pesi e misure. — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.
» n. 91. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di sodisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
» n. 100. Riparto dei beni demaniali comunali nelle Provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Provincie venete.
» n. 103. Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix*.
» n. 110. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
» n. 116. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
» n. 117. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Pongo a partito quest'articolo 2.
(*È approvato*).

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Si dà lettura dell'elenco *B*.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvata col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 79. Spese per i servizi del tesoro — Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

» n. 81. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico — Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle finanze.

Servizi diversi.

Cap. n. 167 *bis*. Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi, delle imposte dirette, delle dogane e dell'amministrazione esterna dei tabacchi, giusta gli articoli 3 del Regio Decreto 23 gennaio 1896, n. 19 e 7 del regolamento approvato col Regio Decreto 6 febbraio 1896, n. 32.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

Cap. n. 30. Aggio d'esazione ai contabili:

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;

b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendite, diritti e tasse speciali dovute all'amministrazione;

c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;

d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;

e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

» n. 31. Compenso per le spese di ufficio dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario.

» n. 32. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.

» n. 38. Spese d'ufficio variabili e materiale:

a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;

b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.

Cap. n. 39. Spese di cauzioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;

b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti;

g) Risarcimenti ed altri accessori.

» n. 40. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:

Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.

» n. 41. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese:

a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al demanio, e stampati relativi;

b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'asse ecclesiastico.

» n. 42. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario:

a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;

b) Spese per la bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.

» n. 43. Restituzioni e rimborsi:

Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'amministrazione del demanio.

Cap. n. 44. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

» n. 45. Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:

a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;

b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;

c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal demanio;

d) Rimborsi a terzi, o pagamenti agli esattori per beni non ancora intestati al demanio, giusta gli articoli 23 e 28 della normale n. 92 del bollettino demaniale dell'anno 1892.

» n. 46. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;

b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000; si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'articolo 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040;

c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del genio civile, agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio;

d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;

e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'amministrazione finanziaria.

» n. 47. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000: si potrà eccedere questa somma pei pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'articolo 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040;

b) Indennità di trasferta alle guardie dei Regi Trattturi del Lago Trasimeno e dei bacini d'acqua patrimoniali — Spese di perizia e contratti pei servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiaggie marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.

Cap. n. 53. Miniere dell'Isola d'Elba, fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo — Imposte erariali a carico dell'Amministrazione.

» n. 56. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).

» n. 57. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (Id.).

» n. 58. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Id.).

» n. 59. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (Id.).

» n. 61. Spesa per imposte e sovrimposte (Id.).

» n. 62. Spese di coazioni e di liti (Id.).

» n. 63. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).

» n. 64. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (Asse ecclesiastico):

Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.

» n. 65. Spese d'amministrazione (Asse ecclesiastico):

Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

» n. 66. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali' maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (Asse ecclesiastico).

» n. 67. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:

Spese per oneri che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.

» n. 68. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 69. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):

Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

» n. 70. Spese di liti (Asse ecclesiastico).

Cap. n. 169. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 170. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.

» n. 171. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 173. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 174. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:

a) Personale straordinario in servizio dell'amministrazione del demanio e delle tasse;

b) Indennità e spese per le prese di possesso:

1° Spese relative alle prese di possesso;

2° Indennità ai delegati per le prese di possesso;

c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:

1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;

2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.

d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;

e) Spese di liti:

1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;

2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.

» n. 175. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:

1° Oneri gravanti gl'immobili:

a) Imposte:

b) Annualità e prestazioni perpetue diverse e frutti di mutui passivi;

2° Altri oneri da soddisfarsi dal demanio colle rendite di detti beni immobili:

a) Pensioni vitalizie;

b) Debiti plateali;

c) Doti conferite prima dell'indemaniamento dei beni, pel pagamento delle quali le confraternite non hanno lasciato i corrispondenti fondi.

» n. 190. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguite negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

Cap. n. 72. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 74. Mercede agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.

» n. 79. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 80. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.

» n. 81. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª).

» n. 82. Spese di coazioni e di liti:

Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

» n. 83. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 84. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali.

» n. 85. Restituzioni e rimborsi:

Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.

» n. 177. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 179. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

» n. 180. Spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie del quinquennio 1898-1902.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

Cap. n. 87. Soldi per la guardia di finanza.

» n. 88. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.

» n. 89. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.

» n. 91. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

Cap. n. 92. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.

» n. 93. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.

» n. 95. Spese di materiale, assegni, compensi e indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratorii chimici delle gabelle.

» n. 96. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

» n. 97. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione.

» n. 100. Paghe al personale subalterno.

» n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.

» n. 102. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.

» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gazose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 104. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

Dogane.

Cap. n. 108. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.

» n. 110. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

» n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.

» n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

Cap n. 115. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.
» n. 116. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Comune di Napoli.

Cap. n. 193. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
» n. 194. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
» n. 196. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).
» n. 197. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
» n. 198. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
» n. 199. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).
» n. 200. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

Comune di Roma.

Cap. n. 203. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.
» n. 205. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (idem).
» n. 206. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
» n. 207. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
» n. 208. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).
» n. 209. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

Cap. n. 119. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
» n. 120. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
» n. 121. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto.

Cap. n. 126. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.

Tabacchi.

Cap. n. 132. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi. Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.

» n. 133. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 134. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.

» n. 137. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.

» n. 138. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni esperimentali per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità, mercedi agli operai ed altro.

» n. 139. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi e spese per campionamento e perizia dei tabacchi consegnati dai fornitori.

» n. 140. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» n. 141. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 142. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.

» n. 143. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture, acquisto di libri, abbonamento a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale.

» n. 186. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

Cap. n. 147. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 148. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.

» n. 150. Compra dei sali.

» n. 151. Trasporto dei sali.

» n. 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 154. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Cap. n. 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

Cap. n. 157. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 158. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.

» n. 159. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.

» n. 162. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

» n. 163. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 7. Assegnamenti al personale degli uffizi postali italiani all'estero.

» n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 34. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (articolo 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).

» n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Cap. n. 82. Pesi e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Presidente. Pongo a partito questo articolo 3°.

(*È approvato*).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare per l'esercizio 1896-97 alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali la somma di lire 5,900,000.

(*È approvato*).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni in data 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1896-97 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 500,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri.

Ministero del tesoro	L.	17,000
Id. delle finanze . .	»	39,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti . .	»	18,000
Id. degli affari esteri.	»	15,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	16,000
Id. dell'interno . . .	»	70,000
Id. dei lavori pubblici.	»	25,000
Id. delle poste e dei telegrafi.	»	25,000
Id. della guerra. . .	»	220,000
Id. della marina . .	»	45,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio.	»	10,000
	L.	500,000

Al conto consuntivo 1896-97 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Saporito, *relatore.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Saporito, *relatore.* Come la Camera conosce, dopo questo bilancio, essa sarà chiamata a votare l'articolo di legge sulle pensioni, cioè quell'articolo di legge pel quale si stabiliscono le pensioni di diritto e quelle di autorità.

Ora, siccome con quell'articolo di legge molte pensioni, che nel passato sono state messe nella categoria delle pensioni d'autorità, passano in quella delle pensioni di diritto, la Giunta generale del bilancio crede che la somma di 500,000 lire, stabilita in quest'articolo 5° per le pensioni di autorità, sia eccedente.

Domandò quindi all'onorevole ministro sino a qual limite crede di poter ridurre questa somma di 500,000 lire.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Colombo, *ministro del tesoro.* In obbedienza al desiderio manifestato dalla Commissione del bilancio di ridurre cioè la somma di lire 500,000 stabilita per le pensioni di autorità, ho fatto interpellare tutte le amministrazioni, perchè mi indicassero le riduzioni che in seguito all'articolo di legge che veniva proposto sulle pensioni di autorità, si potessero fare, tenuto conto di quelle pensioni che nei rispettivi dicasteri sarebbero passate dalla categoria di pensioni di autorità a quella di pensioni di diritto.

Ebbi queste risposte: per il tesoro, la grazia e giustizia, gli esteri, i lavori pubblici, le poste e i telegrafi, la marina, l'agricoltura e commercio e la pubblica istruzione le cifre rimangono quali sono. Per le finanze si va a 34,000 invece di 39,000 lire. Per l'interno, se la Giunta del bilancio, e per essa il relatore, accetta un'aggiunta alla fine del paragrafo *d* dell'articolo unico del disegno di legge sulle pensioni d'autorità, in questa forma: « e che saranno collocati a riposo in seguito a leggi speciali, » allora la somma che dovrebbe stanziarsi pel Ministero dell'interno sarebbe di 60,000 lire, invece di 70,000. In caso contrario il Ministero dell'interno assicura che non potrebbe modificare la sua cifra. Pel Ministero della guerra si scende da 220,000 a 195,000 lire. Quindi in totale, ammessa l'aggiunta di cui ho parlato, la somma delle pensioni d'autorità da 500 mila lire discenderebbe a 460 mila.

Queste sono le proposte che io sono autorizzato a fare.

Presidente. La Giunta del bilancio accetta le proposte che fa l'onorevole ministro del tesoro?

Saporito, *relatore.* La proposta del ministro

del tesoro, mi si permetta di dirlo, non soddisfa il relatore, nè può sodisfare la Giunta generale del bilancio.

Nel passato la cifra di 500 mila lire per le pensioni d'autorità si riteneva sufficiente. Ora si presenta un disegno di legge, per il quale una gran parte delle pensioni d'autorità passano fra le pensioni di diritto, ed il ministro del tesoro ci viene a dire che i suoi colleghi non gli permettono di ridurre che di 30 mila lire il fondo per le pensioni d'autorità.

Ma allora, onorevole ministro, qual'è l'effetto finanziario del passaggio di moltissime pensioni che finora sono state riguardate di autorità, nella categoria delle pensioni di diritto?

Colla proposta dell'onorevole ministro il consuntivo dell'esercizio futuro presenterà un forte aumento per le iscrizioni delle pensioni.

I suoi colleghi saranno generosi nel far liquidare pensioni di autorità, e non avendo un freno per le pensioni di diritto abuseranno della facoltà di collocare impiegati a riposo, e quindi in risultato tra pensioni di diritto e pensioni di autorità, si avrà un'aumento notevole nel debito vitalizio.

Se la Giunta del bilancio ha accettato il disegno di legge presentato dal passato Ministero sulle pensioni, all'occasione dell'assestamento del bilancio, essa l'ha fatto colla convinzione che il Governo non voglia un aumento dell'onere vitalizio. Risponda l'onorevole ministro alla accettazione della Giunta diminuendo convenientemente il fondo assegnato per le pensioni d'autorità. Piuttosto che diminuirlo di sole 30 mila lire, è meglio lasciarlo come sta.

In quanto alla questione che riguarda le pensioni di autorità del Ministero dell'interno, io credo che, per quest'anno, sia meglio lasciare la cifra che il ministro crede necessaria, perchè, per il comma che si propone di aggiungere all'articolo di legge, e che si vorrebbe far approvare, io non potrei prendere una risoluzione; dovrei parlarne prima coi miei colleghi della Giunta del bilancio.

Se però l'onorevole ministro credesse di rimandare alla prossima seduta l'approvazione della detta legge, che non fa parte del bilancio del tesoro, io mi impegno di far studiare la questione dalla Giunta del bilancio, e proporre l'aggiunta di cui si è parlato, se essa avrà l'approvazione della detta Giunta.

Chiedo quindi all'onorevole ministro del tesoro, che la cifra di 500,000 lire venga convenientemente ridotta.

Presidente. È ridotta a 460,000.

Saporito, *relatore.* È una riduzione così piccola che quasi non vale la pena di parlarne. Dice il ministro del tesoro: i miei colleghi non vogliono; ma il ministro si imponga sui suoi colleghi. È il ministro del tesoro che deve stabilire le cifre per le pensioni d'autorità presumibilmente sufficienti perchè le amministrazioni procedano con la dovuta regolarità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

Bertolini. Io credo assai grave che ora si voglia deliberare e prego io pure il ministro del tesoro di accettare la proposta sospensiva fatta dall'onorevole relatore. Una volta che nella cifra concessa per le pensioni d'autorità non sono comprese tutte le pensioni determinate nello articolo unico del disegno di legge annesso al presente bilancio, non vanno evidentemente calcolati come collocamenti a riposo di autorità se non quelli decretati nei casi, in cui il ministro, all'infuori di una ragione disciplinare, all'infuori di ragioni dipendenti dalla salute dell'impiegato, all'infuori di limiti di età prescritti da leggi o regolamenti, voglia liberare l'Amministrazione da un funzionario.

Ora questi casi devono essere necessariamente molto rari, a meno che non si voglia lasciar aperto l'adito al capriccio ed all'arbitrio; perchè o il funzionario si trova in uno dei casi indicati nell'articolo unico, e allora può essere eliminato senza che vi sia alcun impedimento di bilancio; o egli non si trova in uno di quei casi, ed allora deve essere molto circoscritto il potere del ministro di collocare a riposo un funzionario, rispetto al quale nessuna ragione ordinaria vi è, perchè non continui a prestare servizio.

In ogni modo è cosa molto grave che si limiti solo di 30 mila lire la cifra delle pensioni d'autorità, quando non vengano più considerati come collocati a riposo d'autorità tutti i funzionari, che sono invalidi, o che meritano di essere rimossi per ragioni disciplinari, o che hanno raggiunto il limite d'età prefisso. Era bensì giusto quello, che era domandato anche dal Ministero passato, che le pensioni dei funzionari, che si trovano in tali condizioni, non siano comprese in quelle dei funzionari, che possono essere collocati in

pensione d'autorità, altrimenti l'Amministrazione non potrebbe regolarmente procedere.

Ma colla proposta fatta dall'onorevole ministro si cade nell'eccesso opposto. Ed è doloroso che, dopo tanti lamenti fatti circa l'aumento spaventoso dell'onere delle pensioni, dopo tutti i provvedimenti che sono stati votati da questa stessa Camera per ridurre quell'onere, adesso si stia per votare abbastanza leggermente una somma per pensioni d'autorità, che corrisponde circa alla metà dell'aumento medio annuo del debito vitalizio.

Io credo dunque l'argomento così importante che una remora nella deliberazione è assolutamente necessaria.

Colombo, *ministro del tesoro*. Debbo protestare contro queste dichiarazioni così recise fatte testè dall'onorevole Bertolini.

Io debbo osservare che il limite delle 500 mila lire è stato fissato da una legge del Ministero precedente, il quale, poi, vedendo di non poter stare entro questo limite, ha domandato che con un articolo speciale fosse definito che non si possano calcolare come pensioni d'autorità le pensioni derivanti da collocamenti a riposo che sieno indipendenti dalla volontà del ministro.

Quest'articolo, che faceva parte del disegno di legge d'assestamento, fu proposto dal Ministero precedente; dunque noi non ci entriamo affatto. Mi fa pertanto maraviglia che, mentre il Ministero precedente credette necessario di riparare al grave inconveniente derivante da ciò, che la somma stabilita dall'allegato *U* della legge 8 agosto 1895 non riusciva sufficiente, ove non si definissero meglio le pensioni d'autorità, adesso si venga a dire che noi dobbiamo ridurre largamente quel limite che era stato prima assegnato.

Qui non è questione di calcolo; io non posso dire *a priori* se la somma necessaria sarà di 400, 450 o 470,000 lire. Io non posso che riferirmi a quello che mi dicono le Amministrazioni centrali.

Io non ho mancato di far loro presente quanto sia importante la cosa, e posso dire che ho fatto a questo scopo tutto quello, che era possibile; ma non potevo pretendere di impormi loro con cifre, che io non so quali debbano essere esattamente.

Se la Giunta crede di accettare questa cifra, come io la propongo, bene; altrimenti io domando che si sospenda la discussione del bilancio del tesoro, onde fornire quelle prove che sarà possibile di dare sulla cifra essa.

Saporito, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Saporito, *relatore*. Mi pare che al punto, in cui siamo, dovendosi rimandare a dimani la legge che riguarda le pensioni, poichè questo articolo è conneso a quella legge, sia opportuno rimandare tutto a domani. Così la Giunta avrà modo di intendersi col Ministero.

Colombo, *ministro del tesoro*. Non credo d'aver tempo sufficiente in un sol giorno!

Io perciò crederei meglio di mettere in votazione la cifra, che ho proposta.

Presidente. Io non posso fare a meno che mettere in votazione quella cifra, come è stata rettificata e cioè:

Ministero delle finanze da lire 39,000 a 34,000;

Ministero dell'interno da lire 70,000 a 60,000;

Ministero della guerra da lire 220,000 a 195,000; totale lire 460,000.

Io quindi debbo mettere ai voti questa tabella.

Saporito, *relatore*. Se l'onorevole Presidente vuol mettere in votazione l'articolo della legge lo faccia; ma io non posso consentire in quella cifra, e dovrei conferire con la Giunta del bilancio che non è presente; venendosi ora ai voti, non approverei la cifra presentata dal ministro.

Presidente. Ma faccia una proposta concreta a fine di poterla porre ai voti, perchè io di proposte concrete non ho che quella del ministro.

Saporito, *relatore*. Propongo di sospendere la discussione su questa quistione.

Presidente. Fino a quando?

Saporito, *relatore*. Fino a quando la Giunta del bilancio non si sarà posta d'accordo col ministro, cioè fino alla prossima seduta.

Presidente. Onorevole ministro, accetta la sospensiva?

Colombo, *ministro del tesoro*. Ritengo che sarebbe meglio venire ai voti per poter terminare la discussione di questo bilancio.

Voci. Ai voti!

Presidente. Onorevole relatore, insiste nella sospensiva?

Saporito, *relatore*. Il relatore deve fare il suo dovere. Siccome la Giunta non è pre-

sente, e non v'è accordo col ministro su questo punto, mantengo la sospensiva.

Lochis. L'accordo dovevate prenderlo prima.

Saporito, *relatore*. Ma, onorevole Lochis, è soltanto oggi, durante la seduta, che il ministro ha fatto conoscere la cifra a cui poteva ridurre il fondo delle 500,000 lire!

Non comprendo poi perchè alcuni colleghi domandino di passare ai voti. Quando una Giunta come quella del bilancio e per una questione di finanza domanda una sospensiva sino alla prossima seduta, la Camera dovrebbe accordarla.

Una voce. Sono le 8.

Saporito, *relatore*. Ragione di più.

Presidente. Interpellerò dunque la Camera.

Colombo, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

Presidente. Onorevole ministro, accetta la sospensiva?

Colombo, *ministro del tesoro*. Non l'accetto.

Saporito, *relatore*. Io non comprendo come il ministro del tesoro, dopo quello che si è detto precedentemente sull' onere vitalizio, dopo che egli ha accettato una proposta della Giunta generale del bilancio per frenare le spese di previsione, venga ora, in una questione con cui si tratta appunto di frenare la spesa delle pensioni, a rifiutare al relatore della Giunta del bilancio una proposta sospensiva fino a domani. Mi permetta l'onorevole ministro del tesoro, pel quale ho tanta deferenza, che io dica di non comprendere questa condotta.

Colombo, *ministro del tesoro*. Intendiamoci bene. Io ho detto che non poteva variare quelle cifre, perchè ciò non è di mia competenza, ma è di competenza delle Amministrazioni alle quali appartengono gli impiegati che si tratta di pensionare, secondo l'articolo di legge che viene proposto. Dunque, quando queste Amministrazioni mi dicono che la cifra non può essere ridotta al disotto di 460,000 lire, rispetto alle 500,000 lire di prima, io non posso, di mia autorità, sostituirmi a loro, perchè è una questione in cui ogni Ministero deve essere giudice in causa propria.

Osservo che fino ad oggi parecchi Ministeri fecero continue lagnanze perchè non potevano stare in quella cifra, tanto che la stessa Amministrazione precedente, che aveva fatto la legge, ha dovuto fare l'articolo per correggerla, visto che altrimenti in quella cifra non c'entravano tutte le pensioni d'autorità. Dunque io non potrei nemmeno entrare in una discussione in argomento.

Ecco perchè, io diceva, preferisco che si voti. Del resto, se si vuol sospendere, si sospenda, onde io possa interpellare di nuovo gli altri Ministeri.

Saporito, *relatore*. C'è una sola considerazione che dovrebbe fare l'onorevole ministro: la Giunta generale del bilancio non conosce ancora la cifra che egli oggi propone alla Camera.

Colombo, *ministro del tesoro*. Non me l'ha domandata.

Saporito, *relatore*. Mi pare che per un riguardo alla Giunta del bilancio, il ministro dovrebbe permettere che la Giunta stessa prenda conoscenza della cifra proposta.

Colombo, *ministro del tesoro*. Io non mi oppongo.

Presidente. Allora rimanderemo a domani questo articolo. Domani l'onorevole relatore sarà in condizione di riferire il voto della Commissione del bilancio.

Saporito, *relatore*. Senza dubbio.

Presidente. Dunque la discussione di questo articolo è rimandata a domani.

Dimissioni del deputato Barbato.

Presidente. L' onorevole Nicola Barbato scrive:

« Torno ad insistere nelle dimissioni da deputato del collegio di Cesena già rassegnate a lei per telegramma. »

Metto a partito l'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Barbato, il quale dichiara di non volere accettare assolutamente l'ufficio di deputato.

(*Sono accettate*).

Dichiaro quindi vacante il collegio di Cesena.

Risultamento di votazione.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini per l' affrancazione dei canoni, censi, livelli, ed altre presta-

zioni perpetue e disposizioni circa la censuazione dei beni già ecclesiastici di Sicilia.

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	169
Voti contrari	35

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario.

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	157
Voti contrari	47

(*La Camera approva*).

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Lucifero, *segretario, legge*.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per conoscere in qual modo intenda provvedere al bisogno dell'acqua potabile mancata alla popolazione di Cagliari.

« Salaris. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, e presidente del Consiglio intorno alla voce che si voglia nominare per la Sardegna un Regio commissario civile.

« Salaris. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro guardasigilli per conoscere su quale legge abbia base il provvedimento dell'aumento sessennale agli stipendi dei magistrati.

« Salaris. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio per sapere se, ed in qual modo, intendano provvedere alla difesa dell'industria dei sommacchi in Sicilia, seriamente minacciata dalla ammissione in franchigia nel Regno del *lentisco*, proveniente dalle Coste di Africa.

« Palizzolo. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per sapere se dall'inchiesta amministrativa fatta nello scorso anno dall'onorevole Saracco circa i lavori della galleria del Borgallo, sia risultato che all'ingegnere preposto alla sorveglianza dei lavori siano state ripetutamente denunciate delle *irregolarità* per le qualità dei materiali impiegati nella costruzione della galleria, e quale provvedimento sia stato preso.

« Zavattari, De Marinis. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Sull'ordine del giorno.

Zavattari. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ne ha la facoltà.

Zavattari. Onorevole presidente, mi chiami pure l'eterno seccatore; ma io faccio di nuovo preghiera a Lei e alla Camera di mettere nell'ordine del giorno la leggina sulla inchiesta del personale ferroviario.

Non vi sarà nessuna difficoltà nella discussione.

Presidente. Avevo già disposto perchè questa legge insieme coll'altra sulla dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura della città di Torino, fosse iscritta nell'ordine del giorno di domani.

Poi, nelle sedute successive, sbrigheremo altre leggi che, come queste, non diano luogo a discussione.

Zavattari. La ringrazio, signor presidente!

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pantano. Essendo stata distribuita la relazione sul sindaco elettivo, che è un disegno concordato fra il Ministero e la Commissione, poichè si tratta di una legge, la cui importanza risulta dalla stessa proposta governativa, che domandava di urgenza la modificazione all'articolo 125, per la condizione in cui si trovano tanti Comuni d'Italia, perciò io domando che sia posta nell'ordine del giorno, immediatamente dopo queste leggine che sono state indicate.

Presidente. Mi permetto di osservarle, onorevole Pantano, che sarà più opportuno parlare di ciò quando vi sia il presidente del Consiglio; perchè è questa una legge, come Ella ha

detto benissimo, molto importante, che darà luogo ad una seria discussione. Quindi non si può metterla in principio di seduta, come una di quelle leggine di cui abbiamo parlato.

È questione di sospendere la cosa fino a lunedì quando sarà presente il presidente del Consiglio.

Pantano. Allora propongo che abbia, dopo queste leggine, la precedenza sulle altre.

Presidente. Questo si stabilirà.

Pantano. Allora mi riservo, domani sera, di proporre per la seduta antimeridiana di lunedì, la legge sulla nomina dei sindaci.

Presidente. Sta bene.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1896-97. (147)

Discussione dei disegni di legge:

2. Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura della città di Torino. (266).

3. Per una inchiesta sul trattamento fatto al personale ferroviario. (232) (*Urgenza*)

4. Esercizio provvisorio durante il mese di luglio 1896 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1896-97 non approvati dal Parlamento entro il 30 giugno 1896. (284)

5. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97. (154)

Discussione dei disegni di legge:

6. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97. (150)

7. Riordinamento delle scuole complementari e normali. (268) (*Urgenza*).

8. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175)

9. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

10. Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80)

11. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*)

12. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privativa. (172)

13. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

14. Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54)

15. Contingente di prima categoria per la leva sui giovani nati nel 1876 (215)

16. Seguito della discussione sulla proposta di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili. (171)

17. Sulle tare doganali. (218)

18. Conversione in legge del Regio Decreto 5 aprile 1896 per l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia. (212)

19. Riscatto della ferrovia Acqui-Alessandria. (76)

20. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (174) (Approvato dal Senato) (*Urgenza*)

21. Approvazione della Convenzione postale conclusa fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 20 novembre 1895. (261)

22. Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale. (214)

23. Ponte sul Tevere per la strada Amerina. (255).

24. Concessione della naturalità italiana al generale Driquet. (274)

25. Disposizioni contro l'adulterazione e sofisticazione dei vini. (249)

26. Aggregazione del Comune di Villasor alla pretura di Serramanna. (91)

27. Modificazioni all'articolo 125 del testo unico della legge comunale e provinciale (Revoca dei Sindici). (271-248)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.